XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Commissioni riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	4
Commissioni riunite (II e XII)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	49
Affari esteri e comunitari (III)	»	64
Difesa (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	75
Finanze (VI)	»	87
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	102
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	121
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	129
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	130
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	141

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

Affari sociali (XII)	Pag.	161
Agricoltura (XIII)	»	172
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	177
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	198
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche		
STRANIERE	»	205
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza .	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI		
REGIONALI	»	207
INDICE GENERALE	Pag.	208

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO	PERMANENTE	PER	LE	INCOMPATIBILITÀ,	LE	INELEGGIBILITÀ	E	LE
DECADE	NZE							

-

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI-BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 25 luglio 2012.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 14.55, ha esaminato le posizioni dei deputati Marilena Parenti e Mario Adinolfi ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi della situazione in Siria nel quadro regionale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente della 3ª Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi della situazione in Siria nel quadro regionale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Lamberto DINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato. Introduce, quindi, brevemente l'audizione.

Il ministro Giuliomaria TERZI di SAN-T'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Margherita BONI-VER (PdL), il senatore Giorgio TONINI (PD), il deputato Ferdinando ADORNATO (UdCpTP), il senatore Stefano PEDICA (IdV), Fiamma NIRENSTEIN, vicepresidente della III Commissione della Camera dei deputati, il senatore Alfredo MANTICA (PdL), il deputato Matteo MECACCI (PD), il senatore Pietro MARCENARO (PD), i deputati Enrico PIANETTA (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD) e Lamberto DINI, presidente.

Il ministro Giuliomaria TERZI di SAN-T'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione, Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

Atto n. 493.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo, entro il 14 agosto prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ricorda, altresì, che la V Commissione dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio.

5

Precisa tuttavia che, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Marilena SAMPERI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo – emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n 96 (Legge comunitaria 2009) – detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regola-

mento (CE) n. 1069/2009 relativo a norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) e nel regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

Il provvedimento in esame, in sostanza, modifica il sistema sanzionatorio relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Rileva che, nel complesso, sono ampliati il numero e le categorie delle fattispecie illecite, con incremento delle sanzioni pecuniarie per le violazioni già previste. Di particolare rilievo risulta la ridefinizione e riclassificazione dei materiali a rischio nelle tre categorie dei sottoprodotti di origine animale, l'aumento degli obblighi per gli operatori inerenti gli impianti e stabilimenti, degli obblighi in materia di importazione, esportazione e transito dei sottoprodotti di origine animale nel territorio della UE, nonché l'introduzione di specifici obblighi di rintracciabilità.

Osserva altresì che il provvedimento consta di 18 articoli.

Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente, il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta - ovvero le violazioni ai regolamenti nn. 1069/ 2009 e 142/2011 nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti. Si tratta di 27 definizioni, contenute nell'articolo 3 del regolamento n. 1069/2009, e di 58 definizioni contenute nell'allegato I del regolamento n. 142/2011). L'articolo 2 individua, inoltre, nel ministero della salute, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle ASL, le autorità competenti ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo 3 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni di specifici obblighi nello smaltimento e impiego di « sottoprodotti di origine animale» (SOA) previste dal regolamento n. 1069/2009, fatte salve le deroghe previste dal comma 6.

L'articolo 4 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori per le violazioni di specifici obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di SOA, previste dal regolamento n. 1069/2009, fatte salve talune deroghe previste dal comma 7.

I successivi articoli da 5 a 8 riguardano violazioni commesse dagli operatori in materia di stabilimenti e impianti dove si svolgono attività connesse di lavorazione di SOA e loro derivati.

Si tratta, segnatamente, delle sanzioni per gli operatori relative a violazioni degli obblighi di registrazione e riconoscimento di stabilimenti e impianti (articoli 5 e 6), alle violazioni delle prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e a taluni altri impianti e stabilimenti (articolo 7) e alle violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti e stabilimenti (articolo 8).

Osserva, poi, che sono previste le sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori, di obblighi interni e procedure di autocontrollo (articolo 9), per violazione delle norme per l'immissione sul mercato di SOA e derivati, fatte salve le deroghe di cui al comma 2 (articolo 10) e per l'immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti, anche in questo caso fatte salve le deroghe in materia (articolo 11). Con l'articolo 12 si disciplina l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli operatori in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati di cui agli articoli da 35 e 39 del regolamento 1069/2009.

Sono quindi previste le sanzioni, a carico degli operatori, in caso di violazione degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati (articoli 13, 14 e 15).

Fa presente, quindi, che l'articolo 16 dello schema di decreto in esame sancisce che l'attività di controllo ufficiale su SOA e prodotti derivati è in capo ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2 (ministero della salute, regioni e province autonome

di Trento e di Bolzano e ASL) ognuno nell'ambito delle proprie competenze; inoltre, precisa che lo svolgimento delle attività di controllo deve avvenire mediante le sole risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) e contiene un richiamo ai doveri di riservatezza cui sono tenute le Autorità in ordine alle notizie acquisite in conformità alla legislazione vigente.

L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare l'invarianza della spesa nell'attuazione del provvedimento.

L'articolo 18, infine, prevede le disposizioni finali e, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 36 del 2005 che reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell'abrogato regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 36 del 2005 (comma 1).

Ricorda che il citato articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio in tema di « materiale specifico a rischio » a presidio della disciplina del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del ministro della salute, relativo a Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (contrasto alla BSE). L'articolo 11 prevede invece il sequestro e la distruzione obbligatorie del materiale più pericoloso (di categoria 1 e 2) con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 2 prevede, in caso di recidiva nelle violazioni, la sanzione accessoria della sospensione - per un periodo da 10 a 20 giorni lavorativi - del provvedimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento 1069/2009, che consente l'attività (che ha dato origine all'illecito).

Il comma 3 dell'articolo 18 prevede – ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale di categoria 1 e 2 (si tratta di varie categorie di SOA), con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alla disciplina, della legge quadro in materia di sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981).

Osserva che è, poi, previsto dal comma 5 che all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sono tuttavia fatte salve: le disposizioni di cui alla citata legge 689/1981 in materia di accertamento delle violazioni (articolo 13), contestazione e notificazione (articolo 14), accertamenti mediante analisi di campioni (articolo 15) e obblighi di rapporto (articolo 17); le previsioni del decreto legislativo n. 80 del 2000 in materia di controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

Infine, il comma 6 dell'articolo 18 prevede – nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – l'applicazione del decreto in esame nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore per la XII Commissione, riconoscendosi totalmente nella relazione svolta dall'onorevole Samperi, avverte che provvederanno congiuntamente alla formulazione di una proposta di parere all'esito del dibattito e che comunque, come è stato fatto presente dal presidente Grassi, occorre attendere il parere della Conferenza Stato-regioni prima di potersi esprimere sul provvedimento in esame.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)
ALLEGATO 1 (Emendamenti)
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5370 Favia)
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 487 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (Seguito dell'esame e rinvio)
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
* *

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce	
rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	21
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Giovanni Ferrara, Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati 66 emendamenti (*vedi allegato 1*) riferiti al testo del decretolegge n. 79 del 2012, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre,

che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Fa quindi presente che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

gli articoli aggiuntivi Favia 2-quinquies.01 e 2-quinquies.02, che recano disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di protezione civile;

gli identici articoli aggiuntivi Catanoso 3-bis. 03 e Fallica 3-bis. 04, che recano disposizioni concernenti il procedimento negoziale relativo ai profili professionali amministrativo-contabile e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre a prevedere una delega legislativa per il riordino dei medesimi profili;

gli identici articoli aggiuntivi Amici 4-ter.019, Bragantini 4-ter.018 e Favia 4-ter.020, volti a ripristinare per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco i benefici economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio;

l'articolo aggiuntivo Favia 4-ter.024, volto a modificare disposizioni di rango regolamentare in materia di reclutamento, avanzamento e impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'emendamento Favia 5.5, volto a destinare anche ai settori dell'interno e della giustizia gli stanziamenti previsti dal fondo per gli interventi urgenti e indifferibili disciplinato dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009;

gli identici emendamenti Marinello Dis. 1.5, Fiano Dis. 1.6 e Favia Dis.1.7, volti a differire l'esercizio di una delega in materia di trattamento previdenziale per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Comunica infine che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Ettore ROSATO (PD) intervenendo con riguardo alla valutazione di inammissibilità dell'emendamento Fiano Dis. 1.6, di cui comprende le ragioni, intende peraltro sottolineare come la delega legislativa in questione sia stata inserita nel corso dell'esame presso il Senato con un emendamento ivi presentato. Sottolinea, pertanto, come non sia accettabile che vi siano valutazioni così differenti nei due rami del Parlamento.

Donato BRUNO, presidente, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati, intende preliminarmente fare presente che sono in corso contatti tra il Governo ed i rappresentanti dei gruppi presso i due rami del Parlamento per valutare se ci sono le condizioni per modificare il provvedimento in titolo, ferma restando l'esigenza di assicurarne la conversione in legge. Considerato tuttavia che gli esiti di tali contatti saranno noti nei prossimi giorni, prospetta la possibilità che i rappresentanti dei gruppi ritirino in questa fase dell'iter tutti gli emendamenti presentati, rinviando l'esame nel merito ed ogni relativa valutazione ad un momento successivo.

Ritira quindi il proprio articolo aggiuntivo 02.01.

Mario TASSONE (UdCpTP) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente e fa presente che il suo gruppo non ha presentato proposte emendative al provvedimento in esame Maurizio TURCO (PD) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente ma rileva come da parte sua non sia possibile ritirare il proprio emendamento Dis 1.1, considerato che esso incide su una disposizione di cui sono evidenti i profili di incostituzionalità.

Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA) ritira i propri emendamenti e, d'intesa con il collega Fallica, quelli presentati dallo stesso, di cui è cofirmatario.

Jole SANTELLI (PdL) prende atto di quanto testè evidenziato dal presidente ma evidenzia come alcune perplessità manifestate con gli emendamenti presentati appaiano condivisibili. Dichiara quindi la disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati dal suo gruppo solo se contestualmente lo stesso verrà fatto dagli altri gruppi, così da rinviare alla successiva fase dell'*iter* ogni valutazione sul merito.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come sia indiscutibile che alcune disposizioni recate dal provvedimento in esame ed introdotte nel corso dell'esame al Senato siano molto poco coerenti rispetto al contenuto originario del decreto-legge. Al contempo, è evidente che vi è la necessità di rivedere alcune palesi sviste. Resta peraltro la necessità di assicurare un coordinamento tra il Governo ed i rappresentanti dei gruppi affinché sia assicurata la conversione in legge del provvedimento nel momento in cui la Camera approvasse talune modifiche, a suo avviso auspicabili.

Dichiara quindi la disponibilità a ritirare le proposte emendative del suo gruppo di fronte alla garanzia di poter modificare il provvedimento nella successiva fase di esame in Assemblea. Preso peraltro atto del percorso prefigurato dal presidente, sottoscrive e ritira tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive e ritira tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo. David FAVIA (IdV) rileva come il decreto-legge in titolo dovrà essere convertito in legge entro il 19 agosto e vi sono quindi, a suo avviso, i tempi per una modifica in questo ramo del Parlamento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come il testo approvato dal Senato sia, ad avviso del suo gruppo, molto migliorativo rispetto a quello originario, soprattutto per quanto attiene alla materia delle armi, la cui previsione iniziale rischiava di dare luogo ad una grande confusione ed ad un aumento delle spese per gli enti locali senza risolvere la questione dei limiti al possesso delle armi.

Sono stati quindi fatti passi in avanti importanti, anche per quanto attiene alle altre disposizioni. Rileva peraltro che, considerato che vi sono ulteriori nodi problematici su cui occorrerebbe intervenire, si potrebbero approvare alcune limitate modifiche alla Camera, previa intesa con il Senato, e convertire il provvedimento in tempo utile.

Considerato quanto evidenziato dal presidente ed alla luce delle considerazioni testè esposte, ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo.

Giorgio CONTE (FLpTP) ritira le proposte emendative del suo gruppo.

David FAVIA (IdV) fa presente che da parte del suo gruppo sono state presentate numerose proposte emendative al decretolegge in esame, che ritiene l'ennesimo provvedimento d'urgenza presentato senza i necessari requisiti costituzionali e lesivo di principi fondamentali dell'ordinamento. Esso reca norme eterogenee senza nemmeno realizzare l'attesa riforma dei vigili del fuoco. Ribadisce quindi l'atteggiamento di particolare criticità del suo gruppo rispetto ad un provvedimento omnibus che non disciplina le materie ivi previste come dovrebbe e che interferisce su testi in itinere come il decreto-legge in materia di spending review, attualmente all'esame del Senato.

Pe quanto attiene all'articolo 1, poi, diversamente da quanto testè sostenuto dal collega Bragantini, evidenzia l'opportunità di ripristinare il testo originario del decreto-legge relativamente alle armi da fuoco, che costituisce un ambito in cui la deregolamentazione è negativa.

Preso peraltro atto del percorso prospettato dal presidente, ritira tutte le proposte emendative del suo gruppo, ribadendo la necessità di approvare, nella successiva fase dell'*iter* parlamentare, alcune necessarie modifiche al testo in esame.

Alfredo MANTOVANO (PdL) rileva con preoccupazione il fatto che l'articolo 5 del decreto in esame introduce una forte limitazione sui fondi previsti dalla legge in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. A suo avviso, se il provvedimento potrà essere modificato alla Camera, l'articolo 5 dovrà essere tra le disposizioni da rivedere; diversamente, invita il Governo a prevedere, in un prossimo decreto, un intervento correttivo di questa norma, che, a suo parere, non può essere considerata coerente con l'impegno delle istituzioni nella lotta contro la mafia e nel sostegno delle sue vittime.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA ricorda che l'articolo 5 è già stato esaminato dal Senato, che non ha ritenuto di apportarvi modificazioni e che, in ogni caso, la norma in questione prevede che, delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, siano destinate alle esigenze dei Ministeri soltanto le somme che risultano disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. Fa presente che al termine di ogni esercizio finanziario risultano disponibili somme sul Fondo in questione, anche perché la procedura di attribuzione dei benefici previsti dalla legge per le vittime dei reati mafiosi è alquanto complessa. Dichiara comunque la disponibilità del Governo a riflettere sulla questione segnalata dal deputato Mantovano e lo invita, ove non fosse possibile modificare la norma in questa fase, a presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a intervenire in altro provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, ad eccezione dell'emendamento Turco dis. 1.2, che il presentatore insiste perché sia posto in votazione.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Turco dis. 1.2.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maurizio TURCO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione del suo emendamento, volto a sopprimere la proroga della delega legislativa per il riordino della Croce rossa italiana e quindi a sanare quella che ritiene una vera e propria incostituzionalità del testo. Osserva che la Commissione affari costituzionali non può fingere di ignorare un problema che è stato segnalato anche dal Comitato per la legislazione e preannuncia che la sua parte politica, per impedire l'approvazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sta valutando la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto, anche se ne condivide il contenuto. Conclude affermando che con lo schema di decreto attuativo della delega scaduta si sta cercando di « socializzare » i costi del personale della Croce rossa e di privatizzarne gli immobili.

La Commissione respinge l'emendamento Turco dis. 1.2.

Donato BRUNO, *presidente*, propone che, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione prosegua i propri lavori in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C.
4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola,
C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5370 Favia).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5370 Favia: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza ». Considerato che la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge in titolo, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Sesa AMICI (PD), relatore, illustra la proposta di legge Favia, la quale novella la legge sulla cittadinanza al fine di prevedere – come altre proposte presentate – che il minore straniero che sia nato nel territorio della Repubblica e i cui genitori siano legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, anche se successivi alla sua nascita, acquisti la cittadinanza a seguito di una dichiarazione di volontà espressa in tal senso dai genitori di comune accordo tra loro. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, rendendone dichiarazione scritta all'autorità competente. In mancanza di dichiarazione di volontà dei genitori, il soggetto acquista la cittadinanza a seguito di una propria dichiarazione di volontà espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Osserva che la proposta Favia contiene anche una norma transitoria, ai sensi della quale i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge abbiano raggiunto la maggiore età e per i quali sussistano i nuovi requisiti introdotti dalla proposta di legge stessa, acquistino la cittadinanza italiana se esprimono una dichiarazione in tal senso entro tre anni.

Matteo BRAGANTINI (LNP) evidenzia la necessità di disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti delle nuove proposte di legge che vengono presentate sulla materia in discussione, prima di passare alla fase emendativa.

Evidenzia infatti, senza alcun intento provocatorio, che da parte del suo gruppo vi è l'intenzione di ponderare bene le questioni poste, valutandone tutti i profili. Ritiene pertanto opportuno che la discussione generale non si concluda nella giornata odierna, preannunciando l'intenzione di svolgere interventi da parte del suo gruppo la prossima settimana.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la presentazione di nuove proposte di legge su una determinata materia è consentita in ogni momento della discussione in sede referente e anche successivamente e che l'abbinamento delle proposte che vertono sull'identica materia di proposte già all'ordine del giorno della Commissione è obbligatoria in base al regolamento. Fa inoltre presente che la Commissione sta svolgendo l'esame preliminare e che i commissari sono liberi di manifestare le proprie posizioni anche nelle fasi successive di esame del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con quanto testè evidenziato dal presidente, che appare pienamente corretto rispetto alle previsioni regolamentari. Rileva come la materia sia oggetto di esame da tempo da parte della Commissione e come, al contempo, sia indubbio il diritto di ciascun deputato di presentare una proposta di legge sul tema. Vi è peraltro la possibilità di proporre modifiche nella successiva fase emendativa.

Occorre quindi, a suo avviso, un'intesa sul piano politico per definire il prosieguo dei lavori, sottolineando comunque la volontà del suo gruppo di giungere alla conclusione dell'*iter*.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che, fintantoché vengono abbinate nuove proposte di legge, la discussione di carattere generale debba essere mantenuta aperta in quanto anche chi è già intervenuto può voler prendere nuovamente la parola per potersi esprimere sulle nuove proposte di legge.

Sesa AMICI (PD), relatore, richiama quanto evidenziato dalla collega Bertolini, relatrice anch'essa sui provvedimenti titolo, riguardo all'iter delle proposte di legge C. 103 e abbinate in materia di cittadinanza.

Rispetto alla questione posta dai colleghi del gruppo Lega Nord Padania, sottolinea come la Commissione stia affrontando questioni la cui serietà non andrebbe mai sottovalutata. Si tratta di disposizioni che intervengono sulle persone e la serietà del tema ne richiede altrettanta da parte di tutti i gruppi.

Evidenzia come tutte le proposte in titolo partano da una dato ben chiaro: la previsione di un diritto all'acquisto della cittadinanza italiana. Considerate le posizioni dei diversi gruppi, la questione fondamentale attiene quindi a questo: l'attribuzione di un diritto – più o meno temperato – al minore nato in Italia da genitori stranieri.

È pertanto opportuno che da parte dei colleghi del gruppo Lega Nord Padania sia chiarito ulteriormente se vi è o meno la volontà di intervenire rispetto alla normativa vigente. Per quanto riguarda il gruppo del Popolo delle libertà, ricorda che, allo stato, sono state presentate e abbinate le proposte di legge C. 2904 Sbai e C. 5274 Cazzola e chiede quindi se tale sia la posizione del gruppo sulla materia.

Pierguido VANALLI (LNP) fa presente alla deputata Amici che la posizione della Lega Nord Padania è stata più volte espressa in termini chiari e inequivocabili: il suo gruppo è contrario ad ogni modifica della vigente legge sulla cittadinanza, ritenendo che questa vada bene così com'è.

Jole SANTELLI (PdL) ricorda di aver presentato la proposta di legge C. 1048

recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza », abbinata alle proposte di legge C. 103 e altre, che disciplinava nel complesso alla materia, ivi compreso il tema dei minori.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, rileva che se quella è la posizione del gruppo del Popolo delle libertà appare difficile poter giungere ad un testo unificato delle proposte di legge.

Affronterà comunque la questione d'intesa con la collega Bertolini, relatrice anch'essa sui provvedimenti in titolo.

Jole SANTELLI (PdL), intervenendo sulle proposte in esame, rileva che il tema della cittadinanza ai minori stranieri nasce da uno stralcio della materia più ampia della cittadinanza, ma ne rappresenta il centro e il cuore. È infatti il punto più dirompente dell'intera questione, con la proposta di introdurre il principio dello *ius soli* per l'acquisizione della cittadinanza. Non a caso si tratta del punto dove sono più ampie le divergenze di posizione tra le forze politiche.

Inoltre osserva come in modo a suo avviso del tutto sbagliato si trasformi il discorso sulla cittadinanza in un discorso « pro o contro » l'immigrazione. Si crea così confusione nell'opinione pubblica, facendo credere che esistano rilevanti differenze tra chi è cittadino e chi non lo è. L'unica vera differenza è nell'ottenimento dei diritti politici, in particolare il diritto di voto.

Riguardo alle proposte di legge all'esame, la proposta di cui è primo firmatario l'onorevole Bressa parte dal presupposto che la cittadinanza sia un diritto
sociale, sviluppando una costruzione che
rischia di ridurre la portata stessa del
concetto di cittadinanza. La posizione del
gruppo del Popolo della Libertà è al contrario che la cittadinanza non sia un
diritto ma una concessione. Questo vuol
dire che si può essere cittadini o dalla
nascita o per scelta.

Il problema vero, sulla cui risoluzione possono essere trovate convergenze, è costituito dagli intralci burocratici che allungano i tempi per la concessione della cittadinanza a quei ragazzi stranieri nati in Italia che ne fanno richiesta al compimento della maggiore età. Si potrebbe pensare, ad esempio, ad anticipare la data per la richiesta della cittadinanza, in modo da farla ottenere al compimento dei diciotto anni.

Invita a guardare all'esperienza di altri paesi europei, come la Gran Bretagna e la Francia, anche se hanno alle spalle una lunga storia di colonialismo. In questi paesi, nelle seconde o terze generazioni di immigrati l'acquisizione della cittadinanza è infatti interpretata come un'imposizione dall'alto.

Riprendendo il discorso della differenza tra immigrazione e cittadinanza, sottolinea come il tema vero siano le condizioni di vita degli immigrati che rappresentano un reale problema sociale. È la vera questione che va affrontata. Se si preferisce affrontare invece il tema della cittadinanza si rischia di creare una differenza sostanziale tra cittadini, di far nascere cittadini di « serie A » e di « serie B ».

Donato BRUNO, presidente, rilevato che vi sono altri iscritti a parlare, propone di rivedere gli accordi intervenuti e di proseguire la discussione di carattere generale ancora nella seduta di martedì 31 luglio.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.45.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: fa-

vorevole della Commissione giustizia e della Commissione finanze; favorevole con una condizione della Commissione cultura; favorevole con osservazioni della Commissione affari sociali; favorevole con una condizione della Commissione attività produttive e della Commissione ambiente; favorevole con un'osservazione della Commissione lavoro. Ricorda che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Stasi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Atto n. 487.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio. Quindi, sostituendo la relatrice, che ha dovuto allontanarsi per concomitanti impegni istituzionali, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Claudio D'AMICO (LNP), dopo aver riferito che lo schema di decreto in esame è stato oggetto di lunga e animata discussione nella Commissione bilancio, ai fini della deliberazione dei rilievi, si dice stupito che nella Commissione di merito si possa presentare una proposta di parere favorevole che non tiene conto degli aspetti problematici del provvedimento. Fa presente che lo schema in esame non soltanto non riduce l'onere di mantenimento degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente - come a suo avviso sarebbe invece doveroso in una congiuntura economica come quella attuale, nella quale il Governo chiede ai cittadini gravi sacrifici per il risanamento delle finanze pubbliche - ma addirittura, per effetto di alcune norme, potrebbe determinare perfino un aggravio di costi. Fa presente, per esempio, che il provvedimento comporta un costo per la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, laddove questo organismo dovrebbe, nelle indicazioni della disciplina che lo prevede, essere istituito senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Invita pertanto il presidente, nella sua funzione di relatore, a riformulare la proposta di parere, per porre come condizione del parere favorevole il recepimento di tutti i rilievi deliberati dalla Commissione bilancio, la quale, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, non si pronuncia per il Governo, ma per la Commissione di merito.

Pierguido VANALLI (LNP) sottolinea che, nella logica dell'articolo 96-ter del regolamento, i rilievi sono osservazioni che una Commissione formula ad altra Commissione, competente in via principale, e che non hanno esito se questa non li recepisce. Ritiene quindi che la Commissione affari costituzionali non possa ignorare i rilievi della Commissione bilancio e preannuncia quindi che il suo gruppo voterà contro una proposta di parere favorevole che non ponga come condizione quella del recepimento, da parte del Governo, dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che gli schemi di questo tipo sono assegnati alla Commissione affari costituzionali in quanto questa esamini i profili di ordine generale della organizzazione della pubblica amministrazione, mentre i profili di carattere finanziario sono oggetto specifico di esame della Commissione bilancio. Quanto poi all'organo destinatario dei rilievi della Commissione bilancio, fa presente che il regolamento, proprio in considerazione della speciale importanza dei rilievi attinenti ai profili finanziari di un provvedimento, ha previsto, all'articolo 96ter, comma 5, che i rilievi della Commissione bilancio, oltre ad essere trasmessi alla Commissione di merito, siano comunque inoltrati al Governo.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2012.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), relatore, preannuncia che nella prossima seduta intende presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, una volta svolti i necessari approfondimenti con gli altri gruppi, affinché si possa giungere ad un testo condiviso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, avverte che svolgerà la relazione introduttiva, riservandosi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, dopo aver svolto alcuni approfondimenti in relazione a determinati contenuti del testo in esame, ricorda che questo riordina complessivamente la disciplina in materia di condominio degli edifici, con importanti novità rispetto al testo originario approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011. In particolare, rispetto al testo approvato dal Senato, la Commissione ha soppresso alcune norme, ritenendo che potessero comportare un incremento del contenzioso giudiziario; ha modificato alcune disposizioni che riducevano eccessivamente i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea (in particolare in relazione alla modifica delle destinazioni d'uso delle parti comuni e alle innovazioni); ha definito il concetto di « controversia in materia di condominio», al fine dell'applicazione della mediazione obbligatoria; ha disciplinato il tema della morosità del condomino; ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia del territorio, del Repertorio dei condominii e del Registro degli amministratori di condominio.

Il provvedimento consta di 32 articoli, che novellano il Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, gli articoli 63 e seguenti delle disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1117 del codice civile, introducendo una definizione più articolata di « parti comuni » dell'edificio; sono ora esplicitamente compresi nelle parti comuni le facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione radio TV, anche satellitare o via cavo.

L'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1117-bis chiarisce l'ambito applicativo della disciplina sul condominio, esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari (condominio « orizzontale », per esempio villette a schiera) nonché ai cosiddetto supercondomini. L'articolo 1117-ter detta una specifica procedura per la tutela contro le attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni; non solo l'amministratore, ma anche il singolo condomino, può diffidare l'esecutore della condotta e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche attraverso azioni giudiziarie.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 1118 del codice civile per precisare che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento in presenza di due condizioni: che l'unità abitativa non goda della normale erogazione di calore, per problemi tecnici all'impianto condominiale, che non vengono risolti nel corso di una intera stagione di riscaldamento; e che il distacco non comporti squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento

delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1119 del codice civile, in materia di indivisibilità del condominio prevedendo che le parti comuni possano essere soggette a divisione solo in presenza di una delibera unanime che le sottragga all'uso comune.

L'articolo 5 novella l'articolo 1120 del codice civile, in materia di innovazioni. Il testo conferma che i condomini – a maggioranza degli intervenuti all'assemblea, che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi – possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma aggiunge che per le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, abbattimento di architettoniche, contenimento barriere consumi energetici, parcheggi, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 1122 del codice civile escludendo che il condomino possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio. L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.

L'articolo 7 introduce due nuovi articoli nel codice civile. L'articolo 1122-bis, disciplina le installazioni non centralizzate di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva nonché l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione riconosce il diritto del condomino a provvedere, senza un preventivo voto dell'assemblea, e prevede che, per la progettazione e l'esecuzione dell'impianto, i condomini debbano lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali. L'intervento dell'assemblea condominiale è richiesto - con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 dei millesimi – soltanto quando siano necessarie modifiche alle parti comuni; in tal caso possono essere ordinate modifiche al progetto iniziale e richiesta garanzia per eventuali danni. L'articolo 1122-ter richiede, per l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

L'articolo 8 novella l'articolo 1124 del codice civile sancendo l'equiparazione tra scale ed ascensori ai fini del riparto delle spese di manutenzione e sostituzione.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l'amministratore del condominio. In particolare, l'articolo 9 sostituisce l'articolo 1129 del codice civile e pone in capo all'amministratore una serie di specifici obblighi da assolvere (comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione condominiale, assicurazione professionale) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato. La disposizione prevede l'apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del condominio nonché il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell'amministratore. Infine, l'articolo 9 amplia e tipizza i gravi motivi alla base della revoca dell'incarico: si segnalano, in particolare, l'omissione del rendiconto di gestione per un anno, irregolarità nella tenuta della documentazione del condominio, la mancata apertura del conto del condominio, irregolarità fiscali, l'inerzia nel promuovere l'azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condominio.

L'articolo 10 integra l'attuale formulazione dell'articolo 1130 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'amministratore, aggiungendo in particolare l'esecuzione degli adempimenti fiscali; la tenuta di due nuovi registri obbligatori; la conservazione di tutta la documentazione; la consegna al condomino che ne faccia richiesta dell'attestazione dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale di gestione.

L'articolo 11 inserisce nel codice civile l'articolo 1130-bis relativo al rendiconto

condominiale annuale prevedendo che in particolari ipotesi l'assemblea possa nominare a fini consultivi e di controllo contabile un consiglio di condominio.

L'articolo 12 modifica l'articolo 1131 del codice civile, in materia di rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore, specificando che l'amministratore rappresenta anche i condomini assenti o dissenzienti.

L'articolo 13 ha un duplice contenuto: da una parte riformula l'articolo 1134 del codice civile confermando, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all'esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione; dall'altra parte novella l'articolo 1135 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale, prescrivendo la costituzione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori, in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, abbassando i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea. In particolare, la disposizione prevede la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione ove sia presente la maggioranza dei condomini (attualmente servono i 2/3 dei condomini) che rappresentano i 2/3 dei millesimi (primo comma). In tal caso la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (secondo comma); le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché 1/3 dei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi (terzo comma); le deliberazioni sulla nomina e revoca dell'amministratore. sulle innovazioni di interesse sociale (sicurezza, barriere architettoniche, parcheggi, impianti centralizzati etc.) e sulle riparazioni straordinarie sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi (attualmente sono necessari i 2/3 dei millesimi) (quarto comma); le deliberazioni su tutte le altre innovazioni (articolo 1120, primo comma) e sulle installazioni non centralizzate di impianti autonomi (TV ed energia) sono adottate con la maggioranza degli intervenuti ed i 2/3 dei millesimi (quinto comma); l'accertamento della regolarità della convocazione all'assemblea (sesto comma) e l'obbligo di redigere il processo verbale (settimo comma).

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 1137 del codice civile, in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari attribuendo la legittimazione ad impugnare, oltre che al condomino dissenziente e all'assente, anche all'astenuto.

L'articolo 16 coordina il terzo comma dell'articolo 1138 (sull'approvazione del regolamento di condominio), con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 del codice civile (sulle attribuzioni dell'amministratore). Inoltre, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1138, la Commissione ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari né vietare di possedere animali da compagnia.

L'articolo 17 novella l'articolo 2659, primo comma, del codice civile, stabilendo che chi domanda la trascrizione nei registri immobiliari di un atto tra vivi debba presentare al conservatore una nota nella quale devono essere indicati, per i condomini, anche l'eventuale loro denominazione, ubicazione e codice fiscale.

Gli articoli da 18 a 27 della proposta di legge intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini. La disposizione prevede che per la riscossione delle somme dovute dai condomini, l'amministratore può attivare la procedura d'ingiunzione senza autorizzazione dell'assemblea; che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio i dati dei condomini morosi, affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un se-

condo momento ai condomini in regola con i pagamenti); che l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato quando la mora nel pagamento dei contributi di sia protratta per un semestre (attualmente è necessaria una specifica disposizione del regolamento condominiale).

L'articolo 19 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, in tema di revoca dell'amministratore. L'articolo 20 novella l'articolo 66 di queste in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio. La disposizione stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea che può essere trasmesso anche per posta elettronica certificata o fax - deve contenere l'ordine del giorno della stessa (principio già ampiamente affermato dalla giurisprudenza); che ogni omissione relativa alla convocazione dell'assemblea rende le delibere assunte annullabili: che l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno nel quale era prevista l'assemblea in prima convocazione; che nessuna assemblea di condominio può essere convocata nei giorni in cui ricorre una festività religiosa (riconosciuta dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato); che per velocizzare la procedura è possibile già in sede di prima convocazione dell'assemblea indicare data e luogo delle eventuali successive convocazioni.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale (caratteristiche e limiti della delega). La riforma disciplina inoltre l'assemblea per la gestione delle parti comuni a più edifici o a più condominii (ogni condominio designa il proprio rappresentante che agisce su mandato e riferisce all'amministratore del proprio condominio gli esiti dell'assemblea).

Con finalità di coordinamento, l'articolo 22 riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione, in tema di tabelle millesimali mentre l'articolo 23 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione relativo

alla revisione delle tabelle millesimali. In particolare, la proposta afferma il principio per cui la revisione delle tabelle può essere effettuata, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, nelle seguenti ipotesi: errore di calcolo materiale e mutate condizioni dell'immobile.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni di attuazione, per aggiornare il valore delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.

L'articolo 25 riscrive l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione, per introdurre una compiuta disciplina del Repertorio dei condominii istituito presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Il repertorio dovrà contenere l'anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso. Spetterà all'amministratore comunicare ogni atto soggetto ad annotazione all'Agenzia del territorio entro 30 giorni dal compimento, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 26 inserisce tre nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione. L'articolo 71-bis istituisce presso l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio il Registro degli amministratori di condominio, disciplinando i requisiti per l'esercizio della professione (godimento dei diritti civili, assenza di specifici carichi penali, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale), che viene consentito anche in forma societaria. Peraltro, la disposizione che prevede una sospensione dal registro per gravi negligenze professionali, consente l'esercizio della professione anche a coloro che non sono iscritti nel registro.

L'articolo 71-ter prevede che l'assemblea possa disporre la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'articolo 71-quater definisce le controversie in materia di condominio (al fine dell'applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria), come quelle derivanti dalla violazione o errata

applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (artt. 1117-1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione. La disposizione disciplina inoltre alcuni specifici aspetti della mediazione di queste controversie.

L'articolo 27 introduce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-bis che detta una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva esistenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Gli artt. 28, 29 e 30 hanno finalità di coordinamento sostituendo in alcune leggi speciali (su abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico e installazione di impianti televisivi) il riferimento all'articolo 1136 del codice civile con l'articolo 1120, II comma del codice civile.

L'articolo 31 definisce i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni come crediti prededucibili in caso di procedura concorsuale (conseguentemente, se il condomino fallisce il condominio avrà diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori).

Infine, l'articolo 32 novella l'articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio.

Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo la presidente nelle funzioni di relatrice, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Maria Elena STASI (PdL), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio.

Roberto ZACCARIA (PD), relatore, preannuncia l'intenzione di affrontare compiutamente il tema in esame non appena sarà approvato definitivamente dal Parlamento il decreto-legge n. 79 del 2012, che reca, nel disegno di legge di conversione, una disposizione che investe il tema in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Premettere il seguente articolo:

ART. 02.

(Disposizioni in materia di armi).

- 1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi, all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: « Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere al Ministero dell'interno».
- 2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza

ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1º gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma.

02. 01. Bruno.

Premettere il seguente articolo:

ART. 02.

(Disposizioni in materia di armi).

- 1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
- a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Na-

zionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo. ».

- *b)* l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
- « ART. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.
- 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive. ».
- 2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1º gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

02. 02. Favia.

Premettere il seguente articolo:

ART. 02.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: « Di-

partimento » è sostituita dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile » e le parole: « del Centro operativo aereo unificato (COAU) » sono sostituite dalle seguenti: « del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON) », al comma 4 le parole: « il COAU » sono sostituite dalle seguenti: « il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco ». L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate. »

02. 03. Favia.

ART. 2-quinquies.

Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Il Fondo di riserva il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 2. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o

inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 2, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

- 2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)* le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;
- *b)* alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;
- c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;
- d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;
- *e)* alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

2-quinquies. 01. Favia.

Inammissibile

Dopo l'articolo 2-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 2-sexies.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, il « Fondo regionale di protezione civile », di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 del 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 2. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 2, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.

- 2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,6 per cento »;
- *b)* alla lettera *b)* le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,6 per cento »;
- c) alla lettera c) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,6 per cento »;
- d) alla lettera d) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;
- *e)* alla lettera *e)* le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento ».

2-quinquies. 02. Favia.

Inammissibile

ART. 3.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 1.** Catanoso.

Sopprimere il comma 4.

* 3. 2. Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da

assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

** **3.** Catanoso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanzia-

menti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

** **3. 4.** Favia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

7-ter. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella | Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-

qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e modalità urgente di ripianamento della carenza di organico nella qualifica di Vigile del fuoco).

** 3. 5. Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

ART. 3-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis.

(Coordinamento delle attività aeree di spegnimento degli incendi boschivi con la flotta aerea antincendio).

- 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Ai fini di cui al comma 1, il

corso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa »;

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

c) al comma 3:

1) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

d) al comma 4, le parole: « il COAU » sono sostituite dalle seguenti: « il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

3-bis. 1. Rosato.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il se-

ART. 3-ter.

(Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco).

- 1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche a seguito dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 3 della presente legge, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.
- 3. Per il triennio 2013-2015, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente comma 2.
- 4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.

5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3-bis. 01. Lorenzin.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Procedura straordinaria per l'accesso al ruolo di Vigile del Fuoco).

- 1. Al fine urgente di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad indire un concorso straordinario per titoli riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.
- 3. Per il triennio 2013-2015 il Corpo nazionale Vigili del Fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente alla spesa autorizzata dalle vigenti disposizioni di bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente comma 2.
- 4. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga

alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente.

5. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3-bis. 02. Favia.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato « Vigili del fuoco e Soccorso pubblico », per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativocontabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
- b) istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera *b*).

* 3-bis. 03. Catanoso.

Inammissibile

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza e funzionalità dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. Al personale appartenente ai profili professionali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai quali è richiesto il diploma di laurea ovvero il diploma di laurea specialistica o magistrale, si applica il procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto di negoziazione denominato « Vigili del fuoco e Soccorso pubblico », per il personale direttivo e dirigente del medesimo Corpo ai sensi del capo V del titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle relative carriere, modificando le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) equiparare i percorsi di carriera del personale dei ruoli amministrativocontabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli del personale dei corrispondenti ruoli direttivi tecnici del medesimo Corpo;
- *b)* istituire i ruoli dirigenziali amministrativo-contabili e tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- c) stabilire i criteri per l'individuazione dei posti di livello dirigenziale dei ruoli di cui alla lettera b).
- * **3-bis. 04.** Fallica, Iapicca, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

Inammissibile

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-*ter*.

(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnicoinformatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

** **3-bis. 05.** Catanoso.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di conferire maggiore efficacia ed efficienza all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnicoinformatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

** **3-bis. 06.** Iapicca, Fallica, Terranova, Misiti, Miccichè, Grimaldi, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativocontabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

3-bis. 07. Favia.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno - Missione «Soccorso Civile» -Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

* **3-bis. 08.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Istituzione del Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi com-

prese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».
- * **3-bis. 09.** Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 57.448.388 per l'anno 2012, si provvede, quanto ad euro 27.438.036, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, quanto ad euro 30.010.352, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il quale è ridotto del medesimo importo di euro 30.010.352 per l'anno 2012.

4. 1. Favia.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

* 4. 2. Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

* 4. 3. Favia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4.01.

- 1. Il primo periodo del comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituito dal seguente:
- « 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera *a*), sono disposti nel limite di centottanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo

- il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio è fissato in sessanta giorni continuativi ».
- 2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
- 3. I richiami in servizio sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 01. Favia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.01.

- 1. Il limite massimo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al comma 3, è elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a centottanta giorni all'anno. Al fine di garantire maggiore continuità alla formazione del personale volontario discontinuo il limite minimo per ogni periodo di richiamo in servizio di cui al predetto articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, comma 3, è fissato in sessanta giorni continuativi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
- 2. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. 02. Lorenzin.

ART. 4-bis.

Premettere il seguente comma:

01. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

* **4-***bis***. 1.** Favia.

Premettere il seguente comma:

3-bis. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

* **4-bis. 2.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.1.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento delle prove di preselezione e del corso di formazione iniziale. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di preselezione e le modalità del corso di formazione iniziale ».

4-bis. 01. Lorenzin.

ART. 4-ter.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

- 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
- 2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

* **4-ter. 01.** Rosato.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

* **4-ter. 02.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione di strutture, mezzi, materiali e sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi,

degli emblemi e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

* 4-ter. 022. Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

** **4-**ter. **03.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria. della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

** **4-***ter.* **016.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

- 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti, anche di sponsorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché realizzare forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, per la promozione e gestione economica dell'immagine dei vigili del fuoco da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo di sistemi di comunicazione nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
- 2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

** **4-ter. 021.** Rosato.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per l'efficientamento energetico degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

4-ter. 04. Rosato.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

- 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la valorizzazione ambientale degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
- 2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

* **4-ter. 05.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

- 1. Al fine di conseguire piena efficienza nella gestione delle spese per il funzionamento, il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione delle strutture, dei mezzi, dei materiali e dei sistemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato a stipulare, con soggetti pubblici e privati, convenzioni, accordi e contratti per la valorizzazione ambientale degli immobili in dotazione del Dipartimento, anche mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.
- 2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

* 4-ter. 023. Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con de-

- creto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001.
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente: « 2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1º settembre 2014 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva di cui al comma 3, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando i periodi effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».
- 3. Al fine della stabilizzazione di cui al comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge.
- 4. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
- 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1º settembre 2013, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 06. Pili, La Loggia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Assunzione degli idonei delle graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Al fine di consentire l'assunzione degli idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, sono portate ad esaurimento.

4-ter. 07. Di Biagio, Giorgio Conte, Patarino.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.

- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
- 3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, a 35.342.980 euro per l'anno 2013 e a 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
- 4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.
- **4-ter. 08.** Rosato, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1.448 unità.

- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4-ter. 09. Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo

- nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 600 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di 200 unità per il 2012, 200 unità per il 2013, 200 unità per il 2014. Per le assunzioni di cui al precedente periodo si provvede mediante l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
- 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinati nel limite della misura di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
- 4. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014.
- **4-ter. 010.** Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).

- 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».
- 4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso

pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

4-*ter.* **011.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

- 1. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dal seguente: « Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:
- a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;
- *b)* presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;
- c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;
- d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera na-

zionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

4-ter. 012. Rosato, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

- 1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione « Soccorso Civile » Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
- * **4-ter. 013.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

- 1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione « Soccorso Civile » Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.
- * **4-ter. 014.** Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – O.N.A.).

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.

4-ter. 015. Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

* **4-ter. 019.** Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Vassallo, Zaccaria.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
- * **4-ter. 018.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2013 e 2014, ad euro 42.862,10 per l'anno 2015 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4-*ter.* **020.** Favia.

Inammissibile

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 2004, n. 76).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, al secondo periodo, dopo le parole: «a rotazione e» è inserita la seguente: « inderogabilmente ».

4-*ter.* **024.** Favia.

Inammissibile 5. 1. Picierno.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il se-

ART. 4-quater.

- 1. Dopo il comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è inserito il seguente:
- « 1-bis. I distaccamenti volontari saranno costituiti nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo, evitando insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio e nel rispetto dei principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche».

4-*ter.* **025.** Favia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater.

(Norma di interpretazione autentica).

- 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 sono inseriti i seguenti periodi:
- « La costituzione dei distaccamenti volontari dovrà avvenire nelle zone a più basso indice di rischio ovvero in località non raggiungibili dalle sedi permanenti più vicine, entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo. Quanto sopra evitando in particolare insediamenti che comportino sovrapposizione di competenze operative sul territorio, anche nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche».

4-*ter.* **026.** Lorenzin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Premettere i seguenti commi:

« 01. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

02. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di aggiungere le seguenti: Fondo emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

5. 2. Favia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 3. Favia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: della Giustizia e dell'Interno.

5. 4. Favia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 7-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le parole: « e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi » sono sostituite delle seguenti: « , dell'interno e della giustizia ».

5. 5. Favia.

Inammissibile

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.

6-ter. 1. Rosato, Maran, Strizzolo, Fluvi, Mariani.

Sopprimere il comma 2.

6-ter. 2. Favia.

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 2. Maurizio Turco.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2012 con le seguenti: 30 ottobre 2012.

Dis. 1. 3. Palumbo, Miotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012 ».

* Dis. 1. 5. Marinello.

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012 ».

* Dis. 1. 6. Fiano, Rosato.

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è differito al 31 dicembre 2012 ».

* **Dis. 1. 7.** Favia.

Inammissibile

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (Atto n. 487).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di

valutazione della *performance* (Atto n. 487);

visto il parere del Consiglio di Stato;

visti i rilievi della Commissione bilancio, che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 5, del regolamento, vengono trasmessi unitamente al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana (Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4698 Narducci ed abb. recante « Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana »;

rilevato che:

la disciplina recata dal testo in esame può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali », sotto il profilo sia della « tutela », sia della « valorizzazione » degli stessi;

l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente:

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004);

nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; mentre la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa »;

successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3): nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del comitato scientifico previsto dall'articolo 4,

la presenza di un rappresentante del ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione,

b) parimenti, in considerazione del fatto che la materia della valorizzazione dei beni culturali è attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e che l'ordinamento attribuisce a Roma capitale funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici e artistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del medesimo comitato scientifico, la presenza di rappresentanti della regione e di Roma capitale.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci ed abbinate, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia « ordine pubblico e sicurezza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

rilevato che:

l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nel disciplinare in via generale l'istituto della delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;

all'articolo 2, comma 2 – che individua i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa disposta dal comma 1 – la lettera *b*) prevede la « delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3 »: in tal modo la disciplina delle materie in questione (peraltro individuate generi-

camente) viene completamente rimessa al Governo, senza l'indicazione di principi e criteri direttivi né di norme generali regolatrici della materia;

il comma 3 del medesimo articolo 2 autorizza il Governo a disciplinare con regolamenti di delegificazione i procedimenti amministrativi relativi alle materie ivi elencate, vincolandolo al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti per la delega per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, disposta dall'articolo 1;

il comma 4 del medesimo articolo 2 dispone che le norme di legge che disciplinano le materie oggetto della delegificazione ai sensi del comma 3 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, demandando ai regolamenti l'elencazione delle norme abrogate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 2, sia soppressa la lettera b);
- 2) all'articolo 2, comma 3, appare necessario come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevedere le norme generali regolatrici delle materie che vengono delegificate nonché indicare le disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	61
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (Seguito dell'esame e rinvio)	50
Sui lavori della Commissione	57
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B (Seguito dell'esame e rinvio)	58
INTERROGAZIONI:	
5-06718 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-06722 Bernardini: Sulle cause del decesso di un detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova	59
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	63
AVVERTENZA	59
ERRATA CORRIGE	60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni che attengono a diversi settori, anche in seguito alle numerose modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 5, che prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

In particolare, il comma 1 prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, che risultino disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con decreto interministeriale, siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo esigenze urgenti e indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009 (L. conv. n. 33 del 2009) per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Il comma 2 dispone che quota parte delle risorse che si sono rese disponibili alla fine dell'esercizio finanziario 2011 sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, non superiore a 30 milioni di euro siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al finanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale.

Inoltre, viene stabilito che una quota ulteriore di tali disponibilità, pari a 10.073.944 euro, venga assegnata ad un apposito programma dei Ministero dell'in-

terno per il finanziamento della proroga, sino al 31 dicembre 2012 della durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno prossimo, delle 635 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 5 in esame.

Presenta, quindi, e illustra una proposta di parere favorevole nella quale si esprimono in premessa talune perplessità sulla disposizione in questione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 19 luglio 2012.

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva come la riforma in esame sia molto complessa e si proponga di ridefinire una nuova organizzazione dei tribunali secondo criteri oggettivi e omogenei.

Sottolinea peraltro la necessità pratica di analizzare dettagliatamente e con attenzione i tribunali da sopprimere, tenuto conto del fatto che molti dei Tribunali di cui si propone la soppressione occupano i primi posti nella graduatoria di buon funzionamento. Rileva, in particolare, come i tribunali della provincia di Cuneo costituiscano un importante patrimonio di servizio ai cittadini e alla comunità locale. Andrebbe quindi valutato con grande attenzione il loro ruolo prima di sacrificarli nella convinzione, molto opinabile, che la crescita dimensionale dei Tribunali realizzi immediati miglioramenti del servizio e positivi contenimenti della spesa.

Osserva come la soppressione della giustizia di prossimità sia una scommessa che desta forti perplessità: gli obiettivi della riduzione dei costi e del recupero di efficienza vengono valutati da molte fonti in causa come estremamente aleatori, mentre risultano sicuri e certi l'aumento dei costi sociali per le comunità che saranno private degli uffici giudiziari, con un elevato rischio di comprimere i diritti del cittadino all'amministrazione della giustizia. Sottolinea quindi come altre e più incisive riforme nel comparto giustizia dovrebbero essere realizzate per far crescere la fiducia dei cittadini, che richiedono da decenni, una giustizia più rapida ed efficiente.

Tornando ai tribunali della provincia di Cuneo rileva come anche dall'analisi realizzata dal Consiglio nazionale forense emerga che essi rispondono ad un'amministrazione della giustizia a misura dei cittadini e delle imprese. Per la provincia di Cuneo, pertanto, la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri appare, nel suo complesso, indiscriminata, lontana dai criteri della delega. La loro soppressione è stata oggetto di valutazioni molto approfondite a livello di enti locali, comuni, province, ordine degli avvocati, istituzioni giudiziarie, associazioni economiche, che hanno giudicato negativamente la proposta del Governo.

Si sofferma, in particolare, sulla soppressione del tribunale di Saluzzo che comporterebbe un notevole aggravio per i cittadini di questo vasto territorio, dovuto soprattutto alla maggiore difficoltà di accedere ai servizi; le distanze rischierebbero di essere raddoppiate con gravi disagi soprattutto per gli utenti che devono servirsi di mezzi pubblici. avrebbe, inoltre, un ulteriore aggravamento del carico di pendenze civili, penali, esecutive a danno di strutture già congestionate. Tutto ciò determinerebbe l'eliminazione di un centro giudiziario efficiente – sede di un importante istituto penitenziario – nel quale si sta da tempo sperimentando il « processo civile telematico» per una maggiore rapidità della macchina giudiziaria; nonché ripercussioni negative anche sull'organizzazione del carcere saluzzese con un conseguente aumento dei costi relativi al trasferimento dei detenuti nelle altre sedi.

Osserva come le ragioni del mantenimento ed anzi del « potenziamento » del predetto tribunale sarebbero molteplici. Evidenzia, in particolare: l'estensione e specificità territoriale del suo circondario; l'economicità dei costi di struttura; la produttività economica; la possibilità di un suo ampliamento, confermata dal comune, in vista di possibili accorpamenti di altri territori; l'efficienza e modernità dell'ufficio grazie all'avvenuta integrale attivazione del processo civile telematico in tutte le materie (unico piccolo tribunale in Italia); la produttività dell'ufficio; l'esistenza di un'importante struttura carceraria; la presenza di rilevanti attività economiche sia industriali che agricole.

Ritiene che sarebbe, altresì, necessario inserire quei correttivi che tengano conto, presidio per presidio, di parametri oggettivi quali il rapporto con il territorio, la velocità di smaltimento delle pratiche, la durata delle cause, la presenza di carceri, i costi e i ricavi, onde consentire la più efficace amministrazione della giustizia calata nel territorio e nelle concrete realtà dei cittadini e delle imprese.

Nel concludere ricorda come la scelta di sopprimere le sedi giudiziarie di Saluzzo, Mondovì e, sia pure per qualche anno, Alba, non sia in realtà una novità da ascrivere a questo Governo, trovando un precedente nella modifica della geografia giudiziaria voluta da Benito Mussolini con motivazioni non dissimili nella sostanza da quelle attuali.

Luigi VITALI (PdL) esprime un giudizio negativo sul provvedimento in esame, che appare adottato in palese violazione dei criteri di delega. Ritiene che il Governo abbia optato per la soluzione più semplice, omettendo di compiere un'accurata analisi territorio per territorio finalizzata ad un incremento dell'efficienza del servizio giustizia e limitandosi invece a sopprimere il maggior numero possibile di uffici giudiziari e di uffici del giudice di pace. Osserva con rammarico come questa fosse invece una grande occasione per realizzare finalmente una seria revisione della geografia giudiziaria in un'ottica di efficienza e razionalizzazione.

Esprime comprensione per le preoccupazioni rappresentate da taluni colleghi con riferimento a territori che si vedranno privati degli uffici giudiziari in base ad una delega interpretata soggettivamente dal Governo e senza che si realizzino risparmi di spesa. Non sembra infatti che sia stato adeguatamente valutato neanche l'aspetto degli ingenti costi connessi all'accorpamento degli uffici giudiziari.

Preannuncia sin d'ora il proprio voto contrario su una eventuale proposta di parere favorevole ed auspica che tale posizione di contrarietà sia condivisa dalla maggioranza nella Commissione. Precisa, tuttavia, di ritenere ancora possibile che si ragioni e che si rifletta, a prescindere da ogni forma di campanilismo, per non perdere l'occasione di realizzare una buona riforma della geografia giudiziaria, che si basi su un attento studio dei dati a disposizione del Ministero della giustizia e su criteri realmente oggettivi e commisurati alle effettive esigenze dei territori. Auspica quindi che vi possa essere un'apertura da parte del Governo.

Vincenzo TADDEI (PT) interviene per evidenziare alcuni aspetti problematici che, a suo avviso, non sono stati accuratamente esaminati nella fase di elaborazione della nuova ripartizione delle sedi giudiziarie nel nostro Paese, con particolare riferimento alla regione Basilicata.

Evidenzia quindi come il tribunale di Melfi, in Basilicata, sia collocato in del un'area nevralgica Mezzogiorno, quella cioè che funge da cerniera tra le contermini regioni della Puglia e della Campania, rispetto alle quali ha sempre svolto e continua a svolgere, con tutta la Basilicata nord-occidentale, una funzione di cuscinetto isolante, che ha impedito, finora, il dilagare della delinquenza organizzata in vaste aree della parte peninsulare, come dimostrano i risultati conseguiti nel passato nella severa lotta alla criminalità organizzata, che pure ha tentato - ma senza successo proprio per la funzione di presidio svolta dal tribunale di Melfi e dalla sua procura – di estendere la propria influenza su questi territori.

Non di secondo piano è la considerazione che l'area interessata è nevralgica per l'intera economia della regione Basilicata, visto l'insediamento della FIAT e del suo indotto, e che proprio la presenza del tribunale ha fatto da deterrente alle infiltrazioni malavitose.

Segnala inoltre la presenza a Melfi del « supercarcere » che rappresenta una struttura capace di contenere circa 220 detenuti.

L'eventuale accorpamento – come delineato nello schema di decreto legislativo – al tribunale di Potenza, comporterebbe determinanti conseguenze negative, di gran lunga maggiori rispetto ai risibili esiti positivi, sia in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio giustizia, sia in termini di risparmio economico, che in termini di impoverimento infrastrutturale, sociale e democratico dei territori interessati.

In primo luogo si determinerà un notevole aggravio del carico processuale del tribunale di Potenza, già sovradimensionato rispetto alle effettive capacità, come dimostrano le statistiche nazionali sull'efficienza dei Tribunali che censiscono agli ultimi posti il tribunale di Potenza, con disservizi enormi ed intollerabile allungamento dei tempi processuali.

Ne consegue inoltre l'impossibilità logistica per il tribunale di Potenza di assorbire il carico del tribunale di Melfi, atteso che già attualmente la struttura del palazzo di giustizia di Potenza è soggetta a continui interventi nel disperato, e non sempre felice, tentativo di guadagnare spazi vitali alle attività degli uffici amministrativi e di quelli giudiziari, che crescono sempre di numero ed occupano stanze di dimensioni sempre più ridotte. L'arrivo dei dipendenti, dei magistrati e dei carichi di ruolo dal tribunale di Melfi, porterebbe al collasso l'organizzazione logistica del tribunale di Potenza. paralizzando definitivamente l'attività giudiziaria.

Infine evidenza come abolire l'unica sede distaccata di tribunale, quella di Pisticci, sempre in Basilicata, significherebbe ridurre la presenza dello Stato in un'area, quella del Metapontino, particolarmente esposta ad infiltrazioni malavitose provenienti dalla Calabria e dalla Puglia, attenuando, in modo sensibile, il contrasto alla criminalità che sino ad oggi è stata ed è sotto controllo, garantendo, in questo territorio, lo stato di diritto.

Per queste ragioni, chiede al Governo di rivedere l'attuale ipotesi di ripartizione delle sedi giudiziarie prevista per la regione Basilicata.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come non si possa non prendere atto dello scarso successo del provvedimento in esame, che si basa su un errore concettuale, che è quello di avere identificato un «criterio medio» che non tiene delle specifiche situazioni territoriali e che potrebbe funzionare solo in un Paese caratterizzato da una sostanomogeneità territoriale. conto delle caratteristiche del territorio italiano sarebbe stato, invece, doveroso partire da una base territoriale rappresentata dai distretti dei tribunali e dall'analisi, per ciascuno di essi, delle caratteristiche e peculiarità.

Ritiene che un ulteriore errore sia rappresentato dal criterio di economicità, applicato senza disporre di un quadro informativo chiaro e preciso della situazione degli immobili, delle spese dei distretti, della congruenza delle piante organiche effettive e di quant'altro possa consentire di valutare le conseguenze dell'accorpamento tra uffici giudiziari. Sottolinea, d'altra parte, come la relazione tecnica allegata al provvedimento sia meramente teorica e come ciò sia dimostrato dal fatto, peraltro evidenziato nel corso delle audizioni, che essa preveda risparmi di spesa anche nel periodo anteriore alla produzione degli effetti del provvedimento e, segnatamente, nei 18 mesi previsti dall'articolo 10, comma 2.

Sottolinea inoltre come gli accorpamenti previsti pongano problemi seri e irrisolti che riguardano anche la destinazione del personale, segnalando come la presenza di spazi e immobili disponibili per la realizzazione degli accorpamenti sia solo in questa fase oggetto di verifica, da parte della Commissione e sulla base della documentazione dalla stessa raccolta.

Ricorda come la delega abbia avuto un percorso parlamentare che sostanzialmente non ha consentito alle Camere di esaminarla. Esistendo una delega, ritiene preferibile che questa sia esercitata, ma sottolinea come il Governo debba essere considerato l'unico responsabile dei gravi errori tecnici commessi nell'esercizio della stessa.

Osserva come alcuni colleghi abbiano richiamato il criterio della presenza della criminalità organizzata sul territorio per superare la logica omologatrice del « tribunale ideale ». Rileva peraltro come su tutto il territorio siano diffuse varie forme di criminalità e come tutti i criteri della delega, compreso quello della criminalità organizzata, debbano essere applicati in modo omogeneo sul territorio.

Sottolinea come la Commissione possa esprimere un parere nel quale siano contenute indicazioni specifiche con riferimento a determinati territori, ma possa anche indicare criteri di equità e ragionevolezza conformi alla delega. Il lavoro dei relatori risulta quindi delicato e complesso, anche in ragione delle pressioni esercitate dai territori. Appare peraltro essenziale che sia il Governo a rivedere il lavoro svolto, tenendo conto che non esistono tribunali ideali ma esigenze specifiche di specifici territori e la più generale esigenza di distribuire i presìdi di giustizia sul territorio in modo razionale ed efficiente. Invita quindi il Governo a tenere conto dei pareri che saranno espressi dalla Camera e dal Senato, nell'ottica del contenimento della spesa ma pur sempre nell'interesse della giustizia.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) intende dare atto in premessa che il Ministro ha ereditato il provvedimento all'esame della Commissione dal precedente Governo ed ha, comunque, ritenuto prioritario l'impegno di dare seguito e attuazione a quella delega, conferita all'esecutivo con legge n. 148 del 2011, diretta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Una rivisitazione delle circoscrizioni giudiziarie attesa, sollecitata da tempo, finalizzata, come è, ad una razionalizzazione ed efficientizzazione della macchina della giustizia, diventata urgente ed indifferibile.

Ricorda come sia stato più volte sottolineato, anche dallo stesso Ministro, che il provvedimento è fuori dalla logica della spending review, rispondendo piuttosto alla necessità di un funzionamento degli uffici in grado di assicurare adeguata risposta al bisogno di giustizia dei cittadini.

Con evidente intenzione di terzietà, la delega, con riferimento ai tagli dei cosiddetti « tribunali minori », ha vincolato il Governo al rispetto di criteri « oggettivi e omogenei », espressamente indicati, oltre che a precisi principi vincolanti, con il rischio scontato di considerare uguali territori diversi e di svincolare le analisi dell'impatto da fattori specifici, invece

fondamentali per assicurare coerenza interna alla nuova geografia giudiziaria disegnata.

Procede quindi all'esame, in particolare, delle scelte adottate per la Calabria, regione che meglio conosce, per essere calabrese ed eletta in quella regione, partendo da Lamezia Terme; precisa di voler condurre un'analisi « terza », di merito dunque, partendo proprio dalla valutazione della piena coerenza dei tagli effettuati con i criteri indicati, ma con metodo integrativo e comparativo, per una realistica ed esaustiva visione complessiva.

Anticipa la sua forte perplessità in ordine alla decisione di dare seguito letterale alle indicazioni della relazione tecnica del Ministero che ha prodotto il taglio di quattro tribunali in Calabria, tra cui Lamezia Terme e Castrovillari, che definirebbe da subito insopprimibili, fatte salve considerazioni aggiuntive su Rossano e Paola, atteso che esiste una « questione Calabria », già emersa in Commissione antimafia, relativamente all'alto tasso di criminalità organizzata che rende necessario ed indispensabile ogni presidio di legalità in quella regione.

Entra quindi nel merito, partendo da Lamezia Terme, la cui realtà giudiziaria ben conosce.

Con riferimento al carico di lavoro ed alle sopravvenienze è emerso con chiarezza dalle relazioni pervenute alla Commissione Giustizia della Camera (Consiglio dell'ordine degli avvocati, Consiglio giudiziario, forze sindacali, associazioni) l'oggettivo, rilevante errore di calcolo in cui è incorsa la Commissione, ove si consideri infatti che, nel quinquennio individuato (2006-2010) rispetto al numero dei magistrati in organico (15), la presenza effettiva risulta essere stata solo di dodici. I risultati perciò di entrambe le operazioni (carico di lavoro e sopravvenienze) danno un indice superiore a quello medio – minimo al di sopra del quale una circoscrizione giudiziaria è stata giudicata dalla commissione ministeriale meritevole di essere mantenuta. Infatti, il numero effettivo totale dei procedimenti definiti nell'arco di tempo considerato, è pari a 46.625, con una media di 9.325, dato assai distante da quello di 8.100, rilevato nella scheda ministeriale, in un rapporto reale di 777.08 per magistrato. Sicché i dati, se letti in riferimento al numero dei giudici in servizio, risultano assolutamente rispettosi dei parametri fissati dal gruppo di lavoro ministeriale.

Risulta altresì superfluo sottolineare che un organico completo avrebbe assicurato un significativo aumento della produttività dell'ufficio giudiziario.

Con riferimento all'estensione del territorio e al numero degli abitanti, a parte la considerazione che Lamezia Terme è per densità abitativa la terza città della Calabria, in controtendenza rispetto ad altri comuni, per incremento costante della popolazione, in quanto area baricentrica e strategica della Regione, sono ventiquattro i comuni nella circoscrizione giudiziaria che fa capo al tribunale di Lamezia Terme, di cui 14 classificati come comuni di collina e 10 di montagna. Le precarie infrastrutture, le difficoltà di spostamento in periodi invernali, in auto o con mezzi pubblici, costituiscono dati importanti per una riconsiderazione della scelta effettuata.

Con riferimento alla criminalità organizzata: le relazioni del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza e del prefetto di Catanzaro, facilmente acquisibili per il tramite del Ministero degli Interni; i dati forniti dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme al procuratore nazionale Antimafia dottor Piero Grasso, sull'esistenza di una « zona grigia » e di preoccupanti infiltrazioni di soggetti in odore di mafia nel tessuto imprenditoriale sano del lametino, attraverso iniezioni di capitale illecito punto che la Procura di Lamezia Terme, in Italia, risulta seconda per bacino di utenza solo a quella di Milano in materia di misure di prevenzione, per sequestri preventivi e ordinari di beni frutto di reimpiego di capitali illeciti; le recenti audizioni in Commissione giustizia della Camera e prima in Commissione antimafia, unitamente al procuratore generale Consolo, del procuratore della DIA Lombardo sull'impatto del provvedimento in relazione alla 'ndrangheta, oltre che alla criminalità organizzata, non lasciano dubbi sulla specificità della richiamata « questione Calabria » e sulla necessità, nel caso di specie, di mantenere il tribunale e la procura di Lamezia Terme. Un territorio questo « appetito » dalla 'ndrangheta per la sua centralità, la comoda viabilità, vista la presenza dell'autostrada, dell'aeroporto e di un importante snodo ferroviario.

Con riferimento alle osservazioni del collega Contento in merito al criterio della criminalità organizzata, sottolinea come importanti operazioni investigative concluse con successo, con numerosi arresti di componenti di famiglie tristemente note alla DIA e altre assai delicate in corso, dimostrino proprio la necessità, non solo di mantenere, ma di rafforzare l'importante presidio di legalità in una città che, peraltro, ha registrato negli ultimi dieci anni per ben due volte lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa e che il CSM ha qualificato, già in altra stagione con formale pronuncia, «insopprimibile» pur non trattandosi di un tribunale provinciale. Del resto è emerso con chiarezza, anche dai dati forniti dallo stesso consiglio giudiziario, l'impossibilità per Catanzaro di sostenere il carico aggiuntivo di lavoro del tribunale di Lamezia Terme e la certezza di una conseguente risposta disfunzionale, non solo rispetto all'obiettivo di efficienza della giustizia perseguito dallo schema di decreto legislativo, ma addirittura rispetto alla ratio fondante il medesimo.

Approfondendo le problematiche relative a Lamezia, aggiunge un'ulteriore considerazione sicuramente importante in tempi di *spending review*, sottolineando come il suo tribunale abbia adottato, primo in Italia, il piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia, che è bene demaniale e come, con recente delibera di giunta, il comune si sia assunto l'onere di sostenere, con propri fondi, eventuali spese di manutenzione, ammo-

dernamento o ampliamento del Palazzo di giustizia. Né si può trascurare di ricordare, in questa sede, le voci « terze », certo non locali, che si sono levate a sostegno e per il mantenimento di questo antico, prestigioso, oltre che virtuoso, tribunale. Cita per tutti il Sole 24 Ore che in un articolo del 14 Giugno 2011 definiva Lamezia « il fortino delle cosche ».

Estendendo l'analisi agli altri tribunali calabresi, tutti meritevoli di attenzione per il contesto socio-ambientale ed economico particolarmente difficile, che raccomanda all'attenzione del Governo, ritenendo che altri colleghi sicuramente meglio di lei possano rappresentarlo, si sofferma, tuttavia, su quello di Castrovillari per ragioni di assoluta evidenza: si tratta, infatti, di un comune assai decentrato rispetto al capoluogo di provincia Cosenza (è nota la grande sfida, mai vinta, di elevarla a provincia) che ha investito ben 16 milioni di euro nella realizzazione di un nuovo palazzo di giustizia. Buon senso, rispetto del principio costituzionale di buona amministrazione (sancito dall'articolo 97 della Costituzione), valutazione del contesto infrastrutturale, impongono un approfondimento doveroso.

D'altronde ritiene di non potersi esimere dal segnalare al Governo la denuncia formale, acquisita agli atti della Commissione Giustizia, di errori gravi nella rappresentazione cartografica, delle collocazioni delle sedi giudiziarie e delle distanze tra tribunali, tra tribunali e comuni circondari, altresì in relazione ai servizi pubblici effettivamente presenti, che si leva dalla provincia di Cosenza e che richiede perciò una puntuale verifica, proprio in ordine al reale rispetto di tutti i criteri fissati nella deroga e posti a base dei tagli effettuati in quella provincia e, più in generale, nel territorio calabrese.

Rileva dunque come Lamezia e Castrovillari costituiscano due esempi per dire che, in coerenza con le stesse dichiarazioni del Ministro, la letterale applicazione della relazione ministeriale non significa sbarrare la strada a modifiche fondate su ragioni di merito, mai di campanile, pur nel rispetto di un sentire civile che si ribella all'idea di perdere segni e strumenti che rendono comunque visibile la presenza dello Stato sul territorio. Sente perciò doveroso, per onorare la funzione che svolge, invitare il Governo, e il Ministro Severino in particolare, ad una attenta riflessione su tutte le osservazioni che emergeranno in questo dibattito che - ne è sicura offriranno l'opportunità di modificare, con equilibrio e sapienza, quel tanto che serve per garantire la piena corrispondenza delle scelte a tutti i criteri dati e rendere coerente il decreto legislativo con la mission che si propone, che il Ministro persegue con determinazione apprezzabile, sicuramente condivisibile, nell'interesse della giustizia e del Paese. Ma la Calabria è, purtroppo, questione assai delicata, che chiama il Parlamento ed il Governo a valutazioni attente e ponderate, misurate sugli effetti di breve e medio periodo che, senza sottrarre la regione all'indispensabile processo di ammodernamento avviato nel Paese, ne sappia cogliere le specificità ed ad esse adegui ogni scelta.

Pasquale CIRIELLO (PD) rileva come il provvedimento in oggetto sia uno dei più delicati all'esame della Commissione. Fa presente di avere ricevuto, come molti altri colleghi, sollecitazioni provenienti dai territori e sottolinea come tale situazione determini uno stato di disagio, dal quale, a suo giudizio, si può uscire solo applicando criteri interpretativi della delega caratterizzati dalla massima linearità. Deve trattarsi, segnatamente, di criteri comprensibili all'esterno, spiegabili a tutti i cittadini, altrimenti si potrebbe ritenere che sia preferibile rinunciare alla riforma. Precisa di non condividere questa posizione estrema, riconoscendo tuttavia come essa abbia una sua coerenza teoricamente difendibile.

Ritiene che sia doveroso seguire un principio di omogeneità nell'applicazione dei criteri di delega. Cita, a titolo esemplificativo, l'audizione del procuratore Messineo che, con argomentazioni che non intende in alcun modo confutare, ha sostenuto la necessità di non sopprimere i tribunali di Sciacca e Marsala. Rileva, tuttavia, come in Italia esistano territori che si trovano nella stessa situazione e come sarebbe difficile spiegare le ragioni di una disomogenea applicazione dei criteri a territori con esigenze identiche o analoghe.

Sottolinea inoltre l'importanza del criterio dell'insularità, atteso che il servizio giustizia deve essere reso in condizioni di tendenziale parità a tutti i cittadini e su tutto il territorio.

Sotto il profilo della tenuta istituzionale del provvedimento, ritiene che si debbano evitare fusioni tra uffici giudiziari appartenenti a regioni diverse, perché in tal modo si creerebbe un ibrido di difficile gestione, foriero di nuovi conflitti, campanilismi anche regionali e disfunzioni gestionali. Rileva inoltre come il provvedimento si basi su un parametro, l'articolazione territoriale a base provinciale, che è anch'esso oggetto di riforma e ridefinizione. Riterrebbe quindi ragionevole un intervento normativo volto a differire il termine di esercizio della delega in attesa che il quadro delle province sia definito.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva come forse non si sia ben compreso cosa significhi in concreto sopprimere un ufficio giudiziario e di quale scelta grave e drammatica si tratti. Una simile decisione non può essere presa con tagli netti e drastici, ma all'esito di una valutazione fatta ufficio giudiziario per ufficio giudiziario, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e andando anche oltre il mero dato numerico. Ritiene che il parametro irrinunciabile sia rappresentato dalla presenza di una particolare densità criminale in taluni territori, poiché in questi casi non può mancare il presidio di giustizia, anche a costo di sopprimere uffici giudiziari in altri territori dove non sussista tale esigenza. Ritiene che questa sia una premessa oggettiva e ineliminabile, che nulla ha a che vedere con la tendenza al corporativismo territoriale: tendenza che, anzi, deve essere assolutamente eliminata. Cita, a titolo esemplificativo, il caso del tribunale di Lucera, che oggettivamente rappresenta l'unico presidio specialistico, ineliminabile, contro la criminalità garganica; rileva altresì come anche in altre regioni, come la Calabria e la Sicilia, vi siano presidi ineliminabili, che non possono certamente essere soppressi in una logica di risparmio di spesa.

Federico PALOMBA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Sui lavori della Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) segnala alla Commissione che da questa mattina i sindaci di alcuni dei comuni le cui sedi giudiziarie verrebbero soppresse qualora divenissero definitive le scelte compiute dal Governo nello schema di decreto legislativo di riforma della geografia giudiziaria, attualmente all'esame del Parlamento, si trovano a Piazza Montecitorio per chiedere di essere sentiti dalla Commissione al fine di rappresentare le ragioni per le quali non si dovrebbe procedere a tale soppressione. A suo parere, sarebbe opportuno accedere a questa richiesta, ritenendo che la Commissione debba sentire chi ha delle argomentazioni da sottoporle in vista dell'espressione di un parere estremamente delicato.

Federico PALOMBA, presidente, dichiara di comprendere e condividere nel merito le osservazioni dell'onorevole Di Pietro, tuttavia non può non far presente che la decisione in merito deve essere presa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che al momento non risulta essere convocato. Si tratterebbe di una decisione inerente all'istruttoria relativa allo schema di decreto sulla geografia giudiziaria non diversa da quella già presa per determinare le audizioni da svolgere.

Cinzia CAPANO (PD), prendendo atto della precisazione del Presidente, invita la presidenza a convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Paolo SISTO (PdL), constata la difficoltà di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fa presente che ciascun deputato, nell'esercizio delle proprie prerogative, può incontrare tutti coloro che ritenga utile sentire nell'ambito della propria attività istituzionale. Nel caso in esame, i deputati della Commissione potrebbero incontrare immediatamente i sindaci che ne facciano richiesta, per potere così valutare le loro osservazioni.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiarando di condividere lo spirito costruttivo dell'intervento dell'onorevole Sisto, preannuncia la propria intenzione di incontrare personalmente i sindaci che chiedono di essere sentiti dalla Commissione Giustizia.

Federico PALOMBA, presidente, prendendo atto dell'intervento dell'onorevole Di Pietro ed annunciando che anche lui incontrerà i sindaci che ne facciano richiesta, avverte di aver sentito nel frattempo per le vie brevi il Presidente della Commissione, onorevole Giulia Bongiorno, alla quale ha rappresentato la richiesta dell'onorevole Capano di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per accedere alla richiesta dell'onorevole Di Pietro. A tale proposito, dichiara che il Presidente della Commissione ha precisato che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha stabilito che la Commissione avrebbe proceduto, come ha fatto, ad alcune audizioni mirate di magistrati e di rappresentanti di associazioni rappresentative di magistrati e avvocati, limitandosi a sentire, per quanto attiene alle diverse realtà locali, i rappresentanti dell'ANCI. Per tale ragione non si ritiene di accedere alla richiesta dell'onorevole Capano.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 luglio 2012.

Federico PALOMBA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricordando quanto stabilito nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione alle ore 15 di martedì 18 settembre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.55.

5-06718 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, prende atto dell'informazione fornita dal Governo, che riferisce come il detenuto in questione non abbia tentato il suicidio, ma abbia posto in essere un gesto autolesivo per attirare l'attenzione. Rileva peraltro come la risposta fornita sia sotto altri profili incompleta, dichiarandosi pertanto parzialmente soddisfatta.

5-06722 Bernardini: Sulle cause del decesso di un detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita, che appare incompleta, risultando peraltro evidente come il detenuto Rigolon non sia stato prontamente e adeguatamente assistito, tanto è vero che la magistratura inquirente ha chiesto il rinvio a giudizio del medico di guardia. Le risulta inoltre che questo non sia il primo caso nel quale un detenuto è morto dopo avere chiesto assistenza e non essere stati creduto dal personale sanitario.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Atto n. 455.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

C. 5117 Governo.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Ulteriore nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle* guenti: « del Pr *Commissioni parlamentari* del 24 luglio concernente il 2012, a pagina 30, seconda colonna, seconda riga, le parole: « legislativo recante (Atto n. 488) ».

nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (Atto n. 494) » sono sostituite dalle seguenti: « del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (Atto n. 488) ».

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario;

ritenuto che il processo di revisione della spesa pubblica e di reperimento delle risorse necessarie, anche in un momento di grave crisi economico-finanziaria, debba essere comunque attuato in modo razionale, selettivo e tale da non pretermettere forme qualificanti di tutela dei cittadini come quella rappresentata dal

Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura;

ritenuto altresì che il bilanciamento di interessi alla base della disposizione in esame, che ritiene recessivo l'interesse a dare un ristoro economico alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, appaia discutibile, per quanto si tratti di valutazione di merito di competenza della I Commissione;

espresso l'auspicio che le risorse necessarie possano trovare ulteriori e diverse fonti di finanziamento;

per quanto di competenza ed in considerazione del grave momento di crisi economico-finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Interrogazione n. 5-06718 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alla richiesta di chiarimenti in merito al riferito tentato suicidio di Ramzi H. presso la C.C. di Torino Lorusso e Cutugno, si comunica che non si è trattato di un tentativo di suicidio, bensì di un gesto autolesivo posto in essere dal predetto detenuto per attirare l'attenzione.

Il Ramzi, infatti, non ha ingerito un mix letale di alcool e candeggina », ma un detersivo per piatti, che ha vomitato ancor prima dell'arrivo degli operatori e del personale del 118. Sono stati i sanitari che, per consentire l'immediata effettuazione della gastroscopia e degli esami del sangue, hanno ritenuto opportuno di portarlo, comunque, presso il nosocomio più vicino.

Si segnala, peraltro, che il Ramzi non è mai stato in fin di vita, né tantomeno è mai stato ricoverato in prognosi riservata ed anzi, uscito dal penitenziario di Torino alle ore 20,30 del 2 gennaio 2012, una volta espletati gli esami necessari, ne ha fatto rientro alle ore 22,45 della stessa giornata, con un regolare foglio di dimissioni.

Con il ristabilirsi delle sue condizioni di salute è stato anche possibile riallocarlo nella sezione detentiva di appartenenza; soltanto per precauzione, è stato sottoposto a grande sorveglianza, fermo restando nei suoi confronti le misure trattamentali di attenzione, comunemente poste in essere nell'istituto.

Ciò posto, si fa presente che presso l'istituto di Torino sono in servizio n. 19 educatori (di cui 2 legittimamente assenti); inoltre, è attualmente in vigore una convenzione con 13 esperti *ex* articolo 80 legge n. 354 del 1975.

Interrogazione n. 5-06722 Bernardini: Sulle cause del decesso di un detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alle cause del decesso di Federico Rigolon presso la Casa di Reclusione di Padova, si comunica che il predetto era ristretto presso l'istituto padovano a far data dal 13 agosto del 2005, con un fine pena fissato all'8 marzo del 2027.

Dalla documentazione acquisita dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che alle ore 17.00 circa del 17 aprile del 2011, i due compagni di camera del Rigolon hanno segnalato all'agente di Polizia Penitenziaria addetto al servizio vigilanza che il Rigolon era disteso sul letto e non dava segni di vita.

Il sanitario di turno è stato immediatamente allertato ma, dopo aver tentato inutilmente di rianimarlo, ne ha dovuto constatare l'avvenuto decesso.

Dalla certificazione sanitaria, risulta altresì, che il Rigolon, proprio il giorno prima del suo decesso, era stato sottoposto a visita medica, poiché accusava dolori epigastrici. Il medico di guardia dottoressa D'Agnese Orizia, pur se sollecitata dal paziente, non aveva ritenuto necessario il suo trasferimento in ospedale e si era, quindi, limitata a prescrivere una normale terapia. Anche la mattina dell'evento letale, il detenuto era stato accompagnato presso l'infermeria del penitenziario perché continuava ad accusare dolori epigastrici e, quivi, era stato nuovamente visitato dalla dottoressa D'Agnese Orizia, che gli aveva somministrato una terapia, autorizzandone il rientro in reparto.

Peraltro, nel corso della visita, il Rigolon si era lamentato della condotta del medico, affermando che avrebbe sporto denuncia per le cure non adeguate. Ciò posto, si rappresenta che dagli esiti della visita ispettiva, demandata al Provveditorato regionale per il Triveneto, non sono emersi profili di responsabilità in capo al personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'Istituto di Padova, dove il Rigolon è deceduto a causa di « infarto miocardico », così come accertato in sede di autopsia. La Commissione ispettiva ha, infatti, appurato che il personale penitenziario « si è prodigato con il consueto spirito di collaborazione e di attenzione, quotidianamente profuso nei confronti dell'utenza custodita ».

Si segnala, altresì, che sulla vicenda in questione sono state svolte indagini da parte della Procura della Repubblica di Padova. All'esito degli accertamenti eseguiti dalla locale Squadra Mobile ed in esito alle conclusioni di una specifica consulenza tecnica medico legale, la magistratura inquirente ha richiesto, in data 14 dicembre 2011, il rinvio a giudizio del medico di guardia dottoressa D'Agnese Orizia.

Al predetto sanitario è stato contestato il reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 codice penale, per avere, nella sua qualità di Medico di Guardia presso la Casa di Reclusione, cagionato la morte di Rigolon Federico, con condotte negligenti imperite ed imprudenti, consistite, in particolare nell'avere omesso « di diagnosticare tempestivamente un quadro di infarto del miocardio già apprezzabile al momento della visita ».

Il procedimento penale, così come comunicato dall'interpellata Autorità giudiziaria, è attualmente in corso.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone, sui criteri e le modalità adottati per la definizione del prezzo di vendita degli alloggi della Difesa in corso di dismissione (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	66
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo base C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione del Senato e abbinate (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	66
SEDE REFERENTE:	
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Seguito dell'esame e rinvio)	67
INTERROGAZIONI:	
5-06344 Ginefra: Sulla candidatura a sindaco di Giovinazzo del Comandante della locale stazione dei carabinieri	68
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	70
5-06820 Schirru: Sulle iniziative del Governo per assicurare una maggiore tutela dei lavoratori nella indizione di gare d'appalto per i servizi di pulizia di alcune basi militari sarde	68
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	71
5-06860 Pes: Sulle iniziative del Governo per la riduzione dei pericoli di danno ambientale e per la salute umana derivanti dalle attività svolte nel poligono militare di Salto di Quirra	69
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73
5-07278 Verini: Sull'erogazione per il 2012 del contributo per le associazioni combattenti- stiche e partigiane	69
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone, sui criteri e le modalità adottati per la definizione del prezzo di vendita degli alloggi della Difesa in corso di dismissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Filippo MILONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Aldo DI BIAGIO (FLpTP), Francesco BOSI (UdCpTP), Maria Grazia LAGANÀ FORTU-GNO (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde ai quesiti posti e alle osservazioni formulate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

Nuovo testo base C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione del Senato e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, relatore, osserva che il testo in esame reca norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo.

Ricorda che la Commissione Affari Costituzionali del Senato aveva approvato in sede deliberante un testo unificato. Quest'ultimo è stato però modificato dalla Commissione di merito, allo scopo di superare una valutazione contraria della Commissione Giustizia.

Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, attribuisce la facoltà di denunciare alle forze di polizia o alla polizia locale la scomparsa di una persona a chiunque sia venuto a conoscenza dell'allontanamento della persona stessa dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora, senza peraltro modificare la disciplina concernente gli obblighi di denuncia da parte di privati (articolo 333 del codice di procedura penale).

Tale facoltà è tuttavia subordinata al fatto che sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa essere derivato a tale persona un pericolo per la vita o per la sua incolumità (articolo 1, comma 1). Il comma 2 prevede che, quando la denuncia è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presìdi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati (CED), presso il Ministero dell'interno. Ai sensi del comma 3, ai presentatori della denuncia deve essere immediatamente rilasciata una copia della medesima.

Il comma 4 dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche, dandone contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario. Ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse è istituito con decreto del Ministro dell'Interno, con compiti di monitoraggio, studio ed analisi dei dati e delle informazioni acquisite dai soggetti pubblici e privati. Nel disciplinare le procedure concernenti le attività di ricerca, si stabilisce, in particolare, che il prefetto, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, possa valutare anche l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

In base al comma 5, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia, il denunciante deve darne immediata comunicazione alle forze di polizia. Quanto agli adempimenti dei pubblici uffici derivanti dalla presente legge, il comma 6 stabilisce che siano realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, il comma 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala che il testo trasmesso alla Commissione non reca disposizioni – che erano invece contenute in alcune proposte di legge abbinate – che involgevano più o meno direttamente le competenze della Commissione stessa, quali, ad esempio quelle concernenti l'istituzione del Comitato interforze sulle persone scomparse. Pertanto, non ravvisandosi nel provvedimento profili problematici sul piano delle competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.35.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative.

Augusto DI STANISLAO (IdV), relatore, si sofferma sulla problematica, già emersa in Commissione, di identificare in modo puntuale la platea dei soggetti interessati. Il testo attuale riconosce la promozione a titolo onorifico solo a coloro che abbiano già usufruito dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (ora abrogata). Tale legge reca una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali, a favore dei « profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate » (nonché per ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra), indicando esplicitamente come destinatari i dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici. Tuttavia essa è stata estesa dall'articolo 5 della legge n. 824 del 1971, in quanto applicabile e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo.

Alla luce delle difficoltà emerse nel definire in modo diretto i potenziali beneficiari della promozione, la soluzione più adatta appare dunque quella di riferirsi a un procedimento già svolto e concluso di identificazione dei « profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace ».

Pertanto la formulazione attuale è certamente idonea a tale scopo e rende superflua ogni ulteriore attività di accertamento sul possesso delle qualifiche soggettive.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel ricordare il grande valore sul piano del riconoscimento simbolico a questi cittadini italiani che hanno reso servizio alla nazione nelle Forze armate, avverte che la proposta di legge in esame sarà trasmessa per il parere alle Commissioni competenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.

5-06344 Ginefra: Sulla candidatura a sindaco di Giovinazzo del Comandante della locale stazione dei carabinieri.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto degli elementi di chiarificazione forniti dal sottosegretario. Evidenzia, comunque, che la portata dell'atto di sindacato ispettivo è più ampia rispetto al caso concretamente portato a riferimento e afferisce al problema dell'inadeguatezza della normativa vigente a garantire, da un lato, il diritto dei militari di partecipare alle competizioni elettorali, dall'altro, il corretto svolgimento delle competizioni stesse. Infatti, la presentazione delle liste per l'elezione del sindaco di Giovinazzo è avvenuta quando il militare candidato sindaco ricopriva ancora la carica di comandante della stazione dei carabinieri del medesimo comune, obbligando pertanto l'Arma a disporre in tempi rapidi il trasferimento del comandante. Infatti, se così non fosse avvenuto, il comandante si sarebbe dovuto limitare a richiedere una licenza speciale la cui durata sarebbe scaduta prima della chiusura della campagna elettorale. Ciò avrebbe potuto determinare il paradosso che il candidato sindaco, una volta reintegrato nel comando della stazione, avrebbe avuto anche il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di voto. Ritiene che tale aspetto debba essere approfondito dal Parlamento per valutare tempestivamente una riforma della normativa in materia, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo interno.

5-06820 Schirru: Sulle iniziative del Governo per assicurare una maggiore tutela dei lavoratori nella indizione di gare d'appalto per i servizi di pulizia di alcune basi militari sarde.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta per come il Governo affronta una situazione particolarmente problematica e che si trascina da lungo tempo. Il meccanismo di affidamento delle gare di appalto per i servizi di pulizia con il criterio del massimo ribasso e con una durata in alcuni casi di settimane o pochi mesi è insostenibile ed è ingiustificabile con motivazione puramente di riduzione delle risorse assegnate. Ciò ha comportato offerte al ribasso anche in misura ben superiore a quella indicata dal sottosegretario e ha

determinato drastiche riduzioni dell'orario di lavoro e quindi delle retribuzioni, peraltro in alcuni casi corrisposte in ritardo e solo grazie all'intervento dell'autorità appaltante. Occorre invece riorganizzare il sistema dell'affidamento degli appalti, superando il solo criterio del massimo ribasso e individuando misure di valutazione dell'affidabilità delle imprese e di tutela per i lavoratori di un territorio che ha gravi problemi occupazionali.

5-06860 Pes: Sulle iniziative del Governo per la riduzione dei pericoli di danno ambientale e per la salute umana derivanti dalle attività svolte nel poligono militare di Salto di Quirra.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta poiché la risposta fornita dal rappresentante del Governo affronta in maniera evasiva le problematiche ambientali e relative alla salute delle persone che vivono e operano nel territorio circostante il Poligono interforze di Salto di Ouirra.

La gravità della situazione è testimoniata sia dagli atti disposti dalla Procura di Lanusei, che ha chiesto la riesumazione di ben diciotto salme di pastori deceduti per patologie tumorali, sia dai risultati degli esami svolti dall'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPAS) che hanno registrato livelli di concentrazione di elementi nocivi, come il torio e l'amianto, superiore a quelli previsti da qualsiasi normativa vigente.

Ricorda, quindi, che nel documento recentemente approvato dalla Commissione d'inchiesta istituita al Senato per fare luce su tali problematiche è stato chiaramente evidenziato che non è sufficiente recintare le aree adiacenti al Poligono ma si rendono necessari interventi

radicali di bonifica e deve essere presa in seria considerazione la possibilità di procedere alla chiusura del poligono stesso e riconvertire il relativo territorio sul piano economico. Anche se tali conclusioni non prefigurano un impegno vincolante per il Governo, si aspettava che la risposta dell'Esecutivo potesse almeno dare conto dell'acquisizione dei risultati cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta del Senato e dell'intendimento di dar seguito agli indirizzi espressi nel citato documento, mettendo in capo adeguate azioni di sostegno per la riconversione delle attività economiche del territorio.

5-07278 Verini: Sull'erogazione per il 2012 del contributo per le associazioni combattentistiche e partigiane.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Walter VERINI (PD), si dichiara rassicurato dalle dichiarazioni del Governo per la parte che riguarda il contributo per l'anno 2012 alle associazioni combattentistiche e partigiane che, pur essendo di anno in anno sempre più esiguo, assume un rilevante significato sul piano politico e della testimonianza storica. Esprime rammarico per il fatto che l'Esecutivo non abbia ritenuto di risolvere, di propria iniziativa e tempestivamente, il problema del finanziamento di tali associazioni che rappresentano un altissimo patrimonio di valori sociali e politici su cui si fonda la Repubblica italiana ed auspica che i medesimi problemi non si ripropongano il prossimo anno.

Giacomo CHIAPPORI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

Interrogazione n. 5-06344 Ginefra: Sulla candidatura a sindaco di Giovinazzo del Comandante della locale stazione dei carabinieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta con l'atto in argomento, si rende noto che il Luogotenente cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, Comandante della stazione Carabinieri di Giovinazzo (Bari), il 4 marzo 2012 ha ritualmente partecipato alla propria scala gerarchica l'intenzione di candidarsi a Sindaco di quel Comune – nella tornata elettorale del 6 e 7 maggio 2012 – con una coalizione di liste civiche di centro destra.

Con decorrenza 7 marzo 2012, il militare è stato inviato in servizio provvisorio presso il Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Molfetta (Bari) e dal 4 aprile 2012 ha fruito di 31 giorni di licenza straordinaria per campagna elettorale, scaduti il 4 maggio 2012.

Con decorrenza 5 maggio 2012, il Sottufficiale è stato trasferito « a domanda » al Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Bari, quale addetto alle informazioni, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Interrogazione n. 5-06820 Schirru: Sulle iniziative del Governo per assicurare una maggiore tutela dei lavoratori nella indizione di gare d'appalto per i servizi di pulizia di alcune basi militari sarde.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si sottolinea, in premessa, che per il settore delle pulizie il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha emanato specifiche direttive mirate al contenimento della spesa, allo scopo di indirizzare la parte preponderante delle risorse finanziarie verso il raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari: formazione ed addestramento del personale, mantenimento delle capacità operative essenziali per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

In linea con le citate direttive, considerata anche la diminuzione delle assegnazioni ricevute nel settore dell'Esercizio, la Forza armata ha quindi operato le conseguenti riduzioni nell'ambito delle spese destinate all'area logistica dei servizi, fra cui rientra anche la spesa per l'esecuzione delle pulizie e di rifacimento letti, per la quale è stato operato un taglio del 7 per cento rispetto all'Esercizio Finanziario (EF) 2011, passando euro 21.483.798/00 (EF 2011) euro 19.952.516/00 (EF 2012).

Tanto premesso, in relazione al merito dei quesiti posti con l'atto in argomento, si rappresenta che:

coerentemente con la predetta riduzione, per il 2012 saranno assicurati alle basi della Sardegna, per lo svolgimento dei servizi in argomento, euro 3.408.480/00, rispetto a euro 3.499.043/00 dell'anno precedente;

sia per l'EF 2011 che per l'EF 2012 si è reso necessario ricorrere all'affidamento in economia del servizio di pulizie, per far fronte alle tempistiche legate alla conclusione delle procedure di gara;

sia nel caso di procedure in economia che di gare, il servizio è stato affidato alle ditte interessate/vincitrici con ribassi di gara compresi tra il 10 per cento e il 20 per cento, mentre l'eventuale riduzione del monte ore, a fronte di assegnazioni pressoché invariate tra il 2011 e il 2012, è da ricondursi essenzialmente all'aumento del costo del lavoro;

l'Aeronautica militare ha sempre operato per la risoluzione in tempi brevi delle problematiche attinenti alla mancata retribuzione del personale delle ditte civili incaricate di assicurare il servizio di pulizia nei propri Enti. Peraltro, si specifica che laddove resosi necessario si è altresì provveduto – giusta quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 – al diretto pagamento delle retribuzioni arretrate al personale interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'azienda per l'esecuzione dei servizi;

in relazione alle progressive riduzioni di bilancio, non è possibile formulare ipotesi di durata superiore all'anno finanziario, a causa dell'impossibilità oggettiva di conoscere l'entità dei fondi di Esercizio complessivi e, conseguentemente, quelli destinati al settore in questione.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene possibile porre in atto quanto richiesto dagli interroganti.

Interrogazione n. 5-06860 Pes: Sulle iniziative del Governo per la riduzione dei pericoli di danno ambientale e per la salute umana derivanti dalle attività svolte nel poligono militare di Salto di Quirra.

TESTO DELLA RISPOSTA

Dopo il sequestro probatorio di alcuni materiali, di alcune zone a terra del poligono e di parte dello specchio d'acqua antistante e di tutto il sistema radaristico di telerilevamento del Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ), i successivi provvedimenti di dissequestro sono intervenuti a seguito dell'impegno assunto dall'Amministrazione militare di provvedere alla recinzione delle aree oggetto di sequestro probatorio e di non rinnovare le convenzioni che, in passato, avevano consentito il pascolo sul territorio in questione.

A fronte, infatti, delle criticità evidenziate dalla Procura della Repubblica di Lanusei, l'Aeronautica militare ha predisposto uno specifico piano d'azione consistente in:

recintare immediatamente, attraverso concertina, le aree/i materiali oggetto di esercitazione e sperimentazione, in precedenza sequestrate probatoriamente dall'Autorità Giudiziaria;

recintare, in tempi ragionevolmente brevi, le zone operative del Poligono;

apporre segnali permanentemente interdittivi all'ingresso nelle aree militari (area perimetrale del poligono) che costituiscono zona di sicurezza adiacente a quella operativa;

sospendere le attività di brillamento condotte dal Poligono, nonché le attività esplosive delle ditte civili (Centro Sviluppo Materiali);

non pianificare, per il futuro, le attività a supporto della ditta AVIO;

inibire attività di test esplosivi in « Zona Torri »;

non procedere al rinnovo delle concessioni agro-pastorali.

Tutte le fasi caratterizzanti il procedimento e le azioni avviate per procedere alla bonifica ambientale sono state oggetto di costante comunicazione informativa all'Autorità Giudiziaria, come previsto nel Decreto di Dissequestro e, comunque, nell'ambito di uno spirito di leale collaborazione istituzionale.

In seguito, per accelerare e ottimizzare l'adozione del richiamato piano d'interventi, è stato nominato un apposito gruppo di lavoro che, in data 5 ottobre 2011, ha immediatamente effettuato i sopralluoghi tecnici presso il Poligono e ha prodotto una serie di relazioni, a seguito delle quali sono state individuate e recintate, mediante concertina metallica e cavalli di frisia, le aree di IsPibiris, zona Accu Perda Majori (conosciuta anche come zona Torri o zona brillamenti), Arbaresus e Campo Pisanu (zona Arrivo Colpi).

L'Aeronautica militare ha provveduto anche al recupero (in fase di completamento) dei rottami metallici presenti nei fondali della zona di mare sottoposta a sequestro probatorio, indicati dall'Autorità Giudiziaria di Lanusei nell'ambito dell'inchiesta in corso riguardante il PISQ.

Si fa presente, inoltre, che:

è in via di completamento l'iter per il conseguimento da parte del PISQ della Certificazione ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale che consente di razionalizzare il controllo della conformità alle norme e leggi in tema di ambiente e il monitoraggio delle prestazioni ambientali);

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) ha consegnato una relazione di monitoraggio ambientale, a seguito della quale sono in corso attività finalizzate all'adozione delle successive azioni di caratterizzazione:

in aderenza al decreto ministeriale 22 ottobre 2009 è stata convocata la Conferenza dei Servizi che ha approvato il Piano di Caratterizzazione presentato dalla Difesa con la collaborazione di tecnici dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). A seguito di ciò sono state avviate le azioni preliminari

per il bando di gara volto ad aggiudicare l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato;

sono state poste in essere le attività tecniche propedeutiche alla realizzazione di una recinzione metallica fissa delle aree individuate quali zone ad esclusivo utilizzo operativo del Poligono.

Si ritiene, in conclusione, che le attività di bonifica e di prevenzione poste in essere siano più che sufficienti, in quanto, allo stato attuale, non vi sono evidenze scientifiche circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le attività svolte nel PISQ e l'eventuale impatto sull'ambiente e sulla popolazione circostante.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07278 Verini: Sull'erogazione per il 2012 del contributo per le associazioni combattentistiche e partigiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Lo stanziamento di contributi in favore delle associazioni combattentistiche, è sempre stato previsto da specifiche leggi triennali, approvate dal Parlamento.

Da ultimo, lo stanziamento per il triennio 2009-2011 è stato assicurato tramite un emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, e recepito nell'articolo 14, comma 7-bis.

Nel corrente anno, pur in presenza di 3 specifici provvedimenti di iniziativa parlamentare (Atti Senato n. 869, n. 2554 e n. 2649), non ancora esaminati dalle competenti Commissioni Parlamentari, si è venuto a determinare, per la prima volta, il mancato stanziamento dei contributi.

Nella considerazione dell'importanza del ruolo rivestito da tali associazioni, è stata particolare premura del Signor Ministro della Difesa quella di trovare una soluzione che consentisse di garantire l'erogazione di detto contributo anche per l'anno 2012.

Tale soluzione, concordata anche con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, troverà attuazione, attraverso uno specifico stanziamento, nell'ambito della predisposizione della legge di assestamento 2012, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2012.

Resta inteso che solo l'approvazione dei summenzionati provvedimenti di legge potrà garantire, per il prossimo triennio, l'erogazione dei contributi alle associazioni combattentistiche.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, non si ritiene di dover porre in atto quanto richiesto dall'interrogante.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	75
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 487 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di	
rilievi)	76
ALLEGATO (Deliberazione approvata)	85
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	80
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	81
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, stante l'assenza di rappresentanti del Governo, sospende la seduta, rilevando come il perdurare della mancata partecipazione dell'Esecutivo ai lavori della Commissione renda estremamente problematico l'ordinato svolgimento delle sedute.

La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 487.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula la seguente proposta, volta a recepire gli esiti del dibattito svoltosi nella seduta del 19 luglio:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance atto n. 487);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

è opportuno modificare l'articolo 1, comma 7, lettera *a*), al fine di esplicitare che i cinque dirigenti di livello non generale da assegnare agli uffici di diretta

collaborazione ivi previsti sono ricompresi all'interno del contingente complessivo di 90 unità di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2011;

è, altresì, opportuno che con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 sia determinata, oltre che l'indennità accessoria per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, anche l'indennità per i consiglieri giuridici;

l'Organismo indipendente di valutazione delle *performance*, pur caratterizzato da una maggiore indipendenza rispetto al soppresso organo di controllo, rientra a tutti gli effetti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione;

considerato il parere interlocutorio sul provvedimento in esame, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel quale si chiedevano chiarimenti sull'asserita insussistenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*) dello schema di decreto;

preso atto che, in risposta a tale parere interlocutorio, l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 marzo 2012 ha comunicato al Consiglio di Stato che l'Amministrazione del Ministero non intendeva più avvalersi della disposizione prevista dal citato articolo 1, comma 7, lettera a), impegnandosi a formulare una proposta emendativa in tal senso in sede di approvazione definitiva del regolamento da parte del Consiglio dei ministri;

considerato che il parere definitivo sul provvedimento del Consiglio di Stato, prendendo atto degli impegni assunti in via formale dall'Amministrazione, ha ritenuto che il testo in esame, così come sarà emendato dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione definitiva del regolamento coerentemente agli impegni assunti, possa proseguire il suo *iter*;

rilevata l'esigenza di rideterminare la dimensione del contingente di personale che può essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in linea con le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto una riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

rilevata l'opportunità di alcune modifiche di carattere formale all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), e all'articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto in esame, tese ad assicurare l'invarianza degli oneri derivanti dal provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 1, comma 7, lettera *a*), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: al primo periodo le parole: «, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale » sono soppresse con le seguenti: il primo periodo è sostituito dal seguente: Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in ottantuno unità, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h);

sostituire le parole: quindici unità con le seguenti: nove unità;

sopprimere le parole: Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

sostituire le parole: Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati con le seguenti: Nell'ambito del contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1, agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati; All'articolo 2, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È corrispondentemente ridotto il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente decreto.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole da: determina fino alla fine del comma con le seguenti: determina l'indennità accessoria per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e l'indennità per i consiglieri giuridici nel rispetto di quanto previsto al comma 2;

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione iscritte nel programma « Indirizzo politico » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

Claudio D'AMICO (LNP), richiamando quanto già osservato nella precedente seduta, ribadisce come il provvedimento in esame sia assolutamente insoddisfacente, in quanto esso non solo non persegue una riduzione delle strutture amministrative, ma rischia di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica, riconducibili proprio alla nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per quanto attiene alla proposta formulata dal relatore, ritiene che anche gli specifici rilievi contenuti nella proposta, seppure suscettibili di migliorare il testo presentato dal Governo, rischiano di costituire poco più che parole al vento, in quanto essi non verrebbero accolti né dalla Commissione di merito, né dall'Esecutivo in sede di adozione definitiva del provvedimento, come accaduto per l'analogo schema di regolamento relativo al Ministero della salute. Esprime, pertanto, una decisa critica nei confronti dell'atteggiamento dell'Esecutivo, che reputa strafottente. Osserva, infatti, che mentre si aumenta la pressione tributaria e si richiedono grandi sacrifici ai cittadini, il Governo pervicacemente non riduce la spesa per i gabinetti e gli uffici di diretta collaborazione. In un quadro in cui si prospettano nuove manovre finanziarie correttive, ritiene pertanto opportuno un ritiro dell'atto in esame ed una sua integrale riscrittura. Osserva, peraltro, che la costituzione degli organismi indipendenti di valutazione della performance non solo dovrebbe realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è finalizzata a conseguire una sensibile riduzione dei costi, come rilevato anche dall'onorevole Brunetta, promotore della riforma che ha portato alla costituzione di tali organismi. In questo caso, invece, si costituisce una struttura molto articolata, con evidenti ricadute negative sulla spesa per il funzionamento del Ministero. Ritiene, pertanto necessario un atto di coraggio da parte dei componenti della Commissione che, sfruttando la forza che deriva loro dal fatto di essere rappresentanti dei cittadini, respingano con forza il provvedimento, esprimendo se necessario una valutazione negativa sullo schema.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come, con il provvedimento in esame, aumente-rebbero complessivamente le dotazioni organiche degli uffici di diretta collaborazione e, con l'invarianza delle dotazioni umane e finanziarie, si rischierebbe di modificare gli assetti organizzativi del Ministero. Osserva quindi che la struttura di diretta collaborazione avrà costi fissi più elevati e preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo alla proposta presentata dall'onorevole Fallica.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alle considerazioni critiche dell'onorevole

D'Amico, ricorda che l'iter del provvedimento è stato avviato dal precedente Governo, evidenziando che l'attuale Esecutivo, che pure ha dato corso all'adozione preliminare del provvedimento, si è già dichiarato disponibile ad una sua modifica. Segnala, inoltre, che la proposta di deliberazione, recependo anche molti spunti da lui segnalati nel dibattito, apporta una sensibile correzione allo schema in esame, rendendolo maggiormente compatibile con la normativa di carattere generale in materia di contenimento delle spese per le strutture amministrative. Su un piano generale, reputa tuttavia auspicabile un maggior coordinamento tra le iniziative di riorganizzazione già avviate e le disposizioni in materia di revisione della con particolare riferimento a spesa. quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, all'esame del Senato. Ritiene, pertanto, che, ove ve ne fosse la possibilità, sarebbe opportuno rinviare la deliberazione, al fine di meglio recepire le disposizioni del decreto-legge in corso di conversione nello schema in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) condividendo le opinioni espresse, osserva come la situazione generale del Paese sia cambiata radicalmente rispetto a quando lo schema in esame è stato presentato. Pertanto ritiene che sarebbe preferibile un rinvio, aprendo sul punto un confronto con il Governo.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di condividere il giudizio critico dei deputati che sono già intervenuti, segnalando che, qualora non si rinvii la deliberazione dei rilievi, esprimerà un voto contrario sulla proposta del relatore.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), in considerazione del dibattito svoltosi, rileva come sarebbe utile sapere e il Governo intenda effettivamente recepire i rilievi contenuti nella proposta di parere presentata dal relatore, e comunque soprassedere, per il momento, dal procedere alla votazione.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, fa presente che, anche in mancanza dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, la I Commissione dovrebbe licenziare lo schema di decreto nella giornata odierna. Ritiene quindi necessario procedere alla votazione della proposta.

Il sottosegretario Tullio FANELLI rileva come il provvedimento sia stato redatto in attuazione della legge n. 150 del 2009, al fine di introdurre l'organismo indipendente di valutazione nella struttura del Ministero. Osserva quindi come la proposta presentata dal relatore sia coerente con i recenti provvedimenti del Governo in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e pertanto conferma che il Governo ne recepirà il contenuto in sede di emanazione del decreto. Rileva come un rinvio non comporterebbe alcun risparmio nei costi, ma solo la proroga dell'attuale struttura del Ministero. Sottolinea infine come l'approvazione della proposta del relatore sarà utile ai fini della razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero.

Rolando NANNICINI (PD), nel condividere l'impianto della proposta del relatore, osserva come non si possa non tenere conto in questa sede di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ritiene pertanto che sarebbe utile integrare il vincolo di carattere finanziario previsto dall'articolo 3, tenendo conto della riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale prevista dal medesimo decreto-legge n. 95 del 2012.

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, osserva come la Commissione sia competente ad esprimersi solo sui profili finanziari e come il Ministero si dovrà riorganizzare sulla base della riduzione di organico.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sia indispensabile un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in ordine alla sua valutazione sulla proposta del relatore e alla volontà di recepire i rilievi in essa contenuti in sede di adozione definitiva del regolamento. Osserva, in ogni caso, che della compatibilità tra gli schemi di riorganizzazione delle strutture ministeriali e il processo di revisione della spesa pubblica non si dovrebbe preoccupare solamente la Commissione bilancio, quasi si trattasse di un problema attinente alla copertura finanziaria, ma anche la I Commissione, che è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento.

Il sottosegretario Tullio FANELLI conferma che il Governo recepirà i rilievi contenuti nella proposta del relatore e sottolinea come il parere contenga una riduzione dell'organico rispetto allo schema originario.

Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare le considerazioni già svolte sull'impatto negativo che, a suo avviso, il provvedimento avrà sulla finanza pubblica, ribadisce l'opportunità di esprimere una valutazione contraria, sulla base delle motivazioni richiamate dallo stesso relatore nella sua proposta. Formula pertanto una proposta alternativa a quella del relatore di valutazione contraria sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che sarà comunque posta in votazione per prima la proposta del relatore e, nel caso in cui venisse respinta, si procederà al voto della proposta formulata dall'onorevole D'Amico.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che sia precisato che la valutazione favorevole della Commissione è subordinata all'accoglimento dei rilievi formulati

Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) propone una nuova formulazione della sua proposta (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Atto n. 494.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria NELLO (PdL), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, osserva che l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nel delegare il Governo a procedere, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, precisa che la finalità di detta riorganizzazione è quella di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e, nel fissare i principi e criteri direttivi per la suddetta delega, stabilisce che il Governo debba tenere conto «dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata». Rileva che, per l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa è necessaria un'attenta valutazione dell'idoneità delle strutture esistenti presso i tribunali accorpanti ad ospitare il personale magistratuale e amministrativo, attesa la già critica situazione infrastrutturale degli uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale ed in particolare in talune aree del Paese. In proposito, sottolinea come l'accorpamento avverrebbe in strutture già oggi inadeguate. Osserva inoltre come vi siano anche notevoli criticità sull'utilizzo del personale amministrativo che finirebbero per aggravarsi con l'accorpamento delle strutture. Evidenzia inoltre come il provvedimento, che stabilisce la dimensione provinciale dei tribunali, dovrebbe coordinarsi con la prossima soppressione di circa la metà delle attuali province italiane ed occorrerebbe in proposito, a suo avviso, almeno prevedere una sospensione in attesa della definizione delle nuove province. Ritiene inoltre che il Governo, nello schema di decreto legislativo in esame, non sembra avere prestato adeguata attenzione all'incidenza della criminalità organizzata e alla effettiva situazione infrastrutturale di taluni uffici giudiziari di cui si propone la soppressione. Osserva in proposito che le attività della criminalità organizzata sono suscettibili di incidere negativamente sull'economia dei territori interessati, con evidenti ricadute sulla finanza pubblica soprattutto in termini di minori entrate tributarie. In proposito, sottolinea come sia necessario garantire un adeguato presidio dello Stato per combattere efficacemente le organizzazioni criminali, evitando il rischio che i risparmi conseguenti alla soppressione degli uffici giudiziari operanti in tali territori siano superati dalle mancate entrate tributarie derivanti dalla emersione di attività illegali e dalla confisca di beni. Evidenzia inoltre il ruolo fondamentale delle procure di prossimità nella persecuzione dei cosiddetti reati spia, che, pur non essendo direttamente qualificati come espressione dell'attività di criminalità organizzata, ne sono invece un indice importante. Rileva inoltre come vi siano notevoli criticità in ordine al trasferimento dei magistrati nelle nuove sedi giudiziarie rispetto alle norme che ne presidiano l'avanzamento in carriera. Osserva infine come il previsto trasferimento del personale della polizia giudiziaria rischi di risultare illegittimo per eccesso di delega, riferendosi la legge delega solo ai magistrati e al personale amministrativo. Sottolinea come tale disposizione rischi inoltre di avere riflessi negativi sulla finanza pubblica, essendo previste, nell'ordinamento di tale personale, specifiche indennità per il caso di trasferimento da una sede ad un'altra. Conclusivamente rileva che il provvedimento in esame anziché produrre risparmi, recherà un aumento dei costi e chiede al sottosegretario di rappresentare tali osservazioni critiche ai competenti organi del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione della necessità di svolgere l'audizione informale in programma, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, in data 28 ottobre 2009, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb., in materia di disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Fa presente che, in data 5 novembre 2009, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, della relazione tecnica, la

cui presentazione è stata sollecitata nella seduta del 25 novembre 2010 e che, in data 18 marzo 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze ha informato la presidenza che la relazione tecnica rivisitata è stata restituita non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato in quanto carente di alcuni elementi necessari alla verifica positiva, che sono stati richiesti ai competenti uffici. Osserva che, a seguito di un'ulteriore sollecitazione della suddetta relazione tecnica, nella seduta del 27 ottobre 2011, il Governo ha trasmesso, con lettera del 23 gennaio 2012 la medesima relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato rileva che la Commissione di cui all'articolo 7 del provvedimento reca una diversa composizione rispetto a quella prevista a legislazione vigente e che il registro di cui all'articolo 8 risulta accresciuto di una sezione ulteriore rispetto a quanto già previsto. Inoltre, sottolinea che l'istituzione del comitato tecnico-scientifico, con la facoltà peraltro di avvalimento di esperti, di cui all'articolo 16 si porrebbe in contrasto con gli orientamenti di contenimento della spesa. In merito alle disposizioni di cui all'articolo 23, si ravvisa inoltre la necessità di un aggiornamento della previsione relativa all'elenco delle organizzazioni didattiche. Ricorda altresì che, nella seduta del 17 maggio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prendendo atto della verifica negativa della relazione tecnica, ha deliberato di non proseguire nell'esame del testo, trasmettendo un'apposita lettera al presidente della XI Commissione. Chiede dunque al relatore come intenda procedere.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, osserva che la Commissione aveva correttamente ritenuto di soprassedere nell'espressione del parere per consentire alla Commissione di merito di adeguarsi ai rilievi contenuti nella relazione tecnica. Evidenzia quindi che, non avendo la medesima preso nuovamente in esame il provvedimento e in considerazione dell'in-

teresse per lo stesso, è tuttavia possibile formulare un parere recante talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in linea con i richiamati rilievi. Osserva che naturalmente rimane nella facoltà della Commissione di merito individuare anche soluzioni diverse da quelle che si accinge ad illustrare, e, in tal caso, la Commissione bilancio le potrà valutare in sede di esame di un eventuale nuovo testo. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge di C. 344 e abb., recante Disciplina delle attività subacquee e iperbariche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, tese a esplicitare il quadro delle competenze istituzionali in materia di attività subacquea, rivestono natura programmatica e non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. A tal fine appare comunque necessario inserire nel testo una apposita clausola di invarianza;

al fine di garantire che dall'istituzione del registro di cui all'articolo 5 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre prevedere che i costi di gestione del registro siano posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione attraverso un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa da determinare in relazione al costo effettivo dei servizi resi:

all'articolo 6 è necessario prevedere una clausola di invarianza volta a garantire che le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d) del medesimo articolo siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di garantire che dall'istituzione della commissione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica appare necessario specificare che la commissione coincide con quella di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

appare necessario riformulare le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 all'articolo 8 al fine di garantire che dall'istituzione del registro delle imprese di lavoro subacquee non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e precisando che il medesimo sostituisce il registro di cui agli articoli 204 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

all'articolo 9 appare opportuna inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria;

all'articolo 16, al fine di evitare che dall'istituzione del comitato ivi previsto derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre prevedere che ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti;

appare opportuno prevedere che i corsi di teorico-pratici siano svolti dagli assessorati regionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23 appare opportuno prevedere una clausola di invarianza che specifichi che all'istituzione dell'elenco nazionale si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

vista la relazione tecnica negativamente verificata e le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze » aggiungere le seguenti: « e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 5, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del Registro sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 6, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d) sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 7, comma 4, alinea, sostituire le parole da: ad una commissione parole: , nell'ambito degli ordinari stan-

fino alla fine del comma, con le seguenti: alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

All'articolo 8, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui agli articoli 204, 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

All'articolo 9, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. All'istituzione e alla tenuta del libretto di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 16, comma 1 sopprimere le

ziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'istituzione e al funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

All'articolo 19, comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 23, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringrazia la Commissione che ha accolto il suo sollecito a proseguire l'esame delle proposte di legge C. 344 e abb. di cui è stato relatore presso la Commissione lavoro, collaborando proficuamente insieme alla collega Madia. Ritiene, infatti, che sia urgente rimettere mano al provvedimento, che costituisce il frutto di un lavoro complesso ed articolato, soprattutto all'indomani di eventi tragici come l'incidente subacqueo di Palinuro, verificatosi nelle scorse settimane. Fa presente che il testo unificato, da quasi tre anni all'esame della Commissione, è il frutto di un lavoro collegiale che ha visto la condivisione di tutte le associazioni di categoria, oltre che di tutti i gruppi parlamentari. Sottolinea come l'esigenza di dare chiarezza ed organicità ad una materia spesso trascurata abbia registrato il consenso dei parlamentari di tutti gli schieramenti e dei rappresentanti del Governo che hanno dimostrato in più occasioni la prioritaria esigenza di produrre un provvedimento idoneo a coinvolgere tutte le aree operative delle attività subacquee, indicando le linee guida ed i parametri di sicurezza per tali attività. Ricorda che in questi tre anni sono state molteplici le sollecitazioni al Governo al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica e la sua verifica, evidenziando come si siano susseguiti problemi tecnici, carenze di informazioni e di approfondimento. Prende, pertanto, atto con soddisfazione della proposta di parere del relatore ed auspica una celere definizione dell'iter del provvedimento, che consentirebbe di dare finalmente una risposta ad un settore che continua a sentirsi abbandonato dalle Istituzioni, per adeguare la normativa a quella dell'Unione europea e, soprattutto, per evitare che incidenti drammatici ed evitabili possano ripetersi.

Il sottosegretario Tullio FANELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2012.

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*. Atto n. 487.

DELIBERAZIONE APPROVATA

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance atto n. 487);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

è opportuno modificare l'articolo 1, comma 7, lettera *a*), al fine di esplicitare che i cinque dirigenti di livello non generale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione ivi previsti sono ricompresi all'interno del contingente complessivo di 90 unità di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2011;

è, altresì, opportuno che con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 sia determinata, oltre che l'indennità accessoria per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, anche l'indennità per i consiglieri giuridici;

l'Organismo indipendente di valutazione delle *performance*, pur caratterizzato da una maggiore indipendenza rispetto al soppresso organo di controllo, rientra a tutti gli effetti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione;

considerato il parere interlocutorio sul provvedimento in esame, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel quale si chiedevano chiarimenti sull'asserita insussistenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*) dello schema di decreto;

preso atto che, in risposta a tale parere interlocutorio, l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 marzo 2012 ha comunicato al Consiglio di Stato che l'Amministrazione del Ministero non intendeva più avvalersi della disposizione prevista dal citato articolo 1, comma 7, lettera a), impegnandosi a formulare una proposta emendativa in tal senso in sede di approvazione definitiva del regolamento da parte del Consiglio dei ministri;

considerato che il parere definitivo sul provvedimento del Consiglio di Stato, prendendo atto degli impegni assunti in via formale dall'Amministrazione, ha ritenuto che il testo in esame, così come sarà emendato dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione definitiva del regolamento coerentemente agli impegni assunti, possa proseguire il suo *iter*;

rilevata l'esigenza di rideterminare la dimensione del contingente di personale che può essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in linea con le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto una riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

rilevata l'opportunità di alcune modifiche di carattere formale all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), e all'articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto in esame, tese ad assicurare l'invarianza degli oneri derivanti dal provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, subordinatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 1, comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: al primo periodo le parole: «, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale » sono soppresse con le seguenti: il primo periodo è sostituito dal seguente: Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in ottantuno unità, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h);

sostituire le parole: quindici unità con le seguenti: nove unità;

sopprimere le parole: Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

sostituire le parole: Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati con le seguenti: Nell'ambito del contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1, agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati;

All'articolo 2, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È corrispondentemente ridotto il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente decreto.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole da: determina fino alla fine del comma con le seguenti: determina l'indennità accessoria per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e l'indennità per i consiglieri giuridici nel rispetto di quanto previsto al comma 2;

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione iscritte nel programma « Indirizzo politico » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

CEDE	CONCLUTEDA.
SEDE	CONSULTIVA:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	87
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	92
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	99
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere	0.2
favorevole)	92
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare entro la seduta odierna, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5369, approvato dal Senato, di conversione del decreto legge n. 79 del 2012, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Per quanto attiene al contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, recante disposizioni in materia di armi, riguardanti sia la definizione delle categorie di armi, sia l'attività del Banco nazionale di prova verifica, è stato soppresso nel corso dell'esame presso il Senato.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale modifica la disciplina relativa all'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricati o di diritti ad essi relativi all'autorità di pubblica sicurezza previsto dalla legislazione antiterrorismo, intervenendo, sia pure marginalmente, anche sulla disciplina dell'imposta di registro e dell'imposta cedolare secca sui redditi da locazione.

In particolare, il comma 1 prevede l'esonero dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, per tutti i contratti di locazione e per i contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, stabilendo che la predetta registrazione assorbe e sostituisce l'obbligo di comunicazione.

Al riguardo ricorda che la disciplina in materia di cedolare secca sui redditi dei contratti di locazione già prevedeva che gli obblighi di comunicazione previsti dal citato decreto-legge n. 59 fossero assorbiti dalla registrazione del contratto. Tuttavia, la nuova previsione recata dal comma 1 ricomprende nell'esonero dall'obbligo di comunicazione anche le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti e professioni, che sono invece espressamente escluse dalla normativa sulla cedolare secca.

Il comma 2 pone a carico dell'Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, l'obbligo di comunicare i dati di interesse per l'attività di polizia, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell'interno.

In particolare, l'Agenzia delle entrate dovrà individuare, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1 (ossia quelli per i quali la registrazione sostituisce la comunicazione antiterrorismo), nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 59 e le trasmette, in via telematica, al Ministero dell'interno.

Il comma 3 adegua la disciplina in materia anche per quanto attiene ai casi residui in cui la cessione dei fabbricati non comporta la registrazione del contratto (ad esempio, per i contratti di comodato di immobili conclusi in forma verbale), prevedendo, in tali fattispecie, la possibilità di assolvere l'obbligo di comunicazione della cessazione con modalità semplificate, trasmettendo i dati per via telematica. A tal fine entro 90 giorni verrà approvato un modello informatico, con decreto del Ministero dell'interno il quale ne stabilirà anche le modalità di trasmissione.

Il comma 4 esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo per le comunicazioni relative alla cessione di alloggi agli stranieri non comunitari, che continuano ad essere disciplinate dalle norme speciali previste dalla normativa vigente. In tali casi non sarà consentita la sostituzione della comunicazione di cessione di alloggio dalla sua registrazione, ma sarà possibile assolvere all'obbligo attraverso la trasmissione informatica dei dati, secondo quanto previsto dal comma 3 per i contratti non registrati.

Il comma 5 reca alcune modifiche alla disciplina della cedolare secca sulle locazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

In particolare, a fini di coordinamento con le modifiche recate dal comma 1 dell'articolo in esame, viene espunto dal comma 3 del medesimo articolo 3 il periodo in base al quale la registrazione del contratto di locazione assorbe le comunicazioni antiterrorismo previste dal già citato articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978; inoltre, attraverso una modifica al comma 6 del predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 23, le agevolazioni relative alle comunicazioni antiterrorismo si estendono anche alle locazioni effettuate nell'esercizio di attività di impresa, le quali continuano, peraltro, ad essere escluse dalla cedolare secca. A tali locazioni si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta) prevista nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-bis novella il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, prevedendo l'obbligo di comunicazione al questore, e l'applicazione dei controlli di pubblica sicurezza, per la somministrazione di alcoolici presso enti collettivi e circoli privati, anche quando la somministrazione e il consumo riguardi i soli soci.

L'articolo 2-ter introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato, prevedendo, in particolare, dal nono mese del corso al sesto, la nomina ad agenti in prova degli allievi, anticipando così la frequenza all'applicazione pratica, riformando la disciplina sulla formazione degli agenti, nonché modificando il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva.

L'articolo 2-quater interviene sulla disciplina dei limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli, conseguiti all'esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con i titoli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

L'articolo 3-bis, al comma 1, prevede che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicuri il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio, avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.

Il comma 2 stabilisce la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 al 1° gennaio 2013.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, minimizzano la riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissata in 30 milioni di euro, in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012.

Il comma 2-bis estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio. La norma introduce peraltro alcune differenze e limitazioni rispetto alla normativa generale in materia, prevedendo in primo luogo che l'applicazione di tale disciplina ai fratelli del vigile deceduto sia

circoscritta al solo caso in cui questi siano gli unici superstiti, precisando, nell'ipotesi di invalidità permanente, che essa deve essere tale da non consentire qualsiasi attività lavorativa, e prescrivendo, sempre in caso di invalidità, che essa debba essere stata provocata per causa di servizio.

L'articolo 4-*bis*, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, e del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (INA – SAIA), ovvero mediante la stipula di convenzioni.

In particolare si prevede, al comma 1, che affluiscono al Ministero dell'interno le somme derivanti dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA, la cui determinazione, oltre alle modalità di versamento, sono rimessi a un decreto del Ministro dell'interno; inoltre somme ulteriori saranno reperite sia attraverso la stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno sia per l'utilizzo degli spazi di rappresentanza delle Prefetture.

Il comma 2 impone ai soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza.

Il comma 3 dispone che le attività antincendio svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso. Tali introiti saranno riassegnati al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione « Soccorso civile »,

per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4-*ter* proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco.

L'articolo 5 prevede la rassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, venendo meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.

Al riguardo ricorda che la « Fondazione Gerolamo Gaslini », ha il compito di sostenere l'Istituto « Giannina Gaslini », istituto pediatrico di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, avente anch'esso sede in Genova.

L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

L'articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

La norma dispone che restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008 e del 31 luglio 2009, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, il comma 2 dell'articolo 1 differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, scaduto il 30 giugno 2012.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento, il quale investe solo molto marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, nonché sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, evidenziando come tale posizione negativa sia motivata dal fatto che il Governo ha ritenuto, durante la discussione al Senato, di inserire surrettiziamente, nell'ambito del decreto-legge in esame, l'articolo 6-ter. Al riguardo rileva come la disposizione non abbia alcuna attinenza con le materie affrontate dal decreto-legge, in quanto intende salvaguardare gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella tratta Quarto d'Altino-Trieste dell'autostrada A4, nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, oltre a prevedere che alle relative gestioni commissariali non si applichino le modifiche alla disciplina sull'emergenza, previste dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, nonché le previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, concernenti la proroga delle predette gestioni.

A tale proposito stigmatizza in particolare l'atteggiamento degli uffici del Ministero delle infrastrutture, che, dopo aver
tentato, inutilmente, di inserire tali disposizioni nel decreto-legge n. 83 del 2012,
recante misure urgenti per la crescita del
Paese, nel corso dell'esame in sede referente di tale ultimo provvedimento presso
le Commissioni riunite Finanze e Attività
produttive, sono riusciti, inopinatamente, a
far introdurre le norme appena illustrate
nel corpo del decreto-legge n. 79.

Pertanto, il gruppo del Partito democratico, contestando il metodo, prima ancora che il merito, delle decisioni del Governo, ritiene di esprimere una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Ivano STRIZZOLO (PD) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, sottolineando inoltre, sotto il profilo contenutistico, come il predetto articolo 6-ter presenti diversi aspetti problematici, ad esempio per quanto riguarda il comma 3, il quale prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica, laddove, invece, le disposizioni contenute nell'articolo determineranno un onere pari a circa 150 milioni di euro, in quanto il mantenimento delle commissariali, disposto gestioni norma, farà scattare un meccanismo di finanziamento previsto da una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo una valutazione positiva sul complesso del provvedimento, il quale reca talune disposizioni volte soprattutto a sostenere e rafforzare l'operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In tale contesto, coglie l'occasione per esprimere il proprio convinto apprezzamento nei confronti del Corpo, il quale costituisce un elemento essenziale della macchina amministrativa dello Stato, e i cui componenti si sono sempre contraddistinti per professionalità, dedizione e spirito di sacrificio, come del resto testimoniato in occasione del recente sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, nonché in tutti gli interventi svolti dal Corpo stesso per fronteggiare calamità naturali o incendi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Atto n. 480.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che il Presidente della Camera, preso atto che la Conferenza Stato – regioni non esprimerà il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, ha autorizzato la Commissione ad esprimere il parere sul provvedimento anche in mancanza della pronuncia della Conferenza stessa.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1). Tale osservazione, con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, il quale detta una disciplina transitoria, specificando che la previgente disciplina in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 69 del 2003, continua ad applicarsi alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1º gennaio 2012, segnala l'opportunità di prevedere che, a decorrere dalla conclusione di tale periodo transitorio, sia abrogato il predetto decreto legislativo n. 69 del 2003.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Atto n. 497.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/73/UE, la quale modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti valori mobiliari ammessi

alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Prima di passare alla descrizione del contenuto dello schema di decreto, ricorda brevemente che la direttiva 2010/73/UE, entrata in vigore il 31 dicembre 2010, intende semplificare e migliorare la disciplina sul prospetto, per accrescere l'efficienza e la competitività internazionale delle imprese dell'Unione europea, nel rispetto della tutela degli investitori. Il prospetto, com'è noto, è un documento di pubblicità contenente dati finanziari sull'emittente e sugli strumenti finanziari che devono essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In linea generale, la direttiva vieta agli Stati membri di autorizzare offerte al pubblico di strumenti finanziari senza la preventiva pubblicazione di un prospetto, salvo alcune ipotesi, legate al tipo di offerta o al tipo di strumenti finanziari offerti.

La direttiva, nella predetta ottica di semplificazione, ha anzitutto disposto l'ampliamento delle esenzioni dall'obbligo di redazione del prospetto rispetto a quelle attualmente in vigore, anche mediante l'innalzamento delle soglie valide a tal fine. Essa ha inoltre aggiornato alle ultime novità normative le caratteristiche degli « investitori qualificati », al fine di allinearli alle definizioni contenute nella direttiva MiFID. Ulteriori deroghe alle regole generali possono essere previste sulla base di norme tecniche adottate dalla Commissione europea ed elaborate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il prospetto deve contenere una sintesi delle informazioni sugli strumenti finanziari interessati al fine di guidare gli investitori; per effetto delle modifiche apportate dalla direttiva 2010/ 73/UE, tale sintesi non è obbligatoria quando il prospetto riguarda l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale di almeno 100.000 euro.

Inoltre si prevede che la sintesi debba obbligatoriamente contenere le cosiddette « informazioni chiave » per gli investitori, che vengono ridefinite dalla direttiva 2010/73/UE come le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente.

Per effetto delle modifiche operate dalla direttiva 2010/73/UE, le informazioni da includere nel prospetto riguardano in particolare gli strumenti finanziari (titoli di capitale o altri), i diversi tipi e le caratteristiche di offerte e di ammissioni alla negoziazione in un mercato regolamentato per strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, le attività e le dimensioni dell'emittente, nonché la natura pubblica dell'emittente, ove occorra.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine può autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni prescritte dalla presente direttiva se contrarie all'interesse pubblico, se arrecano un grave pregiudizio all'emittente o se sono di minore importanza. Per quanto riguarda la validità dei prospetti, che è di 12 mesi, purché esso venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti, la direttiva 2010/73/UE ha modificato la decorrenza di tale termine, anticipandola al momento dell'approvazione del prospetto (in luogo della pubblicazione). Il prospetto non può essere pubblicato finché non sia stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale comunica all'AESFEM e, parallelamente, all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto. Tale notifica deve avvenire normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della bozza di prospetto. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello

Stato membro d'origine ed è messo a disposizione dell'AESFEM, nonché pubblicato sulla stampa e sul *web*.

Per quanto riguarda il recepimento di tale direttiva nell'ordinamento italiano, ricorda che l'articolo 7 della legge comunitaria 2010 (legge n. 271 del 2011) ha delegato il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, dunque entro il 17 luglio 2012, salva l'applicazione delle norme di proroga recate dall'articolo 1 della legge comunitaria 2009, ai sensi del quale i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni, ove il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente. Poiché il parere sullo schema di decreto deve essere reso entro il 25 agosto 2012; il termine per l'esercizio della delega è dunque posticipato al 15 ottobre 2012.

In relazione ai criteri di delega, si prevede che il decreto delegato intervenga sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, confermando il ricorso alla disciplina secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal testo unico.

Il decreto deve inoltre recare l'opportuno coordinamento con le norme vigenti, per ridurre gli oneri gravanti sugli emittenti senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi della direttiva.

Infine, le norme di attuazione della direttiva devono semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.

La normativa delegata deve altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi. Le modifiche devono poter escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea. Inoltre, il coordinamento della disciplina vigente con quella dei titoli diffusi deve effettuarsi in modo tale che gli emittenti esteri non siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati nazionali; si dovrà, infine, tenere conto dell'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame precisa che gli obiettivi di riduzione degli adempimenti gravanti sugli emittenti, nonché quelli di semplificazione delle procedure e una riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, possono essere raggiunti mediante la combinazione di interventi di tipo normativo e di tipo regolamentare; in particolare, i secondi possono essere effettuati attraverso modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati emanati dalla CONSOB.

Al riguardo rammenta che la CONSOB ha avviato un processo di modifica della regolamentazione nazionale, tenendo conto – oltre che degli obiettivi sopra citati – anche della necessità di procedere ad eliminare le ipotesi di *goldplating*, che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europeo.

In particolare, la delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012 ha modificato il regolamento emittenti e il regolamento mercati al fine di dare attuazione alla direttiva 2010173/UE; ridurre gli oneri amministrativi ed economici che gravano sul mercato; agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese, razionalizzando e semplificando il quadro regolamentare; introdurre adempimenti diversificati e opzionali, senza incidere sul livello di tutela degli investitori.

La successiva delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, contiene modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati finalizzate a ridurre anche gli oneri informativi a carico degli emittenti; semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari che prevedono, per le medesime fattispecie, obblighi di comunicazione al pubblico e di comunicazione alla CONSOB; preservare la tutela degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Per quanto concerne la parte della norma di delega relativa alla revisione delle procedure decisionali delle istituzioni competenti e l'adeguamento della disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi, la relazione illustrativa sottolinea la diversità di regimi vigenti in Europa, trattandosi di materia civilistica che, come tale, è lasciata alla disciplina nazionale degli Stati membri. Dato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sta procedendo alla raccolta dei dati sui regimi di responsabilità vigenti negli Stati membri, con un questionario le cui risposte dovranno pervenire entro il 7 settembre 2012, il legislatore delegato si riserva di affrontare la questione con i decreti correttivi.

In ordine alla disciplina dei titoli diffusi, rileva come le norme regolamentari della CONSOB abbiano provveduto a disciplinare la materia. Inoltre, al fine di rispettare le specificità di tali strumenti, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2012, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha eliminato l'equiparazione normativa, in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee, tra soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi e le società quotate. Di conseguenza, la relazione illustrativa precisa che le eventuali, ulteriori modifiche potranno essere apportate mediante i decreti correttivi.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala in primo luogo come l'articolo 1 dello schema sia stato oggetto di una pubblica consultazione, conclusa il 20 maggio 2012, i cui suggerimenti, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, sono stati ampiamente recepiti nel testo. L'articolo, in particolare, reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In primo luogo, al comma 1, viene novellato l'articolo 30, comma 2, del TUF, al fine di definire le caratteristiche della cosiddetta « offerta fuori sede » specificando che essa non è tale – oltre al caso in cui è effettuata nei confronti di clienti professionali – se coinvolge varie unità giuridiche dell'articolazione di gruppo dell'emittente; in tali ipotesi, l'offerta di strumenti finanziari non necessiterà dell'interposizione di intermediari.

Il comma 2 semplifica le procedure di approvazione del regolamento di organizzazione e gestione del mercato, consentendo di affidare tali compiti, oltre che all'assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza, anche all'organo amministrativo della società di gestione, ove lo statuto della stessa società di gestione lo preveda.

Il comma 3, lettera *a*), interviene sulle caratteristiche e il formato della nota di sintesi, la quale deve essere concisa e redatta in linguaggio non tecnico, secondo le prescrizioni della direttiva 2010/73/UE (la quale affida ad un regolamento della Commissione la determinazione dettagliata del suo contenuto).

La lettera *b)* del comma 3 specifica ulteriormente la responsabilità civilistica derivante all'emittente dal contenuto della nota di sintesi, prevedendo che tale responsabilità scatti anche quando la nota non contiene le informazioni chiave per gli investitori.

I commi 4 e 5 modificano i poteri della CONSOB in merito all'approvazione del prospetto secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare dotando l'Autorità di specifiche procedure organizzative e decisionali interne di approvazione del prospetto ed eliminando la possibilità di affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto stesso. Inoltre si sopprime il potere della CONSOB stessa di determinare con regolamento le caratteristiche della nota di sintesi, le quali sono ormai definite dalla normativa comunitaria.

Il comma 6 recepisce le indicazioni comunitarie in materia di revoca dell'offerta di prodotti finanziari; a tale riguardo si stabilisce che il relativo potere potrà essere esercitato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento; tuttavia, all'emittente o all'offerente è attribuita la facoltà di indicare nel supplemento del prospetto un termine più ampio entro il quale esercitare la revoca. Si specifica altresì che il potere di revoca decorre dalla data di pubblicazione del supplemento, la quale può verificarsi anche dopo la chiusura dell'offerta.

Il comma 7 precisa che sono validi i prospetti relativi a strumenti finanziari comunitari approvati n altro Stato membro, purché siano rispettate le procedure di notifica alle Autorità di vigilanza competenti, mentre il comma 8 esclude dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese,

al fine di adeguare la definizione di investitore qualificato a quella prevista della direttiva MiFID e recepita dalla CONSOB nell'allegato 3 al Regolamento intermediari.

Il comma 9 recepisce le norme europee che consentono di avvalersi di prospetti già disponibili e ancora validi per le rivendite successive di prodotti finanziari, purché l'emittente o il responsabile del prospetto prestino il relativo assenso.

Le modifiche apportate dal comma 10, come precisa la relazione illustrativa, intendono eliminare gli aggravi di adempimenti (cosiddetto *goldplating*) previsti dalle norme interne rispetto alla disciplina comunitaria: a tal fine la lettera a) sopprime gli obblighi di comunicazione in materia di prospetto posti a carico dei soggetti che controllano gli emittenti quotati nei confronti del pubblico.

La lettera *b*) consente agli emittenti di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche con lo scopo di non pregiudicare i propri legittimi interessi, ancorché alle condizioni specificate dalla CONSOB e senza pregiudizio del pubblico, mentre le lettere *c*) e *d*) recano modifiche di coordinamento conseguenti alla soppressione disposta dalla lettera *a*).

Il comma 11 reca ulteriori modifiche connesse con le novelle recate dal comma 10, in particolare prevedendo che l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone che hanno acceso a informazioni privilegiati non si applichi ai soggetti in rapporto di controllo con emittenti quotati, ma solo ai soggetti controllati da questi ultimi.

I commi 12 e 13 eliminano l'obbligo, per gli emittenti azioni quotate, di comunicare alla società partecipata e alla CON-SOB l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10 per cento in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata, nonché i connessi vincoli di sospensione dell'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni o quote eccedenti; al riguardo la relazione illustrativa precisa che, oltre ad avere un limitato valore informativo, tale onere rappresenta un caso di goldplating (cioè aggravio degli

adempimenti) rispetto alla direttiva 2004/109/CE (cosiddetta direttiva *transparency*).

Il comma 14 abroga il comma 2 dell'articolo 134 del TUF, il quale prevede che
per le deliberazioni di aumento di capitale
con esclusione del diritto di opzione sulle
nuove azioni sia necessaria la maggioranza
prevista per le assemblee straordinarie, al
fine di coordinare il medesimo testo unico
con le modifiche che l'articolo 2 dello
schema di decreto apporta all'articolo
2441, quinto comma, del codice civile, in
materia di semplificazione delle procedure
di aumento di capitale.

Il comma 15, in linea con la direttiva *transparency*, consente di esentare – con regolamento della CONSOB – l'emittente dall'obbligo di pubblicazione tutte le relazioni finanziarie (non solo quella semestrale), in presenza delle specifiche condizioni previste dalla normativa.

Il comma 16 esplicita che le società quotate hanno la facoltà di richiedere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.

Il comma 17 elimina la potestà regolamentare, attribuita alla CONSOB, di fissare condizioni specifiche affinché le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione non siano qualificabili come « offerta al pubblico di prodotti finanziari» né come «offerta pubblica di acquisto o di scambio», stabilendo ex lege tale esclusione, già prevista per le offerte di acquisto e vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati. La modifica è motivata dal fatto che l'attuazione della Mi-FID ha reso sostanzialmente equivalenti le caratteristiche di scambio di tali sedi di negoziazione rispetto ai mercati regolamentati, ivi compresi i presidi in materia di informazione al pubblico.

L'articolo 2 dello schema di decreto apporta modifiche all'articolo 2441 del codice civile, che disciplina l'obbligo di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili, nel caso di aumento di capitale.

In particolare, la lettera *a)* interviene sul termine temporale minimo entro il quale i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato prima di concludere l'operazione, stabilendo, con riguardo alle società quotate, che i predetti diritti siano offerti per cinque sedute di mercato entro il mese successivo alla scadenza del termine di esercizio delle opzioni (a sua volta fissato dal secondo comma dell'articolo 2441 in trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta), salvo il caso in cui i diritti non esercitati siano integralmente venduti prima di tale scadenza.

La lettera *b*) consente alle società quotate che, per statuto, possono deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nel limite del dieci per cento del capitale sociale preesistente, di attribuire il compito di rilasciare il prescritto parere di congruità sul prezzo di emissione anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.

La lettere *c*) e *d*) semplificano i *quorum* per l'approvazione di aumenti di capitale nei quali il diritto di opzione è escluso o limitato, eliminando la previsione secondo cui la relativa delibera deve essere approvata da almeno la metà del capitale anche in assemblee successive alla prima; al riguardo la relazione illustrativa in merito specifica che tali modifiche rientrano nell'ambito del pacchetto di norme volte alla riduzione degli oneri a carico degli emittenti.

L'articolo 3 modifica l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, al fine di coordinare le disposizioni relative alle società che fanno ricorso al capitale di rischio di cui all'articolo 2325-bis del codice (cioè, ai sensi del primo comma del medesimo articolo 2325-bis, quelle le cui azioni sono diffuse tra il pubblico in maniera rilevante), con quelle relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, come definiti dall'articolo 2-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999. In particolare, ai fini della qualificazione della rilevanza

della diffusione tra il pubblico delle azioni, si elimina il riferimento alla data del 1º gennaio 2004.

Secondo la relazione illustrativa, la modifica è volta ad evitare il rischio che, alla luce delle modifiche al predetto Regolamento CONSOB intervenute dopo la richiamata data del 1º gennaio 2004, si creino due distinte categorie di società diffuse tra il pubblico.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), corredata di

alcune premesse, le quali evidenziano alcuni aspetti segnalati nell'illustrazione dello schema di decreto.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. (Atto n. 480).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (Atto n. 480):

evidenziato come lo schema di decreto legislativo introduca, relativamente all'assistenza reciproca tra Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, una disciplina più articolata e dettagliata rispetto a quella attualmente vigente in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 69 del 2003, ampliandone inoltre l'ambito di applicazione;

rilevato, in particolare, come lo schema di decreto consenta di definire una procedura omogenea tra i diversi Stati membri, disciplinando un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato destinatario della richiesta di assistenza, nonché un modulo standard che faciliterà la notifica negli altri Stati membri degli atti e delle decisioni relativi al credito:

sottolineato inoltre come lo schema di decreto designi il Direttore Generale delle finanze come autorità centrale competente per l'Italia in materia, oltre ad identificare con maggiore precisione gli uffici di collegamento, presso le Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricati della ricezione o formulazione delle domande di assistenza, precisando altresì le rispettive competenze;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto, per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario;

segnalata l'urgenza di completare in tempi brevi l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/24/UE, il cui termine di recepimento è già scaduto il 31 dicembre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, il quale detta una disciplina transitoria, specificando che la previgente disciplina in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 69 del 2003, continua ad applicarsi alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1º gennaio 2012, e prevedendo invece che per le richieste di recupero per le quali non sia stata avviata la procedura di riscossione al 31 dicembre 2011 gli Uffici di collegamento possano invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta, ovvero provvedere a formare direttamente un titolo uniforme, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a decorrere dalla conclusione di tale periodo transitorio, l'abrogazione esplicita del predetto decreto legislativo n. 69 del 2003.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. (Atto n. 497).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (Atto n. 497);

rilevato come la direttiva 2010/73/UE si ponga l'obiettivo, condivisibile, di semplificare e migliorare la disciplina sul prospetto, per accrescere l'efficienza e la competitività internazionale delle imprese dell'Unione europea, nel rispetto della tutela degli investitori;

sottolineato come le misure recate dallo schema di decreto legislativo si pongano in sintonia con l'esigenza, segnalata più volte dalla Commissione Finanze, in particolare nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari svolta dalla Commissione stessa, di procedere ad un'opera di ammodernamento della disciplina dei mercati finanziari, volta in particolare a perseguire gli obiettivi di: ridurre gli oneri amministrativi ed econo-

mici che gravano impropriamente sul mercato; migliorare effettivamente il livello di trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite agli investitori al fine di consentire loro di comprendere pienamente i rischi connessi alle scelte di investimento; agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese, in particolare quelle di medie dimensioni; razionalizzare e semplificare il quadro regolamentare; eliminare svantaggi competitivi legati a questioni di carattere regolamentare in danno del mercato finanziario o degli operatori nazionali, nonché scongiurare che gli emittenti esteri siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati italiani; evitare la moltiplicazione o duplicazione di adempimenti inutili; assicurare in ogni caso il più elevato livello di tutela degli investitori;

evidenziato, a tale riguardo, come la CONSOB abbia opportunamente avviato un processo di manutenzione della regolamentazione nazionale in materia, al fine di: eliminare le ipotesi di aggravamento degli adempimenti (cosiddetto goldplating), che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europei; ridurre gli oneri informativi ridondanti a carico degli emittenti; semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari che prevedono, per le medesime fattispecie, obblighi di comuni-

cazione al pubblico e di comunicazione alla CONSOB; preservare la tutela degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

rilevata con particolare favore la scelta, operata dall'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto, di espungere dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di assicurare maggiore tutela a tali soggetti, che sono stati in molti casi vittime di vere e proprie truffe, ad esempio per quanto riguarda il collocamento di strumenti finanziari derivati complessi, non-

ché la scelta di chiarire ulteriormente, all'articolo 1, comma 3, il contenuto della nota di sintesi recante le informazioni chiave per l'investitore ed il regime di responsabilità civilistica a carico dell'emittente relativamente alla completezza ed adeguatezza del contenuto della predetta nota di sintesi;

sottolineato come la formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto recepisca ampiamente i risultati della pubblica consultazione svolta su di esso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INTERROGAZIONI:
5-04609 De Pasquale: Sulla collocazione di precari della scuola in un <i>reality show</i> dei canali Mediaset
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-06694 Frassinetti: Sulla scelta del Politecnico di Milano di tenere in lingua inglese i corsi dell'ultimo biennio della laurea specialistica e dei dottorati
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-06959 Zazzera: Sulla mobilità del personale universitario docente e ricercatore
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 5-07187 Antonino Russo: Sull'inserimento nella IV fascia dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro i termini di scadenza delle relative domande
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla missione svolta a Siracusa e Noto, il 28 e 29 giugno 2012
RISOLUZIONI:
7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (Seguito della discussione e rinvio)
7-00945 Mazzarella: Sulle procedure di abilitazione alla docenza universitaria (Discussione e rinvio)
SEDE CONSULTIVA:
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)
ALLEGATO 7 (Parere approvato)
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e
governance della medesima Società (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)
AVVERTENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.

5-04609 De Pasquale: Sulla collocazione di precari della scuola in un *reality show* dei canali Mediaset.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, certa che il Ministero continuerà a vigilare affinché la trasmissione televisiva oggetto del suo atto di sindacato ispettivo non sia trasmessa.

5-06210 Farina Coscioni: Sulla conformità alla normativa vigente per portatori di *handicap* della classe I C dell'Istituto « Aldo Capitini » di Gualdo Cattaneo (PG).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, la quale, innanzitutto, è colpevolmente tardiva, risalendo la presentazione del suo atto di sindacato ispettivo addirittura al 20 febbraio 2012. Rammenta, al riguardo, come nel frattempo la classe prima C dell'Istituto « Aldo Capitini » di Gualdo Cattaneo, composta nel-

l'anno scolastico che si è concluso da 33 allievi, fra cui un'alunna portatrice di handicap, sarà composta nel prossimo anno scolastico da 30 allievi, a seguito di trasferimenti e di esiti degli esami annuali. Preannuncia, quindi, la presentazione di un nuovo atto di sindacato ispettivo, nel quale chiederà al Governo di accertare l'osservanza, anche per il prossimo anno scolastico, delle prescrizioni di legge in relazione al numero massimo di alunni per classe, anche in relazione alle classi con alunni in situazione di disabilità.

5-06694 Frassinetti: Sulla scelta del Politecnico di Milano di tenere in lingua inglese i corsi dell'ultimo biennio della laurea specialistica e dei dottorati.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo che il valore della ricerca e dell'insegnamento non dipenda dalla lingua in cui esse sono svolte. Osserva, tra l'altro, che la previsione di corsi universitari tenuti esclusivamente in lingua inglese sarebbe una grave limitazione per gli studenti italiani. Ricorda, al riguardo, le dichiarazioni del presidente della società Dante Alighieri che, esprimendo la propria opposizione nei confronti della decisione del Politecnico di Milano di proporre i corsi dell'ultimo biennio della laurea specialistica e dei dottorati esclusivamente in inglese, ha rappresentato alcune considerazioni di cui dà lettura testuale: «Ci siamo battuti per il rispetto della nostra lingua nell'Unione europea e ogni giorno più di 500 comitati della « Dante » impegnati in Italia e all'estero lavorano generosamente per valorizzarne il prestigio e la dignità. Non possiamo accettare, dunque, che la presunta internazionalizzazione delle università italiane comporti il sacrificio di uno degli elementi fondamentali del nostro patrimonio culturale e storico». Rileva, in conclusione, come il problema sia piuttosto quello di difendere la lingua italiana, considerando che l'internaziona-lizzazione dell'università italiana può ben avvenire anche mediante l'offerta agli studenti di un'opzione, a scelta, fra corsi in lingua italiana e in lingua inglese.

5-06959 Zazzera: Sulla mobilità del personale universitario docente e ricercatore.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto l'interpretazione fornita dal Ministero con riguardo ai possibili beneficiari degli incentivi per la chiamata nei ruoli universitari, individuati anche tra coloro che non provengono dai ruoli della pubblica amministrazione, è in palese contrasto con la lettera della legge e con il parere reso dalla Corte dei conti in riferimento all'articolo 5, punto 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 439 del 2011. Avverte che di tale situazione gravissima dovrà assumersene la piena responsabilità il Ministro pro tempore. Ricorda, infatti, come la Corte dei conti abbia considerato necessario precisare la portata della norma. nel senso di chiarire che la stessa si applica limitatamente a coloro che sono già appartenenti a ruoli pubblici, ancorché non universitari, nell'ottica di preservare la ratio della legge che prevede incentivi alla mobilità e che, pertanto, può rivolgersi soltanto a chi appartiene ai ruoli della pubblica amministrazione, non potendo invece essere preso in considerazione, come beneficiario degli incentivi alla chiamata, chi non proviene dai ruoli della pubblica amministrazione. Rileva, quindi, come l'errata interpretazione della norma di legge compiuta dal Ministero, anche riguardo all'adozione del decreto ministeriale n. 71 del 2012 - che all'articolo 2 disciplina la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario, richiamando l'articolo 5 del decreto ministeriale n. 439

del 2011 – sarà certamente foriera di ricorsi giurisdizionali che bloccheranno, per l'ennesima volta, le procedure di assunzione a chiamata per mobilità. Auspica, quindi, che sia chiarito al più presto dal Ministero l'ambito di applicazione del decreto ministeriale n. 71 del 2012, recependo i dovuti chiarimenti richiesti dalla Corte dei conti, essendo assolutamente illegittimo, ancorché illogico, finanziare procedure di assunzione a chiamata per mobilità di soggetti non provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione.

5-07187 Antonino Russo: Sull'inserimento nella IV fascia dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro i termini di scadenza delle relative domande.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Antonino RUSSO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione, nella quale chiedeva un intervento del Governo al fine di modificare le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012, che, riferendosi a coloro che hanno conseguito l'abilitazione negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. escludono dall'inserimento nella IV fascia quei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro la data di scadenza delle domande prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011. Ricorda, in proposito, che il Governo, nella seduta del 23 febbraio 2012, aveva approvato il suo ordine del giorno n. 9/4865-b/21, che impegnava l'Esecutivo ad inserire proprio tale categoria di docenti nella fascia aggiuntiva di docenti prima menzionata. Segnala, al riguardo, come il decreto ministeriale n. 53 del 2012, a suo avviso, riferendosi al conseguimento dell'abilitazione negli anni accademici indicati, aggiri in sostanza il contenuto delle disposizioni legislative vigenti. Stigmatizza, quindi, la superficialità con la quale il Governo ha agito, prevedendo trattamenti differenziati per docenti dotati di titoli identici, provocando l'esclusione dalle citate graduatorie di circa seimila docenti. Segnala, quindi, i possibili effetti negativi per l'Amministrazione che saranno generati dai numerosi contenziosi che sicuramente saranno attivati dai docenti interessati.

Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla missione svolta a Siracusa e Noto, il 28 e 29 giugno 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, invita la collega Frassinetti ad informare la Commissione sulla missione in titolo.

Paola FRASSINETTI (PdL) svolge le comunicazioni sulla missione in oggetto (vedi allegato 6).

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 giugno 2012.

Caterina PES (PD) chiede un rinvio della discussione per svolgere approfondimenti, anche ai fini di un'eventuale riformulazione del testo della risoluzione. Propone in particolare di sostituire l'attuale impegno al Governo con quello che preveda di unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, in sede di predisposizione del nuovo regolamento sulle classi di concorso.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, rinviando all'intervento già da lui svolto, si dichiara disponibile ad accogliere la riformulazione proposta, che si riserva di valutare.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00945 Mazzarella: Sulle procedure di abilitazione alla docenza universitaria.

(Discussione e rinvio).

Eugenio MAZZARELLA (PD) illustra la sua risoluzione. Riterrebbe opportuno quindi svolgere un'audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e la ricerca (ANVUR), per approfondire i temi oggetto della risoluzione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva, innanzitutto, come il voto favorevole del suo gruppo alla risoluzione illustrata dall'onorevole Mazzarella risulta evidentemente subordinato ad una riformulazione del testo della medesima. Si riferisce in particolare alla soppressione della prima parte delle premesse, laddove si esprime un giudizio negativo sulla legge n. 240 del 2010, approvata dal Governo Berlusconi, sulla quale invece il parere del PdL è ovviamente positivo. Ritiene, quindi, che sia fondamentale assumere l'avviso del Governo, prima di entrare nel merito della discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che il Senato ha approvato la scorsa settimana il decreto-legge in esame che la Commissione di merito dovrà licenziare in data odierna, essendone previsto l'avvio dell'esame in Assemblea a partire dalla seduta di domani. Ritiene che si tratti di una procedura che penalizza il lavoro della Commissione cultura che si trova

costretta ad esaminare in una seduta, in tempi ristrettissimi, un provvedimento che presenta una specifica norma di sua competenza. Preannuncia quindi che rappresenterà al Presidente della Camera, come sollecitato anche dai rappresentanti dei gruppi parlamentari nel corso dell'odierna Ufficio di Presidenza, l'esigenza di assicurare tempi congrui per l'esame dei provvedimenti assegnati alle Commissioni, in modo tale che non ne sia frustrata la funzione.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione un comma aggiuntivo e sono state approvate alcune modifiche al testo del decreto-legge. È stato soppresso l'articolo 1, sono stati approvati emendamenti recanti articoli aggiuntivi ed è stato introdotto un comma nell'articolo 4.

Rileva, nel dettaglio, che il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012. L'articolo 1 del decreto, recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l'attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato. L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo, limitando tale obbligo. A tal fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica. L'articolo 2-bis, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati. L'articolo 2-ter, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. In particolare, viene anticipata da 9 mesi a 6 la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, con la conseguenza che viene anticipata anche la frequenza di costoro del periodo di applicazione pratica. L'articolo 2-quater interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

Osserva, poi, che l'articolo 3 prevede, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013 riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale. L'articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa previgente. Le risorse che si rendono così disponibili dovrebbero consentire l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Il comma 2-bis estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio. L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA-SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso. L'articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco. L'articolo 5 prevede inoltre la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, facendo venire meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno. L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali. L'articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Ouarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal decretolegge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile. L'articolo 7 regola, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Aggiunge, quindi, che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, l'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la definizione con decreto interministeriale dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In particolare, il decreto è emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che non è indicato un termine per l'emanazione del decreto. I titoli dei quali deve essere stabilita l'equipollenza, sulla base degli insegnamenti impartiti, sono relativi ai corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale e di perfezionamento e specialistici frequentati dal personale della Polizia di Stato sopra indicato. La disposizione riguarda il personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato, ossia, nell'ambito del personale che esplica funzioni di polizia, i ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, e quello degli ispettori, suddivisi al loro interno in più qualifiche e disciplinati dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 335/1982. Per l'accesso al ruolo iniziale di agente e per il passaggio di ruolo e di qualifica sono previsti corsi di formazione dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 335/1982 che disciplina inoltre lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento per detto personale. L'equipollenza - che è definita anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale – deve essere stabilita con riferimento ai titoli rilasciati dagli istituti professionali, compresi quelli conseguibili a seguito della frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 1970. Si dispone, infine, che, sulla base del decreto di definizione dell'equipollenza, agli interessati è rilasciato il titolo di equipollenza. La disposizione riprende, quanto previsto nell'articolo 52 della legge 212/1983 per gli arruolati e i sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e della Guardia di Finanza. Al riguardo, faccio presente che, sulla base della disposizione citata, è stato emanato il decreto ministeriale 16 aprile 2009 che, facendo riferimento ai corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione frequentati e completati con esito favorevole, ha disposto che agli interessati è riconosciuto, a domanda, il corrispondente diploma di qualifica (dunque, il diploma conseguito al termine di tre anni di studio) dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella A annessa al decreto. Ha, altresì, disposto che i diplomi di qualifica consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio dell'istruzione professionale, nonché agli esami di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione professionale, qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri requisiti prescritti. Ricorda che il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - è materia che appartiene alla competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, delle regioni, spettando allo Stato la garanzia

dei livelli essenziali delle prestazioni: pertanto appare opportuno valutare l'articolo in esame alla luce della garanzia costituzionale del suddetto riparto di competenze tra Stato e Regioni. Rileva che occorre, pertanto, valutare, anche alla luce del decreto citato - che fa riferimento ai diplomi di qualifica e utilizza l'espressione « corsi di studio dell'istruzione professionale» – il riferimento ai titoli «rilasciati dagli istituti professionali ». In particolare, ai sensi del decreto legislativo 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore. Chiusa una fase di sperimentazione, il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP, coincidente con l'anno scolastico e formativo 2010-2011, è stato avviato sulla base dell'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni 29.4.2010. Nel frattempo, l'articolo comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010, con cui sono stati riorganizzati gli istituti professionali, ha disposto che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema di Istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche professionali, in esito a percorsi triennali, e diplomi, in esito a percorsi quadriennali. Ricorda che il 16 dicembre 2010 è stata poi raggiunta un'intesa in Conferenza Unificata in ordine all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 7/2007, finalizzate alla realizzazione di raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP. Le linee guida sono state adottate con decreto ministeriale 18 gen-

naio 2011. Nell'intesa si stabilisce che la prima attuazione delle linee guida è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali, e che ciascuna Regione stabilisce i percorsi che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario. Da ultimo, il 27 luglio 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto l'accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con decreto ministeriale 11 novembre 2011. La messa a regime del Capo III del d.lgs. n. 226/2005 riguarda, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 7).

Antonio PALMIERI (PdL), ringraziando la relatrice del lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) stigmatizza, nel metodo, le modalità di esame del provvedimento, caratterizzate da una assoluta ristrettezza di tempi, che non consente alla Commissione di esaminare il contenuto dell'atto e di esprimersi compiutamente sullo stesso. Si dichiara inoltre contrario anche nel merito del provvedimento in discussione. Condivide, pertanto, l'iniziativa della presidente Ghizzoni, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Zazzera che peraltro condivide, ritiene che convenga comunque alla Commissione esprimere il parere, esercitando una competenza istituzionale sua propria. Ricorda, d'altra parte, come tali situazioni si siano sempre verificate, sia con il Governo Berlusconi sia con il Governo Prodi, sostenuto proprio dalla parte politica che l'onorevole Zazzera rappresenta.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 7).

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. – Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 15.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo sui temi contenuti nel documento conclusivo, a più riprese, segnala alcune modifiche da apportare al documento conclusivo, anche in ordine ad alcune considerazioni da lei formulate.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), intervenendo a più riprese, indica alcune integrazioni alla proposta di documento conclusivo predisposto dal collega Barbieri, che tengano conto in particolare anche dell'audizione del Ministro Ornaghi del 18 luglio scorso.

Intervengono, quindi, i deputati Pierfelice ZAZZERA (IdV), chiedendo chiarimenti sul prosieguo dell'esame del documento conclusivo, Emerenzio BARBIERI (PdL), che ribadisce la necessità di una mediazione al riguardo, ed Emilia Grazia DE BIASI (PD), per ulteriori precisazioni.

Ricardo Franco LEVI (PD) svolge alcune considerazioni sul contenuto della parte intitolata al maggiore Ferruccio Spadini.

conclusiva del documento, con particolare riferimento al tema relativo alla necessaria conformazione pubblica della SIAE.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) sottolinea, in particolare, la necessità che nel documento sia delineata la situazione emersa all'esito dell'indagine conoscitiva e si integri conseguentemente la parte conclusiva del documento presentato.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), concordando con l'onorevole De Biasi, rileva lo scarto logico tra la situazione emersa nel corso dell'indagine conoscitiva e le conclusioni formulate dall'onorevole Barbieri, soprattutto con riferimento alla proposta di privatizzazione della SIAE.

Antonio PALMIERI (PdL) auspica che la Commissione possa predisporre un testo condiviso del documento conclusivo, in merito al quale ritiene possibile siano introdotte le integrazioni necessarie.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si dichiara disponibile all'elaborazione, d'intesa con i rappresentanti di tutti i gruppi, di alcune integrazioni alla sua proposta di documento conclusivo del quale auspica si possa aggiungere ad un'approvazione largamente condivisa, senza peraltro stravolgerne l'impostazione.

Manuela GHIZZONI, presidente, auspicando si possa giungere ad una soluzione condivisa, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05746 Marco Carra: Sulla borsa di studio

5-04609 De Pasquale: Sulla collocazione di precari della scuola in un *reality show* dei canali Mediaset.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione parlamentare in discussione riguarda un progetto di trasmissione televisiva del tipo *reality show* alla quale parteciperebbero alcuni docenti precari della scuola nella veste di insegnanti di una classe formata da personaggi già coinvolti in precedenti trasmissioni simili che abbiano dimostrato un certo grado di ignoranza.

Sul punto si precisa che la trasmissione non risulta essere mai stata messa in onda e che il Ministero non è in possesso di notizie ulteriori rispetto a quelle riportate dai mezzi di informazione, i quali hanno anche riferito che il progetto sembrerebbe essere stato accantonato dalla stessa azienda che lo avrebbe proposto.

Sui contenuti dell'iniziativa si condividono senza dubbio le preoccupazioni rappresentate dall'Onorevole interrogante e, per quanto a conoscenza, si manifesta contrarietà alla stessa.

Ferma restando infatti la libertà di espressione, non può che stigmatizzarsi una rappresentazione del sistema scolastico che si pone in deciso contrasto con i principi ai quali lo stesso si ispira.

A proposito si ricorda che la funzione istituzionale del sistema di istruzione e, in particolare, degli insegnanti, è quella della trasmissione ed elaborazione della cultura, dando impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo, così contribuendo alla formazione umana e critica della loro personalità.

Giudizio altrettanto negativo va formulato relativamente alle modalità del tutto superficiali con le quali verrebbe indirettamente rappresentata in televisione la difficile situazione lavorativa dei docenti precari della scuola.

5-06210 Farina Coscioni: Sulla conformità alla normativa vigente per portatori di *handicap* della classe I C dell'Istituto « Aldo Capitini » di Gualdo Cattaneo (Perugia).

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo alla questione rappresentata dall'Onorevole interrogante è stato interessato il Direttore scolastico regionale per l'Umbria, il quale ha riferito che la classe prima C della scuola secondaria di primo grado di San Terenziano, nell'anno scolastico 2011/2012 è risultata effettivamente composta da 33 alunni, tra cui una diversamente abile, precisando che siffatta composizione della classe non è stata oggetto di specifico provvedimento autorizzatorio da parte dell'Ufficio amministrativo regionale.

Per la precisione, gli alunni complessivamente iscritti alle classi prime presso l'istituto comprensivo di Gualdo Cattaneo sono risultati essere 48; in sede di definizione dell'organico di diritto l'Ufficio ha autorizzato l'attivazione di due classi nel pieno rispetto dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Ciò in quanto l'istituto comprende due sedi di scuola secondaria di primo grado situate entrambe nel medesimo comune le quali, configurandosi come succursali, non dispongono di un organico separato non avendo autonomia giuridica ai fini della costituzione delle classi.

Tale situazione è rimasta invariata al momento dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, pur a fronte di un incremento delle iscrizioni fino a 53 unità che non avrebbe giustificato, comunque, l'incremento di una classe, potendosi in questo caso costituire una classe di 25 alunni (quella che accoglieva l'alunna disabile) e un'altra di 28.

Si ricorda in proposito che il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 precisa, al comma 3 dell'articolo 5, che « l'istituzione delle classi e delle sezioni secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente». Conseguentemente, stante la necessità di rispettare il contingente di posti della dotazione provinciale assegnato, con nota del Dirigente dell'ambito territoriale per la provincia di Perugia contenente le proposte di organico di diritto per l'anno scolastico 2011/2012, è stato adottato il criterio per cui, relativamente alle scuole secondarie di primo grado, le classi con presenza di un alunno disabile potevano essere costituite con un massimo di 25 alunni.

Il Direttore regionale ha prontamente assicurato la propria intenzione di richiedere al competente dirigente scolastico di verificare le condizioni per una compensazione degli alunni tra le due sedi a partire dal prossimo anno, e ha poi riferito che, a seguito dell'inserimento di ulteriori alunni iscritti nel plesso di San Terenziano per l'anno 2012/2013, tra cui un diversamente abile, si viene a modificare il calcolo delle classi, per cui il problema apparirebbe superato.

Tornando all'anno scolastico appena concluso, per quanto riguarda il piano della didattica e del rispetto dei relativi indici di funzionalità previsti dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975. Il dirigente scolastico ha fatto presente che le risorse finanziarie assegnate dalla Regione Umbria all'istituto, per la realizzazione di un progetto attivato nell'ambito delle misure a tutela del personale precario della scuola, sono state integralmente destinate alla nomina, per il periodo febbraio-maggio, di due docenti che hanno affiancato i titolari per gran parte del loro orario settimanale, in modo da formare gruppi con non più di 17 alunni.

Riguardo poi alle questioni più strettamente concernenti la sicurezza degli alunni, e in particolare l'osservanza delle norme di prevenzione incendi, il medesimo capo d'istituto ha precisato di aver reso la dichiarazione di responsabilità prevista dal punto 5 del decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992 per l'ipotesi in cui l'affollamento dell'aula sia superiore alle 26 persone, e che di essa è stata data comunicazione ai soggetti interessati.

Il dirigente ha, inoltre, dichiarato che l'aula rispetta i requisiti di sicurezza ed è stata oggetto di sopralluogo da parte del personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e del responsabile del settore tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'ASL, i quali non hanno formulato rilievi negativi sia per quanto riguarda la sicurezza che il rispetto della normativa vigente.

5-06694 Frassinetti: Sulla scelta del Politecnico di Milano di tenere in lingua inglese i corsi dell'ultimo biennio della laurea specialistica e dei dottorati.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla decisione del Politecnico di Milano di tenere dall'anno accademico 2014/2015 i corsi di laurea magistrale e dottorato di ricerca in lingua inglese, l'Onorevole interrogante chiede interventi finalizzati a salvaguardare la lingua italiana, in modo da coniugare la necessità dell'internazionalizzazione con quella di garantire a tutti gli studenti un libero e proficuo accesso allo studio.

Al riguardo si rappresenta preliminarmente che nel piano dell'offerta formativa 2012-2013 presentato al Ministero dal Politecnico di Milano e regolarmente validato è prevista la possibilità per l'ateneo di impartire solo 5 corsi di laurea magistrale in lingua inglese. Né, d'altra parte, risulta allo stato definito il piano per gli anni successivi. Si tratterebbe pertanto di un'intenzione che il Politecnico ha annunciato pubblicamente, con valore al momento solo programmatico.

Va comunque evidenziato che l'annunciata iniziativa non appare in contrasto con la normativa vigente, atteso che l'articolo 2, comma 2, lettera *l*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che le università, nell'adozione dei nuovi statuti, osservino alcuni vincoli e criteri direttivi tra i quali è indicato il «rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniver-

sitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera ».

Tale iniziativa sembra peraltro non pregiudizievole per gli studenti, ai quali verrebbe comunque consentita una scelta consapevole, e farebbe riferimento ai soli corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, così da assicurare che l'acquisizione delle competenze di base possa avvenire in lingua italiana. In tal senso la scelta del Politecnico andrebbe dunque interpretata come un'opportunità diretta a offrire una formazione di taglio internazionale, in coerenza con gli obiettivi di un'università statale e con le richieste del contesto industriale e professionale di riferimento dell'ateneo, che ha più volte auspicato la formazione di persone capaci di operare professionalmente in lingua inglese, anche considerando che nelle discipline in cui l'Ateneo è attivo (ingegneria e architettura), l'inglese rappresenta la lingua di elezione per la ricerca e l'attività professionale.

L'università interessata ha altresì chiarito che tale progetto sarebbe accompagnato da un piano di interventi a sostegno delle conoscenze linguistiche degli studenti durante il corso della laurea triennale.

5-06959 Zazzera: Sulla mobilità del personale universitario docente e ricercatore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante con l'atto parlamentare in trattazione, si rappresenta quanto segue.

Il decreto ministeriale n. 439 del 2011 ha fissato i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università e dei consorzi universitari per l'esercizio finanziario 2011. L'articolo 5 di detto decreto, che disciplina gli interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore, ha previsto un apposito intervento destinato, tra l'altro, a sostenere le chiamate delle università statali che, nel periodo 1º gennaio 2011-31 dicembre 2011, abbiano assunto in servizio professori di prima o di seconda fascia, in presenza di alcune condizioni, una delle quali è che l'interessato non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi anni, nella sede chiamante, e che non provenga dai ruoli di una università della stessa regione.

Nel rispetto di tali condizioni, le risorse disponibili sono state destinate a incentivare due tipologie di intervento, una delle quali riguarda le assunzioni di professori di prima e seconda fascia idonei in valutazioni comparative bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Gli interventi di cofinanziamento sono stati disposti a favore dell'Università chiamante in misura differenziata a seconda che il soggetto provenisse da altra università (90 per cento del costo medio nazionale relativo al ruolo occupato dall'interessato nell'ateneo di appartenenza) ovvero che non appartenesse ai ruoli universitari (95 per cento del costo iniziale di ciascuna qualifica).

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti dalla Corte dei conti, in sede di registrazione del citato decreto concernente i criteri di riparto del FFO 2011, il Miur ha formalmente chiarito la portata della disposizione che consente di incentivare al 95 per cento del relativo costo iniziale la chiamata nei ruoli universitari di soggetti in possesso di idoneità acquisita secondo le procedure di cui alla citata legge n. 210 del 1998, non appartenenti ai ruoli universitari, anche qualora non provenienti dai ruoli della Pubblica amministrazione.

Tale incentivo, che si colloca peraltro in continuità con quanto previsto nei decreti ministeriali di riparto del FFO degli anni precedenti, non va letto nell'ottica della razionalizzazione delle risorse di personale nelle pubbliche amministrazioni, che informa l'istituto della mobilità del personale pubblico, ma nella diversa accezione che il concetto di mobilità assume nel sistema universitario: la mobilità è uno strumento che agevola la circolazione dei saperi e delle esperienze, nell'ottica di una apertura sempre maggiore delle università, anche in una prospettiva internazionale. Tale concetto emerge chiaramente dalla disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alla legge n. 240 del 2010, di riforma del sistema universitario.

Nell'ottica sopra richiamata, l'appartenenza o meno ai ruoli della pubblica amministrazione non appare rilevante e pertanto non può essere presa in considerazione nell'ambito degli incentivi destinati al sistema universitario.

5-07187 Antonino Russo: Sull'inserimento nella IV fascia dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro i termini di scadenza delle relative domande.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede se il Ministero intenda modificare il decreto ministeriale n. 53 del 14 giugno 2012 al fine di consentire l'inclusione nella fascia aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento, introdotta dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011, di quei docenti che conseguono l'abilitazione presso le facoltà di scienze della formazione primaria entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento nelle suddette graduatorie.

Ricorda, in proposito, l'ordine del giorno (n. 9/4865-B/21) approvato in Aula Camera il 23 febbraio 2012, contenente un impegno al Governo nel senso sopra descritto.

Al riguardo si fa presente che gli articoli 1 e 10 del citato decreto ministeriale n. 53 disciplinano le modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo in linea con quanto disposto dall'articolo 14, comma 2-ter, del decretolegge n. 216 del 2011, prevedendo che la relativa domanda di inserimento possa essere presentata dai docenti che hanno conseguito l'abilitazione negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

Si ricorda infatti che il predetto decreto legge, nel testo definitivamente approvato dal Parlamento, istituisce una fascia aggiuntiva alle graduatorie a esaurimento limitatamente ai docenti che hanno già conseguito l'abilitazione negli anni sopra citati.

La questione prospettata con l'atto parlamentare cui si risponde non può pertanto trovare soluzione in via amministrativa.

Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Siracusa e Noto, il 28 e il 29 giugno 2012.

1. Una delegazione della Camera dei deputati, guidata dalla vice presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, onorevole Paola Frassinetti, e composta dai deputati Granata, Antonino Russo, Gianni e Goisis, in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e minoranza, ha svolto una missione a Siracusa e Noto, nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 giugno 2012, su questioni concernenti i settori dello spettacolo dal vivo, dell'alta formazione artistica e musicale, e della tutela dei beni architettonici.

La missione ha avuto lo scopo di approfondire, innanzitutto, le problematiche che da ultimo stanno interessando la Fondazione dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), impegnato in attività di sostegno del mondo giovanile e nella formazione di nuovi talenti con l'Accademia d'Arte del Dramma Antico. In questo senso, la missione si è inserita nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 4822 e abbinate, recante «Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale», interessando altresì la nuova disciplina prevista dal testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abbinate, recanti la riforma complessiva del settore dello spettacolo dal vivo, all'esame della Commissione. La missione ha, d'altra parte, avuto lo scopo di approfondire anche la conoscenza dei beni storici, artistici e architettonici di Noto, con incontri e visite nella città capitale del barocco siciliano, in occasione delle manifestazioni ivi organizzate per la ricorrenza del decennale dell'inserimento della Val di Noto nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Catania, la delegazione si è recata a Siracusa, presso la sede del Comune, dove è stata accolta dal sindaco, ingegnere Roberto Visentin, presidente della Fondazione INDA, il quale ha rivolto un indirizzo di saluto e di ringraziamento ai partecipanti all'incontro, illustrando brevemente la storia e le attività della Fondazione dell'Istituto nazionale del dramma antico. Ha spiegato, al riguardo, che da alcuni anni l'istituto si è trasformato in fondazione e che nel 2012 compirà 100 anni dalla sua nascita. Ha ricordato peraltro che la fondazione non presenta attualmente criticità, grazie all'impegno profuso dai componenti del Consiglio di amministrazione, dalle maestranze e dagli operatori del settore addetti ai lavori, nonché dal Sovrintendente Balestra, poiché è proprio in conseguenza degli sforzi di tutti - nonostante i contributi di Stato e Regione siano sempre minori – che è stato possibile superare i tre milioni di euro di incassi anche nell'anno in corso e coprire l'80 per cento dei costi, creando un polo di eccellenza unico al mondo. Alla luce di ciò, ha sottolineato come la fondazione si identifichi con la città di Siracusa, incarnandone lo spirito più autentico, rilevando al riguardo che non è un caso che il presidente sia proprio il sindaco della città. Ha infine ricordato che per la prima volta nel 2012 la fondazione ha voluto investire anche sulla commedia, che si è posta come una grande scommessa, con lo sforzo corale di tutte le maestranze. Si è riusciti così a registrare un incasso di oltre 300 mila euro, con un vero successo, al pari della tragedia. È quindi intervenuto per un saluto il Sovrintendente della Fondazione, Fernando Balestra, alla presenza dei ragazzi che frequentano l'Accademia d'arte, del corpo di ballo, del regista Antonio

Calenda e una rappresentanza di lavoratori di varie professionalità.

La vice presidente Frassinetti ha ringraziato i presenti e ricordato che è tornata volentieri a Siracusa, città da lei conosciuta per aver avuto l'opportunità di recarvisi diverse volte negli anni passati. Ha aggiunto che la proposta di legge presentata a prima firma dall'onorevole Granata n. 5239, per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati, reca le firme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, segnale positivo che dimostra quanto la Commissione cultura sia coesa sui temi concernenti la valorizzazione dell'arte e dei beni culturali. Ha precisato, altresì, che il teatro ha bisogno di fondazioni come l'INDA, che punta sulla formazione dei giovani talenti, con un occhio di riguardo alle radici e tradizioni culturali italiane. La vicepresidente Frassinetti ha concluso quindi osservando che i tagli lineari voluti, che si impongono come scelte difficili dei tempi che si stanno attraversando, non si addicono al settore della cultura, che invece costituisce la prima risorsa del Paese, come peraltro afferma l'articolo 9 della Carta costituzionale.

È quindi intervenuto l'onorevole Granata, che - alla presenza del vice presidente della Provincia di Siracusa, Vito Brunetto - ha in primo luogo espresso il proprio entusiastico compiacimento per l'incontro svolto, simile ad una festa inattesa. Ha ricordato, infatti, che l'INDA chiude in attivo i suoi conti, dimostrando di seguire una strategia vincente che condivide a pieno. Non ha peraltro mancato di ricordare che in passato l'istituto ha alternato luci e ombre e che ha vissuto un tentativo di condizionamento, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, da parte della mafia, che ha causato un'immagine negativa dell'istituto. Grazie però al lavoro compiuto, oggi la fondazione rappresenta un esempio di legalità certa e ben funzionante. Ha osservato, infine, che il testo della proposta di legge all'esame della

Commissione potrà essere migliorato. L'onorevole Gianni ha quindi ricordato, a sua volta, come alcuni anni fa abbia profuso il proprio impegno nell'istituzione dell'Accademia di arte drammatica con una legge ad hoc, che tuttavia non è andata a buon fine, ma che ritiene opportuno e utile avviare prima possibile. L'onorevole Goisis ha espresso invece apprezzamento per la qualità riscontrata, nonostante appartenga ad una cultura politica diversa, aggiungendo in ogni caso di essere una ferma sostenitrice della tutela del territorio e delle tradizioni culturali. L'onorevole Russo ha rilevato d'altra parte tutta la positività del forte rilancio delle attività della fondazione, che ha permesso di superare una gestione vecchio stampo, di tipo « condominiale ». Ha aggiunto che il cliché secondo cui « con la cultura non si mangia » va smentito con i fatti, tanto più che proprio la cultura è il settore che può fare da traino per il Paese nel mondo e che il patrimonio UNESCO costituisce lo strumento in grado di premiare tali potenzialità. È quindi intervenuto il deputato dell'Assemblea regionale siciliana Vincenzo Vinciullo, che ha ricordato l'esigenza che il Liceo classico Gargallo sia riaperto e riconsegnato alla città. Il vice presidente Brunetto, assessore alla cultura della Provincia di Siracusa, ha aggiunto che la periferia della città non può essere abbandonata e che l'INDA ha il compito di sviluppare strategie anche in questa direzione. Si sono quindi susseguiti gli interventi di operatori, registi e maestranze, nonché quello del vice presidente dell'Associazione Amici dell'INDA, che espresso alcune riserve circa il clima di entusiasmo riscontrato, rilevando alcune difficoltà legate alla crisi in corso per quanto concerne l'intrattenimento culturale e i profili economici della città.

Si è svolta, quindi, la visita del Museo Palazzo Bellomo, al termine della quale la delegazione ha incontrato il Prefetto di Siracusa, dottor Renato Franceschelli, e il Sovrintendente ai beni storici, artistici e architettonici della Regione siciliana, architetto Orazio Micali. Dopo il saluto del Prefetto che ha ricordato l'intensa attività culturale della città, il sovrintendente ha osservato che Siracusa rappresenta un modello di sviluppo del territorio, in cui vige un rapporto con la città intenso e che è possibile chiamare a raccolta le forze interne positive. Al termine degli incontri, nella serata di giovedì 28 giugno 2012, la delegazione ha accolto l'invito del sindaco Visentin ad assistere alla rappresentazione della tragedia Prometeo di Eschilo, presso il Teatro Greco di Siracusa.

2. Nella mattinata di venerdì 29 giugno 2012 la delegazione si è quindi recata a Noto, dove ha incontrato il Vescovo di Noto, su temi di comune interesse culturali, storico artistici e architettonici, presso la sede del Vescovado. Nell'occasione, la vice presidente Frassinetti ha rivolto un indirizzo di saluto, introducendo i componenti la delegazione, ed illustrando le finalità della missione.

La delegazione quindi, sui temi del decennale Unesco, ha incontrato il sindaco di Noto, Corrado Bonfante, e il vice sindaco, nonché assessore alla cultura del medesimo Comune, Costanza Messina, unitamente all'assessore all'urbanistica, territorio, ambiente, turismo e cultura del Comune di Scicli, Vincenzo Iurato. Dopo il saluto di benvenuto del sindaco e la replica della vice presidente Frassinetti, sono intervenuti i deputati Goisis, Russo, Gianni e Granata, sulle questioni connesse al decennale. Sui medesimi temi sono quindi intervenuti anche gli assessori Messina e Iurato, i quali con l'assessore all'istruzione della Provincia di Siracusa, Arturo Rizza, hanno ribadito l'importanza dell'istituzione della Val di Noto quale sito Unesco che a distanza di dieci anni ha portato grandi risultati a tutto il territorio. I rappresentanti istituzionali del territorio, in particolare, hanno espresso soddisfazione per l'interesse e l'attenzione manifestati dai componenti la Commissione cultura della Camera dei deputati nei confronti del patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico dell'area siciliana, sottolineando altresì che il decennale costituisce un momento di bilancio e di rilancio, in cui è più che mai importante fare rete tra tutti i soggetti interessati al settore. Si è, quindi, svolta la visita dei beni artistici e architettonici inseriti nella lista del patrimonio Unesco.

La missione si è, pertanto, conclusa con il rientro a Roma dei partecipanti.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione VII,

esaminato il decreto-legge n. 79 del 2012, che reca misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, l'articolo 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la definizione con decreto interministeriale dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;

tenuto conto che il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, è materia che appartiene alla competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, delle regioni, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;

ritenuto, quindi, opportuno valutare l'articolo in esame alla luce della garanzia costituzionale del suddetto riparto di competenze tra Stato e Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione: si sopprima l'articolo 2-quinquies.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare	
la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Ammini-	
strazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con	
condizione)	121
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	128
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle politiche per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e	
conclusione)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
AVVERTENZA	127

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 20 giugno 2012, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre dell'Amministrazione dell'instrutture terno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa », già approvato, con modifiche, dal Senato il 17 luglio 2012.

Preliminarmente, osserva che si tratta di un provvedimento che ha un contenuto plurisettoriale. Precisa come la relazione allegata al provvedimento specifichi in merito che « il tratto caratterizzante ed unificante » delle disposizioni del decreto « è costituito dalla loro connotazione emergenziale, variamente atteggiata a seconda dei contesti settoriali di intervento, sia che attengano alla operatività di una componente essenziale del soccorso tecnico urgente, sia che riguardino l'affinamento di strumenti di prevenzione e di contrasto delle più serie minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica, rappresentate dal terrorismo e dalla criminalità organizzata ».

Al riguardo, fa tuttavia presente che nella relazione del Governo non si forniscono elementi circa la riconducibilità a tale tratto unificante del contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge né, in ogni caso, alle suddette specificazioni della citata relazione può farsi riferimento per le numerose disposizioni, recanti ulteriori interventi, introdotte dal Senato nel corso dell'esame del provvedimento.

Dopo aver indicato le modifiche appordal Senato (introduzione di un comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, soppressione dell'articolo 1, introduzione degli articoli aggiuntivi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 6-bis e 6-ter e modifica dell'articolo 4), osserva - tenuto conto dell'avvenuta soppressione dell'articolo 1, che recava disposizioni in materia di armi - che l'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo. Si tratta di una norma che interviene su una questione direttamente riconducibile al mercato immobiliare e, più precisamente, agli oneri amministrativi gravanti sulle parti in caso di compravendita di immobili.

L'obbligo di comunicazione in parola è ora posto in capo all'Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell'interno. A tal fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di

comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.

L'articolo 2-bis, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati.

L'articolo 2-ter, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato.

L'articolo 2-quater, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli, conseguiti all'esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e sul superamento di un successivo corso di formazione professionale.

L'articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei Vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.

I commi 1 e 2 del successivo articolo 4 riducono, quindi, il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei Vigili del fuoco che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012.

Anche in questo caso, con riferimento ai profili di interesse della VIII Commissione, ritengo si possa esprimere apprezzamento per una norma che consentirà di esplicare in modo più efficace i compiti che al Corpo dei Vigili del fuoco sono demandati, anche per quel che riguarda la lotta agli incendi boschivi che, soprattutto, in questo periodo rischia, se non bene affrontata, di trasformarsi in una vera e propria emergenza in molte aree del Paese.

Il comma 2-bis del medesimo articolo 4 estende, poi, al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei Vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone invece l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio-superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.

L'articolo 4-*ter* proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, venendo meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.

L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

Il successivo articolo 6-ter salvaguarda, invece, gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Ouarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. È altresì specificato che a tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

Al riguardo, rileva che si tratta di disposizioni che incidono sulla materia oggetto del recente decreto-legge n. 59 del 2012, con il quale è stato riordinato il quadro normativo che regola il ruolo, le competenze e le attività della Protezione civile. Aggiunge che si tratta di disposizioni che

sono state oggetto di un'ampia e approfondita discussione proprio alla Camera, nel corso della discussione in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII, del citato decreto-legge n. 59 del 2012.

In particolare, ritiene opportuno richiamare, sia pur brevemente, i termini della discussione svoltasi sul punto in Assemblea, nella seduta del 19 giugno 2012, nel corso della quale, in occasione dell'esame di uno specifico emendamento della collega Lanzarin (di contenuto normativamente equivalente a quello del citato articolo 6-ter del provvedimento in esame, salvo per il fatto che quest'ultimo si riferisce solo a due delle quattro opere considerate dalla proposta emendativa della collega Lanzarin), poi respinto, il Governo aveva dichiarato la propria disponibilità a rivedere, alla scadenza del 31 dicembre 2012, eventuali opere infrastrutturali che dovessero richiedere una proroga del commissariamento. Aggiunge, inoltre, che, nella seduta del giorno successivo, 20 giugno 2012, il Governo accoglieva quindi l'ordine del giorno 9/5203-A/24 presentato dalla collega Lanzarin, oltre che da lui stesso e dal collega Distaso, nella qualità di relatori per la VIII e per la I Commissione, con il quale la Camera, con riferimento « alle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni » ha impegnato il Governo « ad individuare, entro il 31 dicembre 2012, tra le predette gestioni, ritenute di particolare interesse strategico, quali siano meritevoli di apposito provvedimento di proroga sino al completamento e all'entrata in esercizio delle relative opere ».

In conclusione, ritiene che, proprio in ragione di quanto accaduto lo scorso mese di giugno alla Camera, la Commissione debba esprimere, nell'ambito del prescritto parere sul provvedimento in esame, un giudizio sulla norma contenuta nel citato articolo 6-ter coerente con le decisioni assunte dalla Commissione medesima in occasione dell'esame del decreto legge n. 59 del 2012, chiedendo quindi la soppressione dell'articolo 6-ter.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rileva come l'inserimento nel testo del decreto legge in esame della disposizione di cui all'articolo 6-ter riproponga ancora una volta la questione dei diversi criteri che presiedono alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge nei due rami del Parlamento. Si riserva, pertanto, di sottoporre all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di individuare lo strumento più idoneo per indurre una riflessione generale su tale aspetto.

Agostino GHIGLIA (PdL), raccogliendo l'invito del relatore ad approfondire la questione dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame, ritiene che il parere della Commissione debba essere finalizzato al ripristino della situazione quo ante, vale a dire al rispetto dell'accordo raggiunto in materia di proroga delle gestioni commissariali in sede di conversione in legge del decreto-legge sulla Protezione civile.

Nel lamentare, inoltre, l'assenza del Governo alla seduta odierna, chiede a tutti se sia possibile immaginare una soluzione, anche facendo ricorso alla predisposizione di un apposito ordine del giorno o di un'apposita risoluzione, per tenere conto sia del lavoro fatto al Senato nel corso dell'esame di questo provvedimento d'urgenza che di quello precedentemente fatto alla Camera in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea che la questione a suo tempo affrontata e debitamente approfondita alla Camera, in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile, verteva non sull'elenco delle opere che dovessero beneficiare della proroga delle gestioni commissariali, ma, più seriamente, sulla necessità di svolgere un'adeguata istruttoria, giustamente demandata al Governo con l'ordine del giorno richiamato dal relatore, che consentisse di svolgere una verifica puntuale su tutte le gestioni commissariali prima di definire quali e quante fossero meritevoli di essere prorogate per consentire il rapido completamento delle opere.

Ritiene pertanto non accettabile il testo dell'articolo 6-ter introdotto al Senato, essendo necessario svolgere, in tempi adeguati, quell'istruttoria che il Parlamento ha demandato al Governo.

Quanto alla riflessione svolta dal presidente della Commissione in ordine all'inserimento, da parte del Senato, nel testo del decreto-legge di una norma come quella contenuta nell'articolo 6-ter, ritiene che, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e la nota indirizzata dal Capo dello Stato ai Presidenti dei due rami del Parlamento, la questione dei limiti all'emendabilità dei decreti legge debba essere attentamente valutata alla luce del dettato costituzionale che, in relazione allo strumento della decretazione d'urgenza, richiede i presupposti della necessità e dell'urgenza.

Manuela LANZARIN (LNP) esprime condivisione sulla considerazione svolta dal presidente della Commissione circa i diversi criteri di valutazione delle proposte emendative riferite ai decreti legge da parte della Camera e da parte del Senato. Condivide, inoltre, ogni iniziativa, come quella prospettata dall'onorevole Ghiglia, che vada nella direzione di una verifica puntuale di tutte le gestioni commissariali ai fini della individuazione di quelle che meritano di essere prorogate anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2012, ferma restando la necessità che non venga vanificato (con la richiesta di soppressione dell'articolo 6-ter) il lavoro fatto al Senato che consente di completare opere infrastrutturali strategiche e attese da decenni dai territori interessati.

Isidoro GOTTARDO (PdL), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dal relatore, rileva che il proseguimento delle gestioni commissariali di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, sono, di fatto, una condizione essenziale per il reperimento delle risorse necessarie al completamento delle relative opere e che questo elemento, distintivo rispetto a tutte le altre gestioni commissariali, va tenuto in attenta

considerazione, anche per comprendere appieno la genesi dell'introduzione da parte del Senato della norma in questione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dai colleghi che hanno fin qui sottolineato l'importanza di un rapido completamento delle opere indicate nell'articolo 6-ter, fa notare come su una delle gestioni commissariali oggetto di tale articolo sia in corso un articolato dibattito presso la regione interessata. Aggiunge che, a suo avviso, la forzatura effettuata con l'inserimento dell'articolo 6-ter nel decreto legge in questione apra la strada ad operazioni analoghe in altri provvedimenti in relazione ad altre opere infrastrutturali. Invita quindi a prendere nella dovuta considerazione il contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione dell'esame del decreto legge in materia di protezione civile che rappresentava un buon punto di equilibrio nella definizione della questione della proroga delle gestioni commissariali.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritiene che, anche in ragione della delicatezza della questione oggetto del dibattito, sia necessario acquisire l'orientamento del Governo.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi alla richiesta del collega Bonciani, stigmatizza l'assenza del Governo alla seduta odierna. Ritiene, inoltre, che non sia affatto convincente l'argomento proposto dal collega Gottardo, dato che uno degli obiettivi della riforma della Protezione civile è proprio quello di sopprimere la pletora di commissari straordinari che tante risorse hanno sperperato e tanto pochi risultati hanno prodotto.

Nel preannunciare, quindi, la volontà del gruppo del Partito Democratico di votare a favore di una proposta di parere che chiedesse la soppressione dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame, richiama tutti i gruppi presenti in Commissione, anche per non mortificare il ruolo

e la dignità dell'organo parlamentare, ad un doveroso atto di coerenza con quanto deciso dalla Camera solo un mese fa in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) si unisce alla richiesta del collega Bonciani di acquisire l'orientamento del Governo sulla disposizione in questione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone quindi di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, in modo da poter acquisire la disponibilità del Governo a pronunciarsi sulla disposizione di cui all'articolo 6-ter.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 14.

Angelo ALESSANDRI, presidente, informa che il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione solo a partire dalle ore 15.

Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, stigmatizza l'assenza del Governo, che giudica grave anche alla luce delle richieste avanzate nella seduta di questa mattina dai rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione. Ritiene, tuttavia, di dover confermare l'impostazione data alla relazione già svolta e, in tal senso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento, con una condizione con la quale si chiede la soppressione dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Manuela LANZARIN (LNP) fa presente che sarebbe comunque preferibile acquisire l'orientamento del Governo, prima di procedere alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale preannuncia, comunque, il voto contrario del gruppo della Lega Nord.

Tommaso FOTI (PdL) richiama tutti i colleghi ad una realistica presa d'atto di quanto avvenuto al Senato, che, pur non essendo in linea con quanto concordato sul piano politico alla Camera in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile, non inficia, tuttavia, la possibilità che il Governo proceda, entro il 31 dicembre, alla verifica di quali siano le gestioni commissariali meritevoli di essere prorogate oltre tale data. In tal senso, chiede al relatore di trasformare in osservazione la condizione contenuta nella proposta di parere dallo stesso formulata, ritenendo che in tal caso sia possibile addivenire ad un voto unanime di tutti i gruppi presenti in Commissione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, pur esprimendo il massimo rispetto per tutte le posizioni e le proposte formulate dai colleghi intervenuti nel dibattito, giudica necessario e quasi doveroso mantenere nella proposta di parere la condizione soppressiva dell'articolo 6-ter del provvedimento, anche a salvaguardia del ruolo e delle prerogative della Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) deplora il metodo politico, improntato a forzature, che ha portato all'introduzione al Senato dell'articolo 6-ter nel testo del decretolegge in esame. A suo avviso, infatti, tale episodio non potrà che aprire la strada ad una serie infinita e inaccettabile di altre forzature a danno della coerenza e anche della serietà delle scelte legislative adottate in occasione dell'approvazione del decreto-legge di riforma della Protezione civile. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando che la sua approvazione possa portare davvero alla soppressione da parte della Camera dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere apprezzamento per quanto appena detto dal relatore, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico

sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP), dopo aver ripercorso la vicenda che aveva portato al rigetto da parte della Camera, in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile, di tutti gli emendamenti con i quali si chiedeva la proroga di diverse gestioni commissariali, invita il collega Foti a rivedere la posizione espressa a nome del gruppo del Popolo della Libertà, preannunciando il voto favorevole del gruppo dell'Unione di Centro sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizione, formulata dal relatore.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle politiche per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Corrado CLINI svolge una relazione sulle politiche per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Raffaella MARIANI (PD), Chiara BRAGA (PD), Elisabetta ZAMPA-RUTTI (PD), Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), Salvatore MARGIOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Alessandro BRATTI (PD) e Giulia COSENZA (PdL).

Il ministro Corrado CLINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

Decreto-legge 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5369 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa »;

ritenuto che il testo in questione reca una serie di interventi positivi e importanti, a tutela della sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno;

espresso, in particolare, apprezzamento per il contenuto dell'articolo 2 in considerazione dei positivi effetti che esso reca in termini di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle parti in occasione della stipula dei contratti di compravendita di immobili residenziali;

considerato, tuttavia, che l'articolo 6-ter, inserito al Senato, introduce norme

distoniche, sul piano generale, rispetto alla nuova disciplina sulla Protezione civile e sulla gestione delle emergenze recata dal decreto-legge n. 59 del 2012, nonché palesemente incoerenti con quanto convenuto alla Camera dei deputati, in occasione della conversione in legge del citato decreto-legge n. 59 del 2012, con l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno 9/5203, con il quale la Camera, con riferimento « alle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni » ha impegnato il Governo « ad individuare, entro il 31 dicembre 2012, tra le predette gestioni, ritenute di particolare interesse strategico, quali siano meritevoli di apposito provvedimento di proroga sino al completamento e all'entrata in esercizio delle relative opere »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

venga soppresso, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 6-ter del decreto legge in esame.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Sindaco del Comune di Roma, Giovanni Alemanno, sui gravi disservizi	
verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 luglio 2012.

Audizione del Sindaco del Comune di Roma, Giovanni Alemanno, sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine del lavori	130
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).	130
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione)	133
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	137
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine del lavori.

Manuela DAL LAGO, presidente, segnala l'esigenza di invertire i punti all'ordine del giorno della seduta odierna in considerazione delle sollecitazioni in tal senso pervenute dalla I Commissione, che deve concludere i propri lavori sul decreto-legge n. 79 del 2012.

La Commissione concorda.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, nel testo approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 17 luglio, che reca disposizioni che attengono a diversi settori; fra tali disposizioni, l'articolo 2-bis, in materia di somministrazione di bevande alcoliche presso enti e circoli privati, sembra presentare i maggiori profili di interesse per la Commissione Attività produttive.

Passando all'illustrazione del contenuto del decreto-legge, segnala che il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.

L'articolo 1 del decreto, recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l'attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo. A questo fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.

L'articolo 2-bis, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. In particolare, il comma unico del nuovo articolo integra l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) con un nuovo comma in materia di somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Si ricorda che il primo comma del citato articolo 86 del TULPS elenca le attività che non possono essere esercitate senza licenza del questore, tra cui gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, le pensioni, le trattorie, le osterie, i caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche. La medesima norma prevedeva che la licenza fosse necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo fossero limitati ai soli soci. Tale disposizione è stata recentemente abrogata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 5 del 2012 (decreto « semplificazioni »). Analogamente, l'articolo 159 del regolamento per l'esecuzione del TULPS prevedeva che gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci potessero esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. Anche questo articolo è stato abrogato dal decreto « semplificazioni ». Si segnala, infine, che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, «Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati » dispone che per associazioni e circoli che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati valgono anche come autorizzazione la segnalazione certificata di inizio attività necessaria per Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, nonché l'autorizzazione del Comune, necessaria per le altre associazioni e circoli.

La norma introdotta, per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati rende quindi necessaria la comunicazione al questore; estende l'applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività per le quali è necessaria la comunicazione al questore. L'articolo 2-ter introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato.

L'articolo 2-quater interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli conseguiti all'esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013.

L'articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa previgente. Le risorse che si rendono così disponibili dovrebbero consentire l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012.

L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema

INA-SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.

L'articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, facendo venire meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.

L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

L'articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal

decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'unica condizione (vedi allegato 1), che prevede la soppressione, da parte della Commissione di merito, dell'articolo 2-bis, ritenendo inopportuno che una norma, recentemente abrogata dal decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto « semplificazioni »), sia reintrodotta nell'ordinamento con un atteggiamento di apparente schizofrenia normativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, concordando con i rilievi del relatore, esprime un orientamento favorevole al parere predisposto.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), si associa alle considerazioni del collega Vico e dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime forti perplessità sulle disposizioni contenute nell'articolo 6-ter del decreto in esame, concernente le gestioni commissariali delle autostrade, che appare del tutto fuori luogo in un provvedimento che riguarda i vigili del fuoco. Chiede al relatore di inserire nel parere un'osservazione su tale incongruenza.

Andrea LULLI (PD), pur concordando con i rilievi e le perplessità del collega Cimadoro, puntualizza che la Commissione deve esprimere il proprio avviso in relazione alle materie di propria competenza incluse nel decreto, non certo in relazione ad eventuali proroghe di gestioni commissariali delle tratte autostradali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 giugno 2012.

Laura FRONER (PD), relatore, illustra una proposta di parere articolata, composta da una premessa e da alcune osservazioni (vedi allegato 2); segnala in particolare che sono state richiamate tutte e due le questioni particolarmente critiche emerse nel corso del dibattito, ovvero la situazione, in relazione all'attuazione della direttiva servizi, del commercio ambulante e degli stabilimenti balneari.

Manuela DAL LAGO, presidente, pur apprezzando il richiamo esplicitato nella premessa all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio scorso sul commercio ambulante, segnala alla relatrice che tale intesa sembra riguardare soltanto le concessioni già in essere. Ricorda inoltre che, in merito all'applicazione della direttiva « Bolkestein » al settore del commercio ambulante, erano stati sollevati dubbi da parte di tutti i gruppi politici, concordi nel senso di sollecitare il Governo a prevedere una deroga per il

citato settore. Chiede quindi alla relatrice un'ulteriore riflessione in merito.

Enzo RAISI (FLpTP) sottolinea la particolarità del sistema della balneazione nel territorio italiano; stigmatizza che i vari Governi succedutisi in questi anni non abbiano fatto valere in sede di Commissione europea le esigenze connesse alla specifica situazione italiana. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe assumere l'impegno a intervenire sulla materia al fine di minimizzare l'impatto delle disposizioni richiamate. Per quanto concerne la proposta di parere illustrata, chiede alla presidenza di poterne prendere compiuta visione e non ritiene opportuno procedere alla votazione in questa seduta.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede se, in base ai criteri individuati nell'intesa raggiunta in Conferenza unificata, sia possibile sanzionare efficacemente il fenomeno dell'abusivismo ampiamente diffuso nel settore del commercio ambulante.

Manuela DAL LAGO, presidente, in merito alla richiesta del deputato Raisi di rinviare l'espressione del parere, avverte che i termini sono già scaduti e che bisogna procedere alla deliberazione nella giornata odierna.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea tuttavia che avrebbe preferito la previsione di una deroga alla direttiva 2006/123/CE in relazione alle concessioni balneari. Fa presente che il Ministro per gli affari regionali Piero Gnudi sta predisponendo uno schema di intesa sulla materia che auspica possa fornire favorevoli indicazioni per rassicurare i titolari delle circa 30 mila imprese balneari presenti sulle coste italiane che da oltre quattro anni vivono una situazione di notevole incertezza. Propone di riformulare la proposta di parere trasformando le osservazioni in condizioni.

Alberto TORAZZI (LNP), osservato che il Trattato di Lisbona è fondamentalmente

ispirato al principio di sussidiarietà, ritiene necessario fornire garanzie ai titolari di concessioni balneari per un arco temporale che superi il 2014.

Ritiene che il Governo dovrebbe intervenire con decisione presso l'Unione europea al fine di ottenere una deroga alle disposizioni sul commercio ambulante che giudica particolarmente penalizzanti per il nostro Paese. Rileva che gli ambulanti extracomunitari e, in particolare, i cinesi, registrano il tasso più elevato di evasione fiscale e che spesso le merci vendute non sono conformi alla normativa europea. Invita, pertanto, la relatrice a prevedere una condizione che impegni in maniera stringente il Governo a chiedere una deroga al recepimento della direttiva 2006/ 123/CE in materia di commercio ambulante.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), ringrazia anzitutto la relatrice per l'accoglimento di alcune sue indicazioni in relazione agli stabilimenti balneari.

Per quanto concerne le riflessioni del collega Torazzi sul commercio ambulante osserva che in ogni categoria esistono onesti e meno onesti, e non ritiene quindi opportuno inserire nel parere tali richiami; sicuramente nella materia del commercio ambulante non si può prescindere dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata lo scorso 5 luglio. Peraltro la relatrice potrebbe prevedere un impegno preciso del Governo in tal senso.

Andrea LULLI (PD) ringrazia la relatrice per l'articolato parere predisposto. Sottolinea che la Conferenza unificata, nella seduta del 5 luglio 2012, ha sancito un'intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche che rappresenta l'atto finale di un lungo percorso intrapreso all'indomani dell'approvazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno. In questa fase, pertanto, si può chiedere al Governo di mettere in campo ogni azione per attuare tempestivamente l'intesa raggiunta con le regioni, ma non si può introdurre nella

proposta di parere una condizione che preveda la richiesta di una deroga alle disposizioni dell'Unione europea in materia di commercio ambulante. Concorda con la collega Formisano sull'opportunità di sostituire al terzo capoverso delle premesse la parola «auspicando» con la parola «impegnando». Rileva che la proposta di parere potrebbe essere formulata in maniera più stringente trasformando come già sollecitato dal collega Abrignani - alcune osservazioni in condizioni. Precisa infine che impegni su una diversa attuazione della c.d. direttiva servizi possono essere perseguiti in altre sedi parlamentari con strumenti di indirizzo al Governo, quali risoluzioni e mozioni finalizzate ad impegnarlo a determinate scelte nei confronti dell'Unione europea. Sottolinea che, in questa sede, la Commissione deve esprimere un parere su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Elisa MARCHIONI (PD) rileva che non è stato ancora predisposto uno schema di intesa contenenti l'indicazione di criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. Sottolinea che da oltre quattro anni circa 30 mila imprese a conduzione familiare operanti nel settore turisticobalneare sono costrette ad una situazione di incertezza che si riflette in maniera negativa sugli investimenti e su tutta la filiera turistico-balneare. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire in tempi ragionevolmente rapidi e soprattutto ad agire in maniera coordinata con i vari livelli territoriali e con il Parlamento al fine di giungere ad un quadro normativo certo che possa restituire serenità agli operatori del settore.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI osserva che in Commissione si è svolto un approfondito ed articolato dibattito sul provvedimento in esame. Dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea che il Governo attribuisce grande valore all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata lo scorso 5 luglio che rappresenta il più elevato punto di mediazione a seguito di un inteso confronto con le associazioni di categoria rappresentative del commercio ambulante sulle aree pubbliche. Nell'impegnarsi a dare corso immediatamente all'intesa, osserva, tuttavia, che analoga richiesta deve essere rivolta alle regioni e agli enti territoriali da cui dipende in maggior parte l'attuazione dei criteri individuati per la concessione dei posteggi.

Accetta le osservazioni poste nel parere in merito alle concessioni balneari. Fa presente che il ministro Gnudi sta elaborando uno schema di intesa analogo a quello concluso sul commercio ambulante riguardante gli esercizi balneari. Dichiara, infine, di accogliere le osservazioni contenute alle lettere b), c) e d) della proposta di parere come indicazioni di lavoro.

Laura FRONER (PD), a seguito delle sollecitazioni emerse nella seduta odierna, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario.

Enzo RAISI (FLpTP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 16.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C.5369 Governo, approvato dal Senato):

esaminato in particolare l'articolo 2-bis che prevede per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati la necessità della comu- l'articolo 2-bis del decreto-legge.

nicazione al questore ed estende l'applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività per le quali è necessaria la comunicazione al questore:

rilevato che tale disposizione sembra reintrodurre norme recentemente abrogate, con fini di semplificazione, dal decreto-legge n. 5 del 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprima la Commissione di merito

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno:

premesso che:

il provvedimento è motivato dalla necessità di:

recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA);

di rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010;

di introdurre ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, sulla base della prima esperienza applicativa;

considerato che nel corso dell'esame del provvedimento, sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva che desta perplessità relativamente ad alcune categorie, quali quella dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo:

esprimendo vivo apprezzamento, in relazione alla materia del commercio sulle

aree pubbliche, per l'intesa, già sollecitata dalla nostra Commissione e raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ai sensi della quale, prevedendo la messa a gara delle concessioni relative ai posteggi per il commercio ambulante, si stabiliscono, in sede di prima applicazione, criteri di concessione dei posteggi su aree pubbliche che tengono conto degli investimenti effettuati e dell'esperienza professionale degli operatori e, al contempo, auspicando che tale intesa sia rapidamente attuata;

apprezzando che, per gli stabilimenti balneari, nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine prevista, il Governo si è impegnato per una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda le imprese balneari, valuti il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11 della delega legislativa di cui alla legge comunitaria 2010, le seguenti criticità non espressamente indicate tra i principi e criteri direttivi:

- 1) la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;
- 2) considerare nell'entità degli investimenti di cui alla lettera *a*) del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell'avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni;
- 3) prevedere tra i criteri e modalità di affidamento di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l'assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettive di tipo alberghiero e sia per l'esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione europea sullo Small **Business** (COM(2008) 394 def.) del 25 giugno del 2008, a sostegno della micro e piccola impresa familiare, evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane:
- b) valuti il Governo la necessità di assicurare una coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS;
- c) in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;
- d) valuti il Governo l'opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l'indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno:

premesso che:

il provvedimento è motivato dalla necessità di:

recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA);

di rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010;

di introdurre ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, sulla base della prima esperienza applicativa;

considerato che nel corso dell'esame del provvedimento sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva che desta perplessità relativamente ad alcune categorie, quali quella dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo:

esprimendo vivo apprezzamento, in relazione alla materia del commercio sulle

aree pubbliche, per l'intesa, già sollecitata dalla nostra Commissione e raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ai sensi della quale, prevedendo la messa a gara delle concessioni relative ai posteggi per il commercio ambulante, si stabiliscono, in sede di prima applicazione, criteri di concessione dei posteggi su aree pubbliche che tengono conto degli investimenti effettuati e dell'esperienza professionale degli operatori;

apprezzando che, per gli stabilimenti balneari, nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine prevista, il Governo si è impegnato per una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- *a)* il Governo dia tempestivamente attuazione in relazione al commercio sulle aree pubbliche a quanto definito nell'intesa con la Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
- b) per quanto riguarda le imprese balneari, il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11 della delega legislativa di cui alla Legge comunitaria 2010,

dia soluzione alle seguenti criticità non espressamente indicate tra i principi e criteri direttivi:

- 1) la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;
- 2) considerare nell'entità degli investimenti di cui alla lettera *a*) del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell'avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni:
- 3) prevedere tra i criteri e le modalità di affidamento di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l'assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettive di tipo alberghiero e sia per l'esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione sullo Smalleuropea **Business** (COM(2008) 394 def.) del 25 giugno del 2008 a sostegno della micro e piccola impresa familiare, evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane;

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo la necessità di assicurare una coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS:
- b) in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;
- c) valuti il Governo l'opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l'indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).	141
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	150
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	144
ALLEGATO 2 (Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base)	152
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (Seguito dell'esame e rinvio)	145
Sui lavori della Commissione	146
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
	140
RISOLUZIONI:	
7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196)	146
ALLEGATO 3 (Nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni)	155
ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luigi FABBRI (Misto-ApI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento di urgenza in esame, già approvato dal Senato, è stato adottato al fine di rafforzare l'efficienza ed il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze. Tra le diverse misure, segnala che il provvedimento in esame prevede il differimento al 30 settembre 2012 del termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012, recando altresì disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) e di altre strutture operative dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile.

Valuta di particolare interesse, sotto il profilo della competenza della Commissione, l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, che introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato: in particolare, viene anticipata da 9 mesi a 6 la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, con la conseguenza che viene anticipata anche la frequenza di costoro del periodo di applicazione pratica. Fa poi presente che il comma 3, lettera a), del medesimo articolo modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva, sopprimendo la previsione della selezione attitudinale degli ausiliari per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Evidenzia, quindi, l'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che reca norme concernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato, introducendo per l'accesso ad esse i limiti di età già previsti per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli ordinari della Polizia di Stato. Fa presente che l'articolo 2-quinquies dispone la definizione, con decreto interministeriale, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

Rileva, poi, che l'articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell'accesso alle strutture operative del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo. Fa notare che, come messo in evidenza dalla relazione illustrativa, la disciplina rinviene la propria ratio nella necessità di sopperire alla grave carenza di organico che si è determinata a seguito dell'esodo dal Corpo delle suddette figure professionali, con conseguente danno per l'efficienza del suo funzionamento e la piena operatività delle operazioni di soccorso, poiché « le figure dei capi squadra e dei capi reparto rivestono, nell'ambito del sistema del soccorso pubblico, un ruolo centrale e non surrogabile, per il grado specifico di responsabilità e di autonomia decisionale correlato all'intervento urgente ». Fa osservare, inoltre, che l'articolo 4, ai commi 1 e 2, riduce il « taglio » della spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente: le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Inoltre, segnala che il comma 2-bis del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame del Senato, estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei Vigili del Fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

Si sofferma poi sull'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive. Evidenzia, infine, che l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2012 la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza, delle unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure.

In conclusione, preso atto del contenuto del decreto-legge e considerata l'imminenza della scadenza del termine per la sua conversione in legge, ritiene che – pur a fronte di talune disposizioni di natura settoriale e di alcune norme di deroga rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, che potrebbero creare qualche perplessità se confrontate con il regime valido per analoghe categorie di lavoratori - vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione: propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

Maria Grazia GATTI (PD) dichiara di apprezzare, innanzitutto, il contenuto di talune disposizioni recate dal testo in esame, come quella prevista all'articolo 4-ter, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive, auspicando che ciò possa garantire sia un adeguato turn over sia un urgente potenziamento delle dotazioni organiche. Ravvisa, tuttavia, una certa eterogeneità del provvedimento, che si traduce nella previsione di norme diverse tra di loro - come quelle relative alla delega in materia di riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero della salute o al differimento dei termini di taluni interventi pubblici infrastrutturali – che fanno insorgere perplessità anche sotto il profilo della qualità della legislazione.

Per quanto concerne, poi, i profili di più immediata competenza della Commissione, esprime talune riserve in ordine alle norme in materia di assunzione di personale, atteso che diverse disposizioni derogano alla disciplina generale del pubblico impiego, producendo una frammentazione della generale disciplina della gestione del rapporto di lavoro per specifiche categorie, oltre che delle relative strutture organizzative. Condivide, pertanto, l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, la quale pone nella giusta prospettiva tale questione, invitando la Commissione di merito a fare in modo che si eviti la creazione di pericolosi precedenti in materia.

In conclusione, per le ragioni esposte e considerato che sussistono, in ogni caso, le condizioni per un orientamento complessivamente positivo sul provvedimento trasmesso dal Senato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare l'esame delle proposte emendative presentate (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 685, del 18 luglio 2012, pagg. 156-158), in attesa di svolgere i necessari approfondimenti tecnici.

Paola PELINO (PdL), relatore, fa presente che, a seguito degli approfondimenti svolti e di un confronto informale di natura tecnica che ha avuto luogo nei giorni scorsi, è emersa la duplice esigenza di prevedere, da un lato, l'adozione di alcune correzioni e integrazioni del testo e, dall'altro, di effettuare un'attenta quantificazione dei possibili oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, segnala che i vari profili di carattere tecnico non consentono di risolvere le questioni emerse con l'approvazione delle sole proposte emendative presentate, essendo necessario intervenire su alcuni aspetti del provvedimento che richiedono ulteriori aggiustamenti, anche in vista della valutazione dei contorni di natura finanziaria.

Per questo motivo, prospetta l'opportunità – se non vi fossero obiezioni da parte dei gruppi – di non procedere all'esame degli emendamenti presentati e di deferirli immediatamente, assieme al provvedimento in esame, al Comitato ristretto, che potrebbe riunirsi subito per definire un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, anche alla luce delle ulteriori novità nel frattempo intervenute.

Al contempo, rappresenta alla Commissione anche l'utilità che – poiché si pone l'esigenza di una stima degli eventuali effetti finanziari del provvedimento – si chieda al Governo la predisposizione, in tempi quanto mai rapidi, di una relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo che sarà elaborato dal Comitato ristretto.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, propone di non procedere all'esame degli emendamenti presentati e di deferirli immediatamente al Comitato ristretto, unitamente al provvedimento in esame, al fine di definire un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, anche alla luce delle ulteriori novità nel frattempo intervenute: in caso di approvazione della proposta, il Comitato ristretto deve conseguentemente intendersi da subito convocato.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto dell'unanime assenso della Commissione rispetto alla proposta della presidenza, sospende, quindi, la seduta, per consentire lo svolgimento della riunione del Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto appena riunitosi – è stato predisposto un ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 2), che il relatore prospetta di adottare come nuovo testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare il predetto ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384,

elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che – secondo quanto convenuto per le vie brevi a margine della riunione del Comitato ristretto - si pone ora l'esigenza di verificare la possibile onerosità delle disposizioni recate dall'ulteriore nuovo testo unificato, che richiede una stima dei suoi eventuali effetti finanziari. Per tale ragione, prima ancora di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti, propone - ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento - di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul progetto di legge in esame, da trasmettere alla Commissione entro il prossimo 6 settembre 2012.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che – ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 – la relazione tecnica dovrà essere inviata alla Commissione entro la data del 6 settembre 2012, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto sull'opportunità che – prima di fissare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo base – i gruppi potessero valutare l'andamento dell'*iter* al Senato del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, contenente una disposizione che verte su materia analoga a quella recata dal provvedimento all'esame della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ritiene opportuno che l'esame del testo unificato in titolo prosegua celermente, auspicando che la presidenza possa da subito proporre un termine per la presentazione di emendamenti, fermo restando che ciò non precluderà una valutazione attenta del contenuto del provvedimento sulla cosiddetta « spending review », non appena esso sarà trasmesso alla Camera.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerato che non sembra sussistere alcun margine per apportare modifiche al decreto-legge all'esame del Senato, invita la Commissione a portare avanti speditamente l'iter parlamentare del testo unificato in titolo. Auspica, pertanto, che la presidenza proponga sin d'ora la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, la cui scadenza, da far coincidere possibilmente con la giornata di lunedì 30 luglio 2012, garantisca in ogni caso la contestualità di esame tra il citato decreto-legge e le proposte emendative che saranno depositate.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto che, allo stato, non sembrano esservi grandi margini per modificare il provvedimento sulla razionalizzazione della spesa pubblica, soprattutto per quanto concerne le norme riguardanti i cosiddetti « esodati », condivide l'esigenza di procedere rapidamente lungo l'iter di esame: propone, in tale direzione, di fissare per la giornata di mercoledì 1º agosto 2012 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, considerato che in questo modo le legittime esigenze di economia procedurale si concilierebbero con le altrettanto importanti necessità istruttorie di approfondimento degli argomenti contenuti nel decreto-legge all'esame del Senato, che dovrebbe prevedibilmente approdare in Assemblea per quella data.

Pur apprezzando che le misure con le quali il Governo ha inteso ampliare di altre 55.000 unità la platea dei potenziali beneficiari delle deroghe alla vigente disciplina previdenziale, ritiene che rimangano ancora irrisolte numerose questioni, che hanno a che fare con l'esigenza di garantire l'applicazione degli accordi sottoscritti anche al di fuori della sede ministeriale e di assicurare parità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato. Auspica, quindi, che il lavoro avviato dalla Commissione in materia, condotto con serietà e attenzione, possa tradursi nell'approvazione di un testo condiviso, in grado di risolvere in maniera puntuale e completa la questione.

Silvano MOFFA, presidente, giudicata ragionevole la proposta appena formulata dal deputato Damiano, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in esame sia fissato per le ore 16 di mercoledì 1º agosto 2012.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, considerato che occorre attendere l'arrivo del rappresentante del Governo per lo svolgimento della prevista seduta dedicata alla discussione congiunta delle risoluzioni relative alla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP, fissata per le ore 15.30, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, in modo da passare immediatamente alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 luglio 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che, a seguito della discussione svolta nella precedente seduta, è stata presentata una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (vedi allegato 3), sulla quale risulta essenziale acquisire il preventivo orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che il Governo ha valutato con attenzione la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rispetto alla quale si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei seguenti termini: « a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA».

Donella MATTESINI (PD) fa notare in via preliminare che la nuova versione della proposta di testo unificato, presentata oggi, intenderebbe fissare una data certa per il completamento di un percorso che porti ad una equilibrata risoluzione della vicenda dei lavoratori oggetto delle risoluzioni in titolo; preso atto, tuttavia, delle proposte formulate dal rappresentante del Governo, ritiene che l'impegno a procedere entro tempi brevi possa essere condiviso, nel segno di un rapporto tra Parlamento ed Esecutivo ispirato a criteri di lealtà e correttezza. Invita, tuttavia, lo stesso rappresentante del Governo ad accogliere una ulteriore riformulazione del testo, in modo da non differenziare l'impegno a risolvere le questioni dei lavoratori ITP e ATA, atteso che, per come appena esposto alla Commissione, tale impegno parrebbe prospettare percorsi differenti per le due categorie di personale.

Rosa DE PASQUALE (PD), auspicato che la problematica complessiva posta

dalle diverse risoluzioni in discussione possa davvero essere superata entro tempi brevi, giudica necessario prevedere che gli impegni assunti dal Governo riguardino sia il personale ITP che quello ATA, atteso che nella riformulazione oggi proposta dall'Esecutivo è ormai venuto meno il riferimento a una data certa, entro la quale si chiedeva l'individuazione di un percorso per una equilibrata soluzione di entrambe le questioni.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ritiene opportuno distinguere tra la problematica dei lavoratori ATA e quella dei lavoratori ITP, atteso che le categorie in questione, oltre ad essere coinvolte nella vicenda in misura quantitativamente differente (le unità di personale ATA interessate risulterebbero, infatti, più numerose), sono anche caratterizzate da evidenti diversità di natura strutturale, connesse alla tipologia delle loro carriere, che impongono un diverso approccio nella definizione delle forme di intervento. Pur sottolineando la pari dignità delle questioni in gioco, auspica che nel caso di specie ci si concentri maggiormente sulla questione dei lavoratori ITP, che ha assunto dimensioni drammatiche, da quanto ha potuto personalmente constatare sulla base di contatti diretti avuti con i rappresentanti di tale categoria: in caso contrario, trattando allo stesso modo situazioni differenti riguardanti le progressioni in carriera di distinte categorie di lavoratori, si rischierebbe, a suo avviso, di incorrere in problematiche impreviste, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Nel rilevare, peraltro, che costituirebbe una vera e propria ingiustizia un'ipotetica equiparazione del personale ITP rispetto al personale ATA, invita il Governo ad assumere un impegno serio in favore degli insegnanti tecnico pratici, paventando il rischio che una formulazione ambigua del testo possa, in realtà, nascondere l'intendimento di non risolvere alcun problema.

Silvano MOFFA, presidente, fa notare che il rappresentante del Governo ha manifestato una disponibilità ad assumere un impegno di carattere complessivo sulla vicenda da tempo all'attenzione della Commissione, al fine di affrontare entrambe le situazioni contemplate nelle risoluzioni in discussione, sia quelle del personale ATA sia quelle del personale ITP, senza che ciò configuri l'esigenza di assimilare tra loro le due categorie: ove tale impegno complessivo fosse condiviso anche dai presentatori dei diversi atti di indirizzo, si potrebbe quindi giungere ad un voto unanime da parte della Commissione.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) riconosce la pari dignità degli interessi dell'una e dell'altra categoria di lavoratori e la necessità di risolvere le rispettive problematiche, facendo tuttavia notare che le unità di personale ATA coinvolte nella vicenda appaiono molto più numerose di quelle del personale ITP (che si attestano attorno a qualche centinaio di unità); inoltre, osserva che la soluzione della questione del personale ATA sembra richiedere un intervento decisamente più impegnativo sotto il profilo finanziario, anche a fronte di una disciplina normativa che appare più complessa nei loro confronti. Fa presente, infatti, che è la stessa interpretazione autentica, fornita a suo tempo dal legislatore, dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ad avere operato un richiamo normativo che fa riferimento ai soli lavoratori ATA, lasciando di fatto inalterate le posizioni giuridiche ed economiche del personale ITP.

Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo si impegni in modo particolare proprio in direzione di una sollecita risoluzione della questione dei lavoratori ITP, che presenta un livello di più avanzata maturazione in sede giurisdizionale (anche in ambito europeo), pur precisando che qualsiasi iniziativa tesa a salvaguardare entrambe le categorie, secondo peculiari e specifiche modalità di intervento che potrà definire lo stesso Governo, incontrerà il suo favore, non essendo assolutamente in gioco, in questa sede, la prevalenza degli interessi di certi soggetti in danno di altri, in quanto en-

trambe le categorie hanno diritto al pieno riconoscimento delle rispettive posizioni economiche e giuridiche.

Silvano MOFFA, presidente, ribadisce che l'eventuale riformulazione della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni in discussione, nei termini prospettati da alcuni dei deputati sinora intervenuti nel dibattito, non potrebbe in nessun caso essere interpretata come il tentativo di affermare che le situazioni giuridiche del personale ITP e del personale ATA non siano tra loro distinte: a fronte della disponibilità ad assumere un impegno da parte del Governo, infatti, si tratta soltanto di indicare che entrambe le questioni richiedono una soluzione, fermo restando che ciascuna categoria presenta le proprie specificità, ben delineate - nelle loro differenze - all'interno delle premesse dell'atto di indirizzo, la cui situazione non verrebbe risolta l'una a scapito dell'altra.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nell'esprimere una certa difficoltà a giungere a un orientamento definitivo da parte del Governo in ordine alla diverse versioni della parte dispositiva del testo unificato che si sono sinora succedute, conferma che la proposta di riformulazione dell'impegno, prospettata alla Commissione all'inizio della seduta, era esclusivamente finalizzata a distinguere le differenti specificità delle due categorie di personale interessate, ma non intendeva precludere l'esigenza di dare una risposta anche al problema del personale ATA.

Silvano MOFFA, presidente, nel ribadire che l'assunzione di un impegno complessivo da parte dell'Esecutivo non comporta una negazione delle oggettive differenze esistenti nell'ambito delle posizioni giuridiche delle due categorie di personale che sono oggetto degli atti di indirizzo presentati, avverte che – preso atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo – è stata appena presentata un'ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (vedi allegato 4).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ritiene che il Governo non possa che prendere atto dell'unanime volontà espressa dalla Commissione con la presentazione dell'ulteriore nuova versione del testo unificato.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00196.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 79/2012 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 5369, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, approvato dal Senato;

considerato che il provvedimento mira a rafforzare l'efficienza e il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze;

segnalato l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, che introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato e modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie;

evidenziato l'articolo 2-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che reca norme concernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato;

osservato che l'articolo 2-quinquies dispone la definizione, con decreto interministeriale, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;

rilevato che l'articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell'accesso alle strutture operative del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo;

apprezzato l'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive e auspicato che tali graduatorie vengano contestualmente utilizzate, fino al loro esaurimento, sia per il turn-over che per necessari e urgenti potenziamenti di organico;

evidenziato, infine, che l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2012 la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza, delle unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure;

ritenuto che – pur a fronte di talune disposizioni di natura settoriale e di alcune norme di deroga rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, che potrebbero creare qualche perplessità se confrontate con il regime valido per analoghe categorie di lavoratori – vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo in ordine agli argomenti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di mantenere una complessiva coerenza del provvedimento con riferimento ai profili concernenti l'organizzazione del lavoro pubblico (atteso che diverse norme derogano alla disciplina generale del pubblico impiego, producendo una frammentazione delle disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro per specifiche categorie) e delle relative strutture (si consideri, per tutte, la norma di delega relativa al riordino della Croce Rossa Italiana, che comporterà pesanti interventi anche dal punto di vista occupazionale e dell'organizzazione delle risorse umane), onde evitare pericolosi precedenti in materia.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Pensione di anzianità, vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti).

- 1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, nonché dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
- 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia in

ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

- 3. Il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta iscritto al momento dell'accesso alla pensione.
- 4. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
- 5. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 1, anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o di trasferimento.

- 6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
- 7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano l'entità del cumulo e del trasferimento di contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.
- 8. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della pensione è quella per cui sono stati versati i contributi nell'ultima gestione a cui il lavoratore è stato iscritto prima del pensionamento, sempre che in essa abbia 10 anni di contribuzione; in caso contrario, gli anni mancanti sono recuperati dalla precedente gestione a cui il lavoratore è stato iscritto. Le modalità di calcolo del trattamento sono quelle previste dalla Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
- 9. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
- 10. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.
- 11. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente legge si applicano le entro diciotto mesi dalla data di entrata in

- disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.
- 12. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi della presente legge è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.
- 13. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1º luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
- 14. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.
- 15. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere la normativa prevista all'articolo 1 anche alle associazioni e alle fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) predisposizione dei bilanci attuariali disposti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini di un equilibrio tra entrate e spese in una prospettiva di cinquanta anni, che consentano la sostenibilità dell'introduzione della normativa di cui al medesimo articolo 1;
- b) previsione di criteri applicativi graduali con priorità all'esigenza di consentire l'accesso a un trattamento pensionistico all'età prevista nei singoli ordinamenti per i soli trattamenti di vecchiaia e di inabilità:
- *c)* definitiva previsione del calcolo della pensione per i relativi iscritti effettuato mediante il metodo contributivo.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le medesime modalità di cui al comma 2.

ART. 3.

(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ».

ART. 4.

(Clausola finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 3

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La XI Commissione,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità

dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta « temporizzazione »;

il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: « Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente »;

occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando

il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;

i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;

una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione « autentica », disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: « il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;

da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare

in essi « un legittimo affidamento » e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;

con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante « un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario »;

occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite

dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a individuare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, un percorso che porti a una equilibrata e rapida definizione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere in via transattiva al riconoscimento dei diritti ai fini giuridici ed economici, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA.

« Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli ».

ALLEGATO 4

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premesso che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità

dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta « temporizzazione »;

il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: « Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente »;

occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando

il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;

i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;

una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione « autentica », disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: « il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento»; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;

da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare

in essi « un legittimo affidamento » e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;

con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante « un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario »;

occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie

coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.

(8-00196) « Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitanio Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavallotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	161
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	162
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	163
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	168
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	170
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof.ssa Elsa Fornero, in merito alle iniziative del suo dicastero in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	165
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (Seguito dell'esame e rinvio)	166
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Seguito dell'esame e conclusione)	166
ALLEGATO 3 (Nuovi emendamenti del relatore)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
AVVERTENZA	167

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gero GRASSI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di premettere l'esame della proposta di legge C. 4041 al seguito dell'esame del disegno di legge C. 5369.

La Commissione concorda.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciana PEDOTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo della proposta di legge n. 4041, approvata dal Senato, e abbinate, recante « Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Fa presente che si tratta di un testo molto ampio e complesso, che mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio. Esso consta, infatti, di 32 articoli che novellano ed integrano la disciplina del codice civile dedicata al condominio negli edifici (Capo II, Titolo VII, Libro Terzo) e le relative norme di attuazione.

Tra le principali disposizioni del codice civile che vengono novellate ricorda, in particolare, quelle concernenti rispettivamente: Parti comuni dell'edificio (articolo 1117), Diritti dei partecipanti sulle cose comuni (articolo 1118), Indivisibilità (articolo 1119), Opere su parti di proprietà o uso individuale (articolo 1122), Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore (articolo 1129), Attribuzioni dell'amministratore (articolo 1130), Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (articolo 1136), Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea (articolo 1137).

Rileva, pertanto, come il provvedimento in esame abbia un contenuto che esula completamente dalle competenze della XII Commissione, ad eccezione delle disposizioni di cui articoli 5 e 16.

In particolare, l'articolo 5 inserisce un comma dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile (Innovazioni), prevedendo che i condomini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, abbiano ad oggetto, fra l'altro, « le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche ».

A questo proposito segnala che il *quo-rum* attualmente previsto dal primo comma dell'articolo 1120 del codice civile al fine di disporre tutte le innovazione dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni è più elevato rispetto a quello previsto dalla suddetta novella, essendo richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

Osserva altresì che l'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella dell'articolo 16, nella parte in cui aggiunge un comma all'articolo 1138 del codice civile (Regolamento di condominio), prevedendo che « Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia ».

Segnala, in particolare, che tale disposizione non era contemplata nel testo licenziato dal Senato, ma è stata inserita nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto e approvato dalla II Commissione il 23 maggio scorso – in considerazione del contenuto di una proposta di legge abbinata (n. 4168 Giammanco ed altri) –, in una versione diversa da quella attuale; si prevedeva, infatti, che: « Le norme del regolamento non possono vietare ai condomini di possedere o detenere animali da compagnia presso le proprie abitazioni ».

Nella successiva fase di votazione degli emendamenti, è stato dunque soppresso il riferimento alle proprie abitazioni.

Con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 16 all'articolo 1138 del codice civile ritiene che, mentre la parte tesa a rafforzare il diritto di possedere o detenere animali da compagnia sia assolutamente condivisibile, qualche dubbio suscita invece la previsione per cui le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità in ordine al comma aggiunto all'articolo 1138 del codice civile, con il quale la Commissione ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari né vietare di possedere animali da compagnia.

In tema di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, fa presente che a suo parere sarebbe opportuno tutelare i proprietari di immobili nel cui regolamento condominiale non possono essere svolte o possono essere vietate talune attività. Questo soprattutto se il regolamento condominiale è di natura contrattuale. Infatti non porre limite alle destinazioni d'uso potrebbe consentire lo svolgimento di alcune attività che, in quanto generatrici di forme di degrado, potrebbero incidere negativamente sul valore dell'immobile medesimo e sulla stessa qualità della vita dei condomini, causando per di più un deprezzamento dello stesso.

Gero GRASSI, presidente, dopo aver evidenziato che la competenza della XII Commissione sul provvedimento in oggetto è decisamente circoscritta e, comunque, non riguarda la norma che introduce il divieto di prevedere nei regolamenti di condominio limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2012.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, comunica di avere predisposto una proposta di parere sulla base di motivazioni di carattere tecnico-giuridico. Se, infatti, non può essere ritenuto condivisibile l'inserimento di una disposizione volta a differire il termine per l'esercizio di una delega già scaduta nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge, come egli stesso ha messo in luce nella relazione svolta nella seduta precedente, è pur vero che la Commissione legittimamente vorrebbe esprimersi sul merito dello schema di decreto legislativo volto ad effettuare il riordino della Croce rossa. A questo proposito segnala che presso la Commissione competente è stato depositato un emendamento volto a differire il termine per l'esercizio della delega al 30 ottobre 2012 anziché al 30 settembre 2012, in modo tale da consentire alla Commissione affari sociali, una volta che si decida di prescindere dalla questione concernente l'anomalia della procedura che è stata seguita per prorogare la delega legislativa, di svolgere un esame serio e approfondito del predetto schema di decreto legislativo.

Ciò premesso, procede all'illustrazione della proposta di parere formulata (vedi allegato 1).

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che, pur essendoci dei dubbi sulla procedura seguita al Senato, che ha portato all'inserimento della proroga della delega concernente il riordino della Croce rossa nel decreto-legge in esame, si pone tuttavia, in maniera prioritaria, la necessità di esprimersi sul merito dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Ricorda che la Commissione non può procedere in tal senso se non viene sanata preventivamente la questione inerente alla legittimità stessa della delega, ciò che appunto si è inteso fare attraverso la modifica apportata al decreto-legge in esame.

Paola BINETTI (UdCpTP), richiamando l'intervento dell'onorevole Di Virgilio, ritiene che l'emendamento volto a prevedere un termine più ampio del 30 settembre prossimo per l'esercizio della delega sia condivisibile, in modo da offrire alla Commissione la possibilità di entrare effettivamente nel merito della riforma della Croce rossa.

Evidenzia poi che nel caso in questione si contrappongono due esigenze, quella di assicurare il rispetto di regole procedurali che trovano il proprio fondamento direttamente nella Carta Costituzionale, e quella di superare la questione relativa alla legittimità della delega, in modo da poter svolgere un'azione di controllo e di stimolo nei confronti del Governo, con riferimento allo schema di decreto legislativo sul riordino della Croce rossa.

Fa altresì presente che in occasione dell'esame in seconda lettura del decreto-legge « mille proroghe » la Commissione, nel parere espresso, ha posto come condizione la soppressione di una norma inserita nell'articolo unico del disegno di legge di conversione che, analogamente al caso in oggetto, prorogava al 30 giugno 2012 il termine della delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010.

Carla CASTELLANI (PdL) condividendo le osservazioni svolte dall'onorevole Binetti, rileva che, pur tenendo conto dell'eccezionalità della fase che il Paese sta attraversando e, quindi, della necessità, che spesso s'impone, di compiere scelte non coerenti, non si può tuttavia annullare

completamente l'importanza del ruolo dei parlamentari, troppo spesso compresso dal Governo, da un lato, e dalle regioni, dall'altro.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene di dover accogliere alcune delle istanze che sono emerse nel corso del dibattito, specialmente dagli interventi delle onorevoli Miotto e Binetti.

Chiede pertanto di poter disporre di un po' di tempo, al fine di riformulare l'originaria proposta di parere.

Gero GRASSI, *presidente*, in assenza di obiezioni ritiene di poter accedere alla richiesta del relatore.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.35.

Donata LENZI (PD) fa presente ai colleghi che presso la Commissione di merito, alla cui seduta lei stessa ha preso parte, su richiesta del presidente della Commissione medesima sono stati ritirati tutti gli emendamenti depositati, che saranno poi presentati nella successiva fase dell'esame in Assemblea. L'unico emendamento posto in votazione, concernente proprio la disposizione recante il differimento della delega per la riforma della Croce rossa, è stato respinto.

Alla luce dei fatti ritiene pertanto che la XII Commissione possa prescindere dall'affrontare in sede consultiva la questione concernente la predetta delega. Specifica altresì che ciò non toglie, ovviamente, il fatto che lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione di tale delega non debba essere oggetto di un esame approfondito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, anche sulla base di quanto comunicato dall'onorevole Lenzi, ritiene che la scelta più opportuna sia mettere da parte la questione concernente la legittimità dell'inserimento della proroga della delega nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, considerando nel parere solo l'altro punto di competenza

della Commissione, costituito dall'articolo 6 del decreto-legge. Illustra, quindi, la nuova proposta di parere formulata (vedi allegato 2).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) stigmatizza il comportamento tenuto dal relatore il quale ha cambiato completamente orientamento, come risulta dalla lettura comparata delle due proposte di parere presentate. Ritiene che la Commissione non debba adeguarsi passivamente a ciò che accade presso la Commissione di merito, altrimenti sarebbe completamente inutile la stessa sede consultiva. Al contrario, avrebbe dovuto svolgere un'azione di stimolo, al fine di ottenere un miglioramento del testo del decreto-legge in esame.

Ricorda, in particolare, che per volontà di tutti i componenti della Commissione la questione relativa alla legittimità della delega legislativa in materia di riordino della Croce rossa è stata sottoposta alla Presidenza della Camera ed al Comitato per la legislazione. A pochi giorni di distanza da quelle richieste, la Commissione ha deciso che tale questione non assume più importanza.

Fa altresì presente che la problematicità dell'inserimento della proroga della delega nell'ambito del decreto-legge in esame è stata evidenziata anche dal Comitato per la legislazione il quale, nel parere espresso nella giornata di ieri, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha rilevato che « la presenza di tale disposizione – che reitera quanto già avvenuto proprio in occasione del precedente differimento del termine per l'esercizio della delega in oggetto, previsto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 - integra, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », interpretandosi il citato limite di contenuto come

volto ad impedire che anche nel procedimento di conversione di un decreto-legge possa darsi luogo all'approvazione di disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite ».

In conclusione, ha chiesto la soppressione di tale disposizione, sotto forma di condizione. In conformità a quanto evidenziato, voterà contro la nuova proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012 — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof.ssa Elsa Fornero, in merito alle iniziative del suo dicastero in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Gero GRASSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Elsa FORNERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Delia MURER (PD), Carla CASTELLANI (PdL), Laura MOL-TENI (LNP), Luisa BOSSA (PD), Anna Margherita MIOTTO (PD) e Paola BI-NETTI (UdCpTP).

Gero GRASSI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo, in considerazione del protrarsi dei lavori della Commissione sui precedenti argomenti iscritti all'ordine del giorno e della ripresa dei lavori dell'Assemblea prevista per le ore 16, ha comunicato di non poter essere presente per l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, prende atto della comunicazione, chiedendo altresì che il seguito dell'esame del provvedimento venga inserito nell'ambito di almeno due delle sedute previste per la settimana successiva.

Gero GRASSI, *presidente*, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione per la settimana successiva sarà discusso nell'ambito dell'ufficio di presidenza che si terrà tra breve. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, erano già pervenuti il parere favorevole con osservazioni della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali e il parere favorevole con osservazione delle Commissioni VI e XIV. Hanno inoltre espresso parere favorevole le Commissioni V e VIII.

Avverte altresì che il relatore, on. Bocciardo, ha presentato due emendamenti volti a recepire le osservazioni delle Commissioni I, VI e per le questioni regionali.

Mariella BOCCIARDO (PDL), relatore, illustra gli emendamenti presentati (vedi allegato 3).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50 e 4.50 del relatore.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) fa presente che, trattandosi di un provvedimento

assolutamente condiviso, si potrebbe considerare l'ipotesi di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Bocciardo, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gero GRASSI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5369 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa »,

premesso che si deve ritenere che la modifica approvata dal Senato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto, volta a differire al 30 settembre 2012 il termine di esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, riguarda una delega che, allo stato, risulta già scaduta;

ritenuto che tale differimento integri una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, come costantemente interpretato dal Comitato per la legislazione, oltre ad andare in senso palesemente contrario rispetto a quanto chiesto dal Presidente della Repubblica il quale, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 febbraio

2012, rifacendosi alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, aveva richiamato la necessità di mantenere il carattere omogeneo dei decreti-legge previsto dalla Costituzione, anche in sede di conversione:

rilevato altresì che l'articolo 6 del decreto-legge, nel disporre la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini da ente pubblico vigilato in ente privato, implicitamente abroga l'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;

considerato che non appare chiara la natura dell'ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dall'articolo 6 – efficace con la pubblicazione del decreto-legge in esame – e l'effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre

espressamente l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;

b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la fondazione « Gerolamo Ga-

slini » subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione e che, in assenza di specifica disciplina legislativa, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

ALLEGATO 2

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5369 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante « Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa »,

rilevato che l'articolo 6 del decretolegge, nel disporre la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini da ente pubblico vigilato in ente privato, implicitamente abroga l'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;

considerato che non appare chiara la natura dell'ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dall'articolo 6 – efficace con la pubblicazione del decreto-legge in esame – e l'effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre espressamente l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897;
- b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la fondazione « Gerolamo Gaslini » subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione e che, in assenza di specifica disciplina legislativa, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

All'articolo 1, capoverso Art. 157, comma 1, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: d'intesa con la.

1. 50. Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: erogazione liberale con le seguenti: erogazioni liberali.

4. 50. Il relatore.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma della politica agricola comune (PAC), la riforma della politica comune della pesca (PCP), il riordino degli enti vigilati, il settore ippico e alcune iniziative legislative avviate dalla Commissione (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regola-	
mento, e conclusione)	172
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (Seguito dell'esame e rinvio)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
AVVERTENZA	175

AUDIZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma della politica agricola comune (PAC), la riforma della politica comune della pesca (PCP), il riordino degli enti vigilati, il settore ippico e alcune iniziative legislative avviate dalla Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Mario CATANIA interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati Corrado CALLEGARI (LNP), Giuseppina SER-VODIO (PD), Giuseppe RUVOLO (PT), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Basilio CATA-NOSO (PdL), Luciano AGOSTINI (PD), Giovanna NEGRO (LNP) e Sandro BRAN-DOLINI (PD).

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, per consentire al Ministro di intervenire in Assemblea, per

rispondere ad interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.15.

Intervengono i deputati Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), Gian Pietro DAL MORO (PD) e Teresio DELFINO (UdCpTP), per formulare osservazioni e porre quesiti al Ministro.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i colleghi a svolgere i loro interventi in tempi contenuti per consentire al Ministro di replicare entro la ripresa della seduta dell'Assemblea con votazioni.

Il deputato Sebastiano FOGLIATO (LNP) rinuncia ad intervenire in tempi troppo ristretti.

Intervengono altresì, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati Fabio RAINIERI (LNP), Susanna CENNI (PD), Siro MARROCU (PD), Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Viviana BECCALOSSI (PdL).

Replica agli intervenuti il Ministro Mario CATANIA.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso la Commissione ha approvato alcuni emendamenti, volti a superare i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha verificato negativamente la relazione tecnica predisposta dal Dicastero agricolo, su richiesta della Commissione Bilancio. Il testo così modificato è stato trasmesso alla medesima Commissione Bilancio, che in data 19 luglio ha espresso parere favorevole con un'osservazione. Ricorda altresì che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni I, II, X, XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ritiene quindi che la Commissione potrebbe concludere oggi l'esame in sede referente, riservandosi una più approfondita valutazione dei pareri acquisiti ai fini del successivo esame in Assemblea.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che i pareri delle altre Commissioni contengono rilievi non trascurabili, che in parte mettono in discussione l'impianto del testo. Riterrebbe pertanto preferibile esaminare tali pareri prima dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, concorda con il deputato Zucchi, precisando che la sua proposta andava nel senso da lui indicato.

Viviana BECCALOSSI (PdL) condivide il rilievo del deputato Zucchi. Ricorda quindi di essere prima firmataria di una delle proposte di legge in esame e che nell'audizione odierna il Ministro Catania ha dichiarato di condividere il testo della Commissione, presumibilmente perché non comporta oneri per la finanza pubblica. Riterrebbe tuttavia opportuna un'ulteriore riflessione su tale testo, eventualmente procedendo ad alcune audizioni.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, osserva che l'intervento della collega Beccalossi pone una questione diversa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottolinea che il testo finora elaborato è stato unanimemente condiviso e ha ricevuto solo dalla XIV Commissione una condizione di rilievo. È tuttavia noto che i componenti della Commissione stanno ricevendo note critiche dal mondo dell'agroindustria: dagli interessi toccati dal testo nascerebbe quindi l'esigenza di una riflessione ulteriore.

A tale proposito, ritiene che la Commissione non possa continuare a parlare di difesa del made in Italy e di etichettatura dei prodotti, senza poi arrivare a decisioni coerenti con quelle affermazioni. A suo giudizio, il testo contiene misure importanti per la tutela della salute, per l'informazione ai consumatori e per la difesa del settore agricolo italiano. Per quanto lo riguarda, egli sarà sempre dalla parte della difesa dell'agricoltura e del made in Italy. Se ora c'è uno scoglio da superare, invita ciascun collega ad assumersi la responsabilità di decidere e ad avere la consapevolezza del senso delle proprie posizioni.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, sottolinea che tutti i componenti della Commissione hanno sempre manifestato sensibilità verso la tutela del profilo agricolo.

Giovanna NEGRO (LNP) invita la Commissione a darsi un orizzonte temporale definito, considerato che l'eventuale svolgimento di audizioni provocherebbe un allungamento dei tempi di esame. Rileva poi che se si vogliono perseguire gli interessi dell'agricoltura si dovrebbe concludere l'esame del provvedimento il prima possibile.

Viviana BECCALOSSI (PdL) desidera svolgere alcune precisazioni, per non essere fraintesa. Ricorda quindi che le proposte di legge in esame, tra le quali una reca la sua firma, nascono dall'iniziativa di una grande industria alimentare, che aveva manifestato perplessità circa l'acquisto di arance calabresi da destinare alla produzione di bibite. Sulla questione vi sono stati incontri in sede locale, dai quali è maturata l'idea di un intervento legislativo per aumentare il contenuto minimo di frutta naturale nelle bibite analcoliche, a tutela di un territorio a forte vocazione agrumicola.

Successivamente, tuttavia, su tale tipo di intervento sono state segnalate criticità, che occorre considerare, perché, se la produzione di arance rappresenta il *made* in Italy, è pur vero che non si può rischiare di mandare fuori mercato la produzione di bibite fatta in Italia, considerato che in altri Paesi, come la Spagna, quel limite minimo non è previsto. Sottolinea poi che si rischierebbe anche di creare problemi alle aziende italiane che producono bibite con frutta non italiana. come la frutta esotica. Ritiene altresì che le motivazioni di tipo nutrizionale vadano considerate alla luce dei dati che indicano come gli italiani consumino bibite in misura minore rispetto a quanto avviene in altri Paesi.

Per questi motivi, ritiene che la Commissione debba ricercare, come già avvenuto con la legge sull'etichettatura di origine, un punto di equilibrio tra le esigenze legittime dei produttori agricoli e le esigenze legittime dell'agroindustria.

Ribadisce infatti, anche a costo di dover ritirare la sua proposta di legge, che per aiutare la produzione agricola non si può penalizzare l'industria alimentare, che non è meno rappresentativa del *made in Italy* nel mondo. Ricorda anche che il settore agroindustriale è il più colonizzato dalle multinazionali, pronte ad abbandonare i Paesi nei quali non ritengono conveniente produrre, e che è giustificato anche il timore che mettendo in difficoltà le aziende italiane, soprattutto nell'attuale fase economica, si finisca per regalarle all'estero.

In conclusione, osservando che la questione presenta aspetti più complessi di quelli che erano stati considerati, ritiene che si possa raggiungere l'obiettivo di tutelare l'agricoltura e le produzioni italiane procedendo senza essere frettolosi ovvero anche in tempi brevi, ma in modo giusto.

Sandro BRANDOLINI (PD) comprende l'esigenza di una riflessione ulteriore, considerato che molti componenti della Commissione sono stati contattati dalle organizzazioni interessate e forse anche « dirottati » nella valutazione del testo.

A suo giudizio, infatti, la quasi totalità dei problemi segnalati non trova fondamento nella lettura del testo, dalla quale si evince che, anche se le aziende produttrici di bibite potrebbero ritenere più conveniente produrre all'estero, le bibite che si intendono commercializzare in Italia dovranno possedere i requisiti previsti dal testo. Le eventuali questioni che potrebbero sorgere in sede europea si porrebbero su un diverso piano.

Il problema vero sta piuttosto nel fatto che, anche se si innalza il contenuto minimo di frutta naturale nelle bevande analcoliche, tale frutta può essere acquistata all'estero. Infatti, già oggi gran parte del succo di arancia utilizzato per la produzione di bibite proviene dall'estero, e in particolare dal Brasile, e la nuova legge – che presenta pure profili nutrizionali e salutistici – non potrà evitare che si produca in Italia con succhi di provenienza estera. Si pone a tale proposito il tema dell'individuazione del « prodotto italiano », che è cosa diversa dal « prodotto in Italia ».

In conclusione, ritiene necessaria una riflessione non tanto per arrivare all'esame dell'Assemblea, ma piuttosto per condurre il provvedimento a buon fine.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), premesso che se si presentano problemi gli stessi vanno risolti, chiede che il provvedimento sia posto nuovamente all'ordine del giorno, perché si possa procedere alla discussione e all'esame di eventuali proposte di modifica.

Sottolinea infine di non voler cedere alla pressione delle *lobby*, alla quali non deve la sua elezione.

Paolo RUSSO, presidente e relatore, fa presente che, considerato il dibattito svoltosi, l'esame proseguirà la prossima settimana, per una più approfondita valutazione dei pareri acquisiti, nel cui ambito potranno essere valutati gli ulteriori elementi emersi. Sottolinea al riguardo, con un auspicio positivo, che la riflessione suggerita dalla collega Beccalossi, che riveste la responsabilità di rappresentare il suo gruppo in Commissione, deve necessariamente indurre a valutare in termini diversi il percorso del provvedimento.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C.5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Atto n. 470.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Atto n. 479.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 495.

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041 ed abbinate. (Parere alla II Commissione).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

177

194

179

180

184

187

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL	GOVERN	IO:							
Schema d	li decreto	legislativo	concernente	ulteriori	modifiche	ed in	tegrazioni	al	decreto
legislati	ivo 13 ago	sto 2010 r	n 141 recan	te attuazio	one della d	direttiva	2008/48/	CF.	relativa

legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Atto n. 493 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2012)375 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) .

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della diret-

tiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Atto n. 486.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2012.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), relatore, illustra le principali questioni che intende affrontare nella proposta di parere che si accinge a formulare. Si tratta, in primo luogo, di invitare il Governo ad approfondire le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera d), al fine di valutare se la modifica ivi prevista dell'articolo 125-bis del TUB, che stabilisce che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato, non rischi di ingenerare confusione nel consumatore.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 18 dello Schema di decreto relativo alla limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramite dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superiori a euro 1.000. Rileva in proposito come tale disposizione, ove non è accompagnata da una modifica al comma 15 del medesimo articolo 49, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 - relative al limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola di non trasferibilità per assegni bancari e circolari - i trasferimenti in cui siano parte, oltre alle banche o Poste Italiane, anche gli istituti di pagamento o di moneta elettronica impedirebbe di fatto agli istituti di pagamento (IP) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di ricevere o effettuare trasferimenti di contante uguali o superiori a 1.000 euro, benché tali soggetti siano sottoposti ad obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli delle banche.

Occorre infine chiarire la portata dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 2, che, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, consente la distribuzione del servizio di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio, di salario o di pensione – qualora non esercitato direttamente dai soggetti ammessi alla concessione di tali prestiti – soltanto attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, in tal modo rischiando di determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del settore.

Gianluca PINI (LNP) condivide le osservazioni del relatore, che integrerebbe nel senso di introdurre nel parere – con riguardo alla osservazione relativa all'inserimento nei contratti di credito ai consumatori dell'indicazione del il tasso effettivo globale (TEG) praticato – un invito al Governo a valutare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, lettera d), oggetto con le norme della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle misure in materia di armonizzazione degli obblighi informativi contrattuali.

Mario ADINOLFI (PD) osserva sull'articolo 29, con riferimento all'individuazione dei soggetti terzi cui i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione possono fare ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, che apparirebbe opportuno fare riferimento – oltre che a banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - anche agli enti di previdenza.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), relatore, nell'accogliere le proposte integrative formulate dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Roberto GIACHETTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 490.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, richiama i contenuti del parere formulato nella seduta dello scorso 18 luglio 2012.

Marco MAGGIONI (LNP) illustra alcune proposte di integrazione alla proposta di parere formulata dal relatore. Si tratterebbe, in particolare, di inserire tre ulteriori osservazioni.

Con la prima, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere adeguate misure volte a tutelare coloro che producono legalmente gli articoli pirotecnici, di fronte al proliferare di prodotti immessi sul mercato, spesso illegalmente, provenienti in particolare dalla Cina, scoraggiando le vendite di prodotti illegali e pericolosi che, come dimostrano i dati sul numero di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sembrano essere quanto mai diffusi soprattutto in alcune zone del Paese ed in taluni periodi dell'anno, tutelando così anche le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica.

La seconda osservazione proposta invita il Governo a valutare l'opportunità di non prevedere modifiche all'attuale normativa laddove è previsto che tutti gli articoli pirotecnici immessi nel territorio nazionale siano soggetti ad un permesso ovvero a una autorizzazione del Ministero, mentre, in base alla direttiva di riferimento, sarebbe sufficiente il certificato di omologazione dell'Unione europea.

Una ulteriore osservazione dovrebbe infine invitare il Governo a valutare l'opportunità di non prevedere modifiche all'attuale normativa laddove il rilascio di licenze di importazione e di esportazione, richieste dall'Italia anche per gli scambi nella Unione europea, rende difficile, a parere della Commissione europea, la libera circolazione di articoli pirotecnici.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ritiene di poter accogliere la prima delle tre osservazioni formulate, non condividendo le successive due.

Roberto GIACHETTI (PD), con riferimento alla prima osservazione formulata dall'onorevole Maggioni, ritiene inappropriato, oltre che ultroneo, invitare il Governo all'adozione di misure volte ad un rafforzamento della legalità, che è un valore assoluto e che, in quanto tale, è garanzia di tutela massima. Insisterebbe piuttosto sulla necessità di un inasprimento delle misure di contrasto al commercio illegale di articoli pirotecnici.

Gianluca PINI (LNP) condivide il rilievo dell'onorevole Giachetti, sebbene di carattere lessicale. Non comprende invece la contrarietà del relatore sulla seconda delle osservazioni proposte dal collega Maggioni, che non pone limitazione alla circolazione degli articoli pirotecnici nel territorio dell'Unione europea, ma solamente a quelli provenienti da paesi terzi. Al fine di eliminare ogni ambiguità sul punto si potrebbe parlare di « articoli pirotecnici immessi in libera pratica sul territorio dell'Unione europea » anziché di « articoli pirotecnici immessi nel territorio nazionale ».

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, conferma le proprie perplessità sul punto poiché la stessa Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR, espressamente contesta il mantenimento di una normativa che preveda un permesso o autorizzazione ministeriale, a fronte della presenza di una certificazione di omologazione CE degli articoli pirotecnici.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime apprezzamento per il recepimento, da parte del relatore, della prima delle osservazioni avanzate; in considerazione tuttavia della esclusione delle ulteriori due osservazioni, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Roberto GIACHETTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

Atto n. 493.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame - emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n 96 (Legge comunitaria 2009) - detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) e nel Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. L'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento medesimo e adottino le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate e le notifichino alla Commissione. L'articolo 54 del nuovo Reg. 1069/2009 reca l'abrogazione, a partire dal 4 marzo 2011, del Reg. 1477/2002; conseguentemente lo schema in esame dispone l'abrogazione del relativo decreto attuativo n. 36 del 2005 (ad esclusione degli artt. 10 e 11, v. ultra, articolo 18).

Il provvedimento consta di 18 articoli. Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta - ovvero le violazioni ai Reg. nn. 1069/2009 e 142/2011 nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti. Si tratta di 27 definizioni, contenute nell'articolo 3 del regolamento n. 1069/2009, e di 58 definizioni contenute nell'allegato I del regolamento n. 142/2011). L'articolo 2 individua, inoltre, nel Ministero della salute, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle ASL, le autorità competenti ai fini dell'applicazione del provvedimento.

L'articolo 3 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni di specifici obblighi nello smaltimento e impiego di « sottoprodotti di origine animale » (di seguito: SOA) previste dal reg. n. 1069/2009. Il comma 6 dell'articolo 3 fa salve le eventuali deroghe in materia di divieto di utilizzo e smaltimento dei SOA previste dall'articolo 16 del Reg. 1069/2009.

In base all'articolo 16 del regolamento n. 1069/2009, si può derogare alle disposizioni previste per lo smaltimento e l'uso di varie categorie di animali (categorie 1, 2 e 3, analiticamente individuate dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento) alcuni sottoprodotti di origine animale possono essere manipolati e smaltiti, utilizzati per fini di ricerca o altri fini specifici, utiliz-

zati per impieghi speciali, impiegati nella preparazione e nell'applicazione sul terreno di preparati biodinamici.

L'articolo 4 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori per le violazioni di specifici obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di SOA, previste dal reg. n. 1069/2009. Il comma 7 dell'articolo 4 fa salve le eventuali deroghe in materia autorizzate dagli artt. 21 (Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto) e 22 (Rintracciabilità) del Reg. 1069/2009.

I successivi articoli da 5 a 8 riguardano violazioni commesse dagli operatori in materia di stabilimenti e impianti dove si svolgono attività connesse di lavorazione di SOA e loro derivati.

L'articolo 5 detta le sanzioni per gli operatori relative a violazioni degli obblighi di registrazione di stabilimenti e impianti.

L'articolo 6 dello schema di decreto prevede le sanzioni a carico degli operatori in materia di riconoscimento degli stabilimenti ed impianti. Il riconoscimento specifica se lo stabilimento o l'impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:

a) una determinata categoria (1, 2 o 3);

b) di più di una categoria, precisando se tali operazioni sono svolte: permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o altre circostanze straordinarie non previste.

L'articolo 7 detta le sanzioni applicabili agli operatori per le violazioni delle prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e a taluni altri impianti e stabilimenti (all. IV e V del Reg. 142/2011).

L'articolo 8 detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti e stabilimenti.

L'articolo 9 reca sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori, di obblighi interni e procedure di autocontrollo previste dal Reg. 1069/2009.

L'articolo 10 prevede le sanzioni per gli operatori derivanti dalla violazione delle norme per l'immissione sul mercato di SOA e derivati, previsti dall'articolo 31 del reg. 1069. Al comma 2 fa salve le eventuali deroghe in materia autorizzate dall'articolo 21, par. 2, del Reg. 1069/2009.

In base alla deroga recata dal citato articolo 21, par. 2, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario.

L'articolo 11 prevede le sanzioni per gli operatori derivanti dall'immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti (articolo 32, Reg. 1069/2009). Anche in tali casi, sono fatte salve le deroghe in materia (autorizzate dall'all. XI del Reg. 142/2011).

Con l'articolo 12 è disciplinato l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli operatori in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati di cui agli artt. da 35 e 39 del reg. 1069/2009.

L'articolo 13 detta le sanzioni inerenti le violazioni degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati, previsti dagli artt. 41 e 42 del Reg. 1069/2009.

L'articolo 14 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati, previsti dagli artt. da 26 a 29 del Reg. 142/2011.

L'articolo 15 concerne le sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori degli obblighi in materia di esportazione di SOA e prodotti derivati, previsti dall'articolo 43 del Reg. 1069/2009.

L'articolo 16 dello schema di decreto in esame sancisce che l'attività di controllo

ufficiale su SOA e prodotti derivati è in capo ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2 (Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e ASL) ognuno nell'ambito delle proprie competenze. L'articolo 16 – coerentemente con le previsioni dell'articolo 17 – precisa lo svolgimento delle attività di controllo mediante le sole risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) e un richiamo ai doveri di riservatezza cui sono tenute le Autorità in ordine alle notizie acquisite in conformità alla legislazione vigente.

L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare l'invarianza della spesa nell'attuazione del provvedimento.

L'articolo 18 infine, prevede le disposizioni finali. Il comma 1 prevede l'abrogazione del decreto legislativo n. 36 del 2005 che reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell'abrogato regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni degli artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 36 del 2005.

L'articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio in tema di « materiale specifico a rischio » a presidio della disciplina del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del Ministro della salute, relativo a Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (contrasto alla BSE).

L'articolo 11 prevede il sequestro e la distruzione obbligatorie del materiale più pericoloso (di categoria 1 e 2) con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 2 prevede, in caso di recidiva nelle violazioni, la sanzione accessoria della sospensione - per un periodo da 10 a 20 gg lavorativi - del provvedimento di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. 1069/2009, che consente l'attività (che ha dato origine all'illecito). Come accennato, il comma 3 dell'articolo 18 prevede - ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - che siano sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale di categoria 1 e 2 (si tratta di varie categorie di SOA), con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alla disciplina, della legge quadro in materia di sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981). È, poi, previsto dal comma 5 che all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sono tuttavia fatte salve: le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981 in materia di accertamento delle violazioni (articolo 13), contestazione e notificazione (articolo 14), accertamenti mediante analisi di campioni (articolo 15) e obblighi di rapporto (articolo 17); le previsioni del decreto legislativo n. 80 del 2000 in materia di controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. Infine, il comma 6 dell'articolo 18 prevede - nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – l'applicazione del decreto in esame nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

In relazione alla normativa comunitaria ricorda che il Regolamento (CE) 1069/2009, che abroga il regolamento (CE) 1774/2002, ridefinisce la disciplina sanitaria relativa al trattamento e allo smaltimento di SOA e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, introducendo, per gli operatori del settore, obblighi specifici e comportamenti rispondenti alle prescrizioni tecniche in materia.

I sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. Le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati S.O.A sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. I SOA si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. Lo smaltimento di tutti i SOA non è un'opzione realistica, d'altra parte, un loro impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. I SOA possono essere infatti utilizzati al di fuori della catena alimentare a fini diversi: nella produzione di cosmetici, medicinali e strumenti diagnostici. In particolare, le pelli per la preparazione del cuoio, il latte in polvere per l'alimentazione degli animali e i prodotti del sangue in strumenti diagnostici. Se utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, i SOA sono soggetti ad altre disposizioni del diritto europeo in quanto i macelli, le fabbriche casearie e gli altri stabilimenti del settore alimentare sono già soggetti alla legislazione europea in materia di alimentazione umana o animale, e oggetto di controlli a questo titolo.

Con il Regolamento (UE) 142/2011 sono state adottate le disposizioni applicative del regolamento 1069/2009. Ricorda che i due regolamenti concorrono, tra l'altro, a risolvere i problemi legati a: mancanza di certezze in merito al campo d'applicazione. In precedenza non era chiaro a partire da quale punto della filiera i prodotti non fossero più considerati SOA e quindi non si applicassero più le prescrizioni del Regolamento; classificazione per categorie dei SOA, non sempre proporzionata ai rischi ad essi connessi; disciplina autorizzativa di taluni locali, che pur rientrando nell'ambito d'applicazione del Regolamento devono ottenere un doppio riconoscimento (a norma della legislazione sui SOA e della legislazione ambientale).

Ricorda quindi che sono attualmente in fase di emanazione delle linee guida nazionali, concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, che dovranno assolvere allo scopo di fornire indicazioni operative utili a rendere omogenea sul territorio italiano l'applicazione della normativa comunitaria, in sostituzione del

precedente Accordo Stato Regioni del 1º luglio 2004 recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002. I rischi potenziali sono controllati dal rispetto della legislazione appropriata, evitando oneri superflui per gli operatori. Sulla base dell'esperienza acquisita, il regolamento chiarisce inoltre quali circostanze e in che modo la legislazione ambientale vada applicata alle operazioni che prevedono la presenza di SOA

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Atto n. 497.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, segnala che l'articolo 7 della legge comunitaria 2010 (legge n. 271 del 2011) ha delegato il Governo ad attuare la direttiva 2010/73/UE entro il 17 luglio 2012, salva l'applicazione delle norme di proroga recate dall'articolo 1 della legge comunitaria 2009, che prevedono che i termini di esercizio della delega siano prorogati di 90 giorni, ove il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, scada entro i trenta giorni ad esso precedenti, ovvero successivamente.

Nel caso di specie, il parere sullo schema in esame deve essere reso entro il 25 agosto 2012; il termine per l'esercizio della delega è dunque posticipato al 15 ottobre 2012.

L'articolo 7 della norma di delega prevede che:

il decreto attuativo intervenga sul decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) con particolare riferimento alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione nei mercati regolamentati, confermando il ricorso alla disciplina secondaria. In tale ambito si prevede peraltro che debbano restare invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB dal TUF;

il decreto di attuazione rechi l'opportuno coordinamento con le norme vigenti, per ridurre gli oneri gravanti sugli emittenti senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati; è altresì prevista l'armonizzazione della disciplina delle responsabilità sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva;

le norme di attuazione semplifichino le procedure e riducano i tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi in base ai mercati e agli strumenti finanziari, e prevedendo altresì di escludere la pubblicazione del prospetto (o limitare gli obblighi di informativa) nei casi meno rilevanti.

La normativa delegata dovrà altresì intervenire sulla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, nonché adeguare la disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi. Le modifiche dovranno poter escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla

disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilità dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea. Inoltre, il coordinamento della disciplina vigente con quella dei titoli diffusi dovrà effettuarsi in modo tale che gli emittenti esteri non siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati nazionali: si dovrà, infine, tenere conto dell'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che negoziano le proprie obbligazioni sui tali mercati. Dall'attuazione della norma in esame non dovranno derivare oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame precisa che gli obiettivi di riduzione degli adempimenti gravanti sugli emittenti, nonché quelli di semplificazione delle procedure e una riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, possono essere raggiunti mediante la combinazione di interventi di tipo normativo e di tipo regolamentare; in particolare, i secondi possono essere effettuati attraverso modifiche al regolamento emittenti e al regolamento mercati emanati dalla Consob.

La Consob ha avviato un processo di modifica della regolamentazione nazionale, tenendo conto – oltre che degli obiettivi sopra citati – anche della necessità di procedere ad eliminare le ipotesi di goldplating, che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europeo.

Per quanto concerne la parte della norma di delega relativa alla revisione delle procedure decisionali delle istituzioni competenti e l'adeguamento della disciplina dei controlli, della vigilanza e della responsabilità dei soggetti preposti, nel rispetto del principio di proporzionalità e con riferimento a modelli normativi nazionali o comunitari analoghi, la relazione sottolinea la diversità di regimi vigenti in Europa, trattandosi di materia civilistica che, come tale, è lasciata alla disciplina nazionale degli Stati membri. Dato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) sta procedendo alla raccolta dei dati sui regimi di responsabilità vigenti negli Stati membri, con un questionario le cui risposte dovranno pervenire entro il 7 settembre 2012, il legislatore delegato si riserva di affrontare la questione con i decreti correttivi.

In ordine alla disciplina dei titoli diffusi, rileva che le norme regolamentari della Consob hanno provveduto a disciplinare la materia. Inoltre, al fine di rispettare le specificità di tali strumenti, l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91 sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ha eliminato l'equiparazione normativa, in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee, tra soggetti che emettono strumenti finanziari diffusi e le società quotate. Di conseguenza, la relazione illustrativa precisa che le eventuali, ulteriori modifiche potranno essere apportate mediante i decreti correttivi.

Quanto ai contenuti dello schema di decreto legislativo n. 497, l'articolo 1 – oggetto di una pubblica consultazione conclusa il 20 maggio 2012 – reca modifiche al TUF.

In primo luogo (comma 1) viene novellato l'articolo 30, comma 2, del TUF al fine di definire le caratteristiche della cd. « offerta fuori sede » specificando che essa non è tale - oltre al caso in cui è effettuata nei confronti di clienti professionali – se coinvolge varie unità giuridiche dell'articolazione di gruppo dell'emittente; in tali ipotesi, l'offerta di strumenti finanziari non necessiterà dell'interposizione di intermediari. Il comma 2 semplifica le procedure di approvazione del regolamento di organizzazione e gestione del mercato, consentendo allo statuto di affidare tali compiti all'assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza o all'organo amministrativo della società di gestione, in luogo della sola assemblea ordinaria o del consiglio di sorveglianza.

Il comma 3 (lettera *a*)) interviene sulle caratteristiche della nota di sintesi, secondo le prescrizioni della direttiva 2010/ 73/UE (che affida ad un regolamento della Commissione la determinazione dettagliata del suo contenuto). La lettera b) del comma 3 disciplina la responsabilità derivante all'emittente dal contenuto della nota di sintesi e le ipotesi in cui essa viene contemplata. I commi 4 e 5 modificano i poteri della Consob di approvazione del prospetto secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare dotando l'Autorità di specifiche procedure di approvazione ed eliminando la possibilità di affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto.

Il comma 6 recepisce le indicazioni comunitarie in materia di revoca dell'offerta di prodotti finanziari; il relativo potere potrà essere esercitato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento; tuttavia, all'emittente o all'offerente è attribuita la facoltà di indicare nel supplemento un termine più ampio entro il quale esercitare la revoca. Accanto alla precisazione (comma 7) sulle condizioni di validità dei prospetti relativi a strumenti finanziari comunitari (ovvero purché siano rispettate le procedure di notifica alle Autorità di vigilanza competenti), si escludono dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese (comma 8). La modifica è finalizzata ad adeguare la definizione di investitore qualificato a quella prevista della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID) e recepita dalla Consob nell'allegato 3 al regolamento intermediari.

Si recepiscono inoltre (comma 9) le disposizioni europee che consentono di avvalersi di prospetti già disponibili e ancora validi per le rivendite successive di prodotti finanziari, purché l'emittente o il responsabile del prospetto prestino il relativo assenso.

Come precisa la relazione illustrativa, le modifiche apportate dal comma 10 intendono eliminare gli aggravi di adempimenti (cosiddetto *goldplating*) previsti dalle norme interne rispetto alla disciplina comunitaria: sono a tal fine soppressi gli obblighi di comunicazione in materia di prospetto posti a carico dei soggetti che controllano gli emittenti quotati nei confronti del pubblico. Si consente agli emittenti di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche con lo scopo di non pregiudicare i propri legittimi interessi, ancorché alle condizioni specificate dalla Consob e senza pregiudizio del pubblico. Il comma 11 reca le opportune modifiche di coordinamento.

I commi 12 e 13 eliminano l'obbligo, per gli emittenti azioni quotate, di comunicare alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10 per cento in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata; la relazione illustrativa precisa che, oltre ad avere un limitato valore informativo, tale onere rappresenta un caso di *goldplating* rispetto alla direttiva 2004/109/CE (*trasparency*).

Il comma 14 abroga il comma 2 dell'articolo 134 del TUF, al fine di coordinare il Testo Unico con le modifiche che si intende apportare all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile in materia di semplificazione delle procedure di aumento di capitale.

Il comma 15, in linea con la direttiva transparency, consente di esentare – con regolamento della CONSOB – l'emittente dall'obbligo di pubblicazione tutte le relazioni finanziarie (non solo quella semestrale), a specifiche condizioni di legge. L'articolo 16 esplicita che le società quotate hanno la facoltà di richiedere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società.

Il comma 17 elimina la potestà regolamentare della Consob sulla fissazione di condizioni specifiche affinché le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione non siano qualificabili come « offerta al pubblico di prodotti finanziari » né « offerta pubblica di acquisto o di scambio », dal momento che l'attuazione della MiFID ha reso sostanzialmente equivalenti le caratteristiche di scambio di tali sedi di negoziazione rispetto ai mercati regolamentati, ivi compresi i presidi in materia di informazione al pubblico.

L'articolo 2 dello schema apporta modifiche all'articolo 2441 del codice civile, che disciplina l'obbligo di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili. In particolare si precisa il termine temporale minimo entro il quale i diritti inoptati sono offerti sul mercato prima di concludere l'operazione; con riguardo alle società quotate, i cinque giorni di offerta sul mercato dei diritti di opzione non esercitati sono ridotti nel caso in cui l'inoptato sia integralmente venduto prima di tale scadenza. Inoltre, se le società quotate deliberano un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (e conferimenti in danaro) nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, esse hanno la facoltà di attribuire il compito di rilasciare il prescritto parere di congruità anche a revisori esterni rispetto a quelli incaricati della revisione periodica della società. Sono semplificati i quorum per l'approvazione di aumenti di capitale nei quali il diritto di opzione è escluso o limitato. La relazione illustrativa in merito specifica che tali disposizioni rientrano nell'ambito del pacchetto di norme volte alla riduzione degli oneri a carico degli emittenti.

L'articolo 3 modifica l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile al fine di coordinare le disposizioni relative alle società che fanno ricorso al capitale di rischio di cui all'articolo 2325-bis del codice, con quelle relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, come definiti dall'articolo 2-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rinvia infine alla documentazione predisposta dagli uffici per un quadro esaustivo dei documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea. Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2012)375 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda innanzitutto che l'esame della Relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nel 2011, adottata il 10 luglio 2012, costituisce, in coerenza con l'approccio seguito negli anni passati, l'occasione per riflettere sull'adeguatezza delle procedure di raccordo della Camera con le Istituzioni dell'Unione europea e per valutare eventuali miglioramenti.

In via preliminare, sottolinea come la Relazione per il 2011, rispetto alle precedenti, dedichi una forte attenzione ai contenuti oltre che alle sole forme dell'interlocuzione dei Parlamenti nazionali con la Commissione europea e suggerisca addirittura temi di interesse comune su cui approfondire la collaborazione.

Ciò discende, come sottolineato dalla Commissione stessa, da un chiaro mutamento delle priorità politiche che i Parlamenti nazionali perseguono quando intervengono nel processo di formazione delle politiche dell'UE: nel 2010 tutte le assemblee si erano concentrate sull'attuazione del Trattato di Lisbona, ed in par-

ticolare sul nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà; nell'ultimo anno, a fronte della crescente instabilità economica e sociale determinata dalla crisi, l'attenzione si è invece spostata sulla sostanza delle politiche europee, con particolare riferimento alle iniziative connesse alla nuova governance economica e al quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 in generale.

I dati relativi alle osservazioni inviate dai Parlamenti nazionali alla Commissione europea confermano pienamente questa impostazione: solo il 10 per cento (64 su 622) costituisce parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà, riferendosi il restante 90 per cento a questioni di merito.

Viene dunque confermato quanto da sempre sostenuto dalla XIV Commissione e dalla Camera: il valore aggiunto della partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo decisionale europeo non consiste nel controllo sull'esercizio delle competenze dell'Unione ma nel contributo alle scelte politiche e normative di fondo.

In coerenza con questo approccio, quest'anno la Relazione è concentrata essenzialmente sul dialogo politico e su altre modalità di contatto tra la Commissione e i Parlamenti nazionali, quali gli interventi di Commissari europei presso singoli Parlamenti nazionali o sedi di cooperazione interparlamentare. Il funzionamento del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà viene esaminato in dettaglio nella Relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2012)373), che andrà pertanto esaminata congiuntamente.

Quanto al dialogo politico, nel 2011, alla luce dei dati riportati nella Relazione, si consolida, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, quale principale canale di interazione tra Commissione e Parlamenti nazionali: il numero di pareri trasmessi da questi ultimi, inclusi pareri motivati sulla sussidiarietà, ammonta a 622, con un aumento del 60 per cento circa rispetto ai 387 del 2010 e di circa il 125 per cento rispetto ai 250 del 2009. Questa tendenza sembra in via di ulteriore

consolidamento nel 2012: secondo la Relazione fino al 30 giugno la Commissione ha ricevuto oltre 400 pareri. Anche il numero di Parlamenti che partecipano al dialogo politico è in forte crescita: solo quattro Camere non hanno trasmesso pareri nel 2011, contro dieci nel 2010.

Il Parlamento più attivo è stato, anche nel 2011, quello portoghese, con 184 pareri, a fronte dei 106 del 2010, seguito dal Senato italiano con 76 pareri (71 nel 2010), dal Senato ceco, con 43 (29 nel 2010), e dalla Camera e dal Senato rumeni che, rispettivamente, con 40 e 33 pareri segnalo l'incremento più significativo rispetto al 2010 (2 a testa). La Camera dei deputati si colloca all'ottavo posto per numero di pareri, 28 rispetto ai 25 dell'anno precedente.

Tali dati, che confermano la forte attenzione di entrambe le Camere del Parlamento italiano per la formazione della normativa europea, sono significativi ma non vanno enfatizzati. La quantità di atti esaminati, infatti, nulla dice in merito alla qualità dell'istruttoria svolta e soprattutto all'efficacia delle pronunce adottate. Alcuni Parlamenti o Camere che pur intervengono in modo sistematico ed incisivo, come il Folketinget danese o il Bundestag tedesco hanno infatti trasmesso alla Commissione un numero ridotto di pronunce (rispettivamente 14 e 6) in quanto concentrati più sul raccordo con il rispettivo Governo – che generalmente non si traduce in formali atti di indirizzo - che sul dialogo politico con le Istituzioni europee.

La Relazione per il 2011 conferma un'altra tendenza già delineatasi negli anni passati: la grande varietà dei documenti oggetto delle osservazioni, a testimonianza del fatto che ogni Parlamento o assemblea sceglie, in ragione degli interessi nazionali e della diversa sensibilità politica e culturale nonché della situazione economica e sociale, ambiti differenti di intervento. Per la maggior parte dei documenti della Commissione il numero di pareri ricevuti varia da 1 a 3; sono stati oggetto di osservazioni di più di quattro Camere 67 documenti (con un forte aumento rispetto ai 25 del 2010). Peraltro, oltre la metà dei pareri

ricevuti nell'ambito del dialogo politico hanno riguardato cinque settori politici: mercato interno e servizi, giustizia, agricoltura, affari interni e fiscalità. È importante sottolineare come, analogamente a quanto già avvenuto nel 2010, i documenti oggetto del maggior numero di osservazioni siano costituiti dalle stesse proposte legislative che hanno prodotto il maggior numero di pareri motivati nel quadro del meccanismo di controllo della sussidiarietà: la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (17 pareri, di cui 9 motivati), il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (11 nel 2011, di cui 6 motivati), effetti patrimoniali delle unioni registrate (8, di cui 4 motivati) e diritto comune europeo della vendita (7 nel 2011, di cui cinque motivati). Ciò sembra confermare che i Parlamenti nazionali intervengono sul merito e sulla sussidiarietà, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione, soprattutto quando sono in gioco interessi nazionali di particolare rilevanza. In altri termini, il controllo di sussidiarietà non risponde ad una generica esigenza di salvaguardia della sfera di competenza nazionale rispetto a potenziali invasioni a livello europeo ma è uno strumento aggiuntivo per far valere posizioni ed interessi politici sostanziali.

Gli altri documenti che hanno costituito oggetto di un numero rilevante di pareri sono, come rilevato in premessa, quelli relativi alla governance economica e al Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nonché le proposte di direttiva sull'efficienza energetica e sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (con dieci pareri ciascuna nel 2011, cui se ne sono aggiunti ulteriori nel 2012) e la comunicazione sulle modalità di controllo di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (con nove pareri, tra cui quello della Camera).

Un numero molto limitato di Parlamenti nazionali – tra cui la Camera dei deputati – ha trasmesso osservazioni sul Programma di lavoro della Commissione, nonostante la Commissione stessa abbia incoraggiato – anche in occasione della COSAC – le assemblee a considerare tale documento come uno strumento strategico per contribuire a creare consenso in merito ai temi sui quali l'Unione dovrebbe concentrare le proprie politiche nei prossimi anni.

La Relazione riporta infine che i pareri, come nel 2010, hanno riguardato prevalentemente proposte legislative ed in misura minore documenti prelegislativi, che peraltro consentirebbero ai Parlamenti nazionali di contribuire costruttivamente all'elaborazione della normativa e delle iniziative future dell'UE, come dimostrano numerosi esempi concreti.

La Commissione ha, a questo scopo, reso nota la sua disponibilità a esaminare la possibilità di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche che vengono varate, nonché a evidenziare in modo più specifico i contributi dei Parlamenti nazionali.

Si tratta di una innovazione molto significativa, che dovrebbe incentivare i Parlamenti nazionali, inclusa la Camera, ad intervenire in modo più incisivo sui principali documenti di consultazione, indirizzo e azione.

La Relazione per il 2011, analogamente a quella per il 2011, appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, che erano state invece offerte nelle Relazioni per il 2008 e per il 2009. Indubbiamente l'impatto dei pareri dei Parlamenti nazionali sull'esame di un determinato atto legislativo definitivo non è facilmente misurabile. Sarebbe stato tuttavia auspicabile che la Commissione indicasse - anche sulla base di alcuni esempi concreti - il modo in cui i pareri sono stati tenuti in considerazione nel corso del processo decisionale nonché - come nella Relazione 2009 – se essi sostengono la posizione dei rispettivi Governi o configurino posizioni autonome o addirittura alternative dei Parlamenti.

Nella Relazione della Commissione mancano inoltre indicazioni specifiche su due ulteriori elementi di criticità più volte rilevati dalla XIV Commissione, anche nel documento approvato sulla Relazione 2010.

Il primo concerne la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali. Anche nel 2011 la qualità di tali risposte è indubbiamente cresciuta e dimostra lo sviluppo di una cultura del dialogo con i Parlamenti nazionali nei servizi della Commissione; i tempi per la risposta continuano ad essere in media di almeno tre mesi con punte addirittura superiori ai 6 mesi per alcuni atti (tra cui il documento approvato sulla Relazione 2010).

Pur comprendendo la difficoltà di predisporre risposte tempestive a fronte di una forte crescita quantitativa e qualitativa dei pareri, sarebbe auspicabile un *feed back* più rapido, eventualmente in forma sintetica, compatibile con la possibilità che i Parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente sul punto o quanto meno ne tengano conto nel seguire lo sviluppo del processo decisionale europeo.

La seconda questione critica attiene al regime linguistico seguito dalla Commissione. Oltre ai generali aspetti di criticità – già sottolineati in più occasioni dalla Camera – va in questa sede richiamata l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti. È il caso per esempio delle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito da parte dei Parlamenti.

In ordine al controllo di sussidiarietà, la Relazione sui rapporti con i Parlamenti nazionali reca poche indicazioni sull'applicazione del nuovo meccanismo di controllo della sussidiarietà che, tuttavia, è illustrata più in dettaglio nella Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità « Legiferare meglio », che andrà pertanto esaminata congiuntamente. In base ai dati forniti da entrambe le Relazioni, già ricordati in premessa, nel 2011 la Commissione ha ricevuto 64 pareri

motivati dai Parlamenti nazionali a fronte dei 34 del 2010, con un aumento del 75 per cento.

Come già sottolineato, i 64 pareri motivati rappresentano poco più del 10 per cento dei 622 pareri pervenuti alla Commissione nel 2011 nell'ambito del dialogo politico, a conferma della maggiore rilevanza delle questioni sostanziali rispetto a quelle relative alle competenze.

Analogamente alle pronunce trasmesse ai fini del dialogo politico, i pareri motivati sono distribuiti su un ampio numero di proposte, 28, relative in gran parte a questioni fiscali, agricoltura, mercato interno e giustizia. Come già ricordato in precedenza, il maggior numero di pareri si è concentrato su 5 proposte.

La soglia per l'attivazione della procedura del cartellino arancione è stata peraltro raggiunta per la prima volta solo nel 2012 in relazione alla proposta di regolamento c.d. Monti II. I Parlamenti nazionali che hanno adottato il maggiori numero di pareri motivati sono stati il *Riksdag* svedese (con 11), la *Chambre des Députés* del Lussemburgo (con 7), il Sejm e il Senato polacchi (rispettivamente con 5 e 4).

È interessante rilevare la varietà delle argomentazioni sostenute nei pareri motivati per motivare una violazione del principio di sussidiarietà: in alcuni casi sono state sollevate contestazioni strettamente attinenti alla sussidiarietà e alla sua motivazione, o ad altri profili relativi alla sussistenza e ai presupposti per l'esercizio della competenza, con particolare riferimento alle violazioni della proporzionalità, alla inidoneità della base giuridica e al ricorso ad atti delegati. In altri casi sono state avanzate contestazioni basate su argomenti di merito, come i potenziali effetti negativi di una misura proposta sulla situazione economica generale. Ciò conferma la natura eminentemente politica del controllo di sussidiarietà svolto dai Parlamenti nazionali, che non viene limitato alla mera verifica dei presupposti della necessità e del valore aggiunto dell'azione europea nelle materia di competenza legislativa

concorrente ma utilizzato in modo flessibile per sostenere o proteggere interessi nazionali. La stessa Commissione europea ha scelto opportunamente questa interpretazione non contestando, in base ad un'analisi dei contenuti, la natura di parere motivato degli atti così denominati dai Parlamenti nazionali ma attenendosi alla denominazione formale della pronuncia trasmessa. Ciò è avvenuto anche nell'unico caso, sopra richiamato, in cui è stata raggiunta la soglia per il cartellino arancione.

Condivisibile è anche la scelta della Commissione di rispondere a ciascun parere motivato nel contesto del dialogo politico da tenere in considerazione nelle successive discussioni e nei negoziati interistituzionali.

Nella Relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione introduce una importante innovazione, dando conto, in termini sintetici, dell'impatto dei pareri motivati sulle proposte cui essi si riferivano e delle proprie risposte. Su gran parte delle proposte l'espressione dei pareri non sembra avere prodotto effetti diretti sensibili in termini di condizionamento del processo decisionale. Fa eccezione forse, al di là dei termini generici della Relazione, la proposta di direttiva sulla base imponibile consolidata dell'imposta sulle società, sulla quale non è stato sinora possibile raggiungere l'unanimità richiesta in quanto diversi Governi nazionali hanno formulato rilievi sulla competenza analoghi a quelli avanzati nei pareri motivati dei rispettivi Parlamenti.

Si può quindi concordare con quanto prospettato nelle conclusioni della stessa Relazione: il principale merito del meccanismo di controllo della sussidiarietà, analogamente al dialogo politico, è stato sinora quello di rendere più trasparente il processo decisionale, suscitando il dibattito parlamentare e pubblico all'interno degli Stati membri su importanti questioni europee ed aumentando di conseguenza la consapevolezza dell'opinione pubblica al riguardo.

Nelle considerazioni conclusive della Relazione, la Commissione propone di rafforzare il dialogo con i Parlamenti nazionali su alcuni temi chiave, tra cui la governance economica ed in particolare il semestre europeo, il quadro finanziario pluriennale e il controllo su Europol ed Eurojust.

Con riguardo al semestre europeo, la Commissione sottolinea come il successo della procedura si valuta in base a quanto le raccomandazioni specifiche per paese vengono rispecchiate nelle politiche nazionali durante la seconda metà dell'anno, « il semestre nazionale », ponendo l'accento sul ruolo dei Parlamenti nazionali nella spiegazione di scelte politiche spesso difficili e nella adesione necessaria per creare le condizioni politiche che consentano il successo delle riforme.

La Relazione - richiamando indicazioni già formulate in occasione di riunioni della COSAC - ritiene che vi siano due particolari momenti nell'arco del semestre europeo dove un dialogo intensificato con i Parlamenti nazionali potrebbe fornire un reale valore aggiunto: il primo dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita, che definisce priorità generali per l'UE nel suo complesso per l'anno successivo; il secondo luogo, una volta che la Commissione ha presentato e il Consiglio ha approvato gli orientamenti specifici per ciascun paese sulla base dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza.

In queste fasi cruciali, la Commissione è pronta a discutere con i Parlamenti nazionali di questioni trasversali e specifiche per paese relativamente alla *governance* economica e a fornire ulteriori chiarimenti.

La Camera si è già avvalsa di questa opportunità per il primo dei due momenti, esaminando sia nel 2011 che nel 2012 l'analisi annuale e svolgendo al riguardo audizioni di Commissari e alti funzionari della Commissione europea; con riguardo al secondo momento indicato dalla Commissione, la situazione economica ha imposto di dare attuazione – con provvedimenti di urgenza in parte ancora in corso

di conversione – a buona parte delle raccomandazioni formulate alla Commissione stessa prima ancora che esse fossero formalmente adottate dal Consiglio.

La Relazione, riferendosi al 2011, non reca invece alcuna indicazione specifica con riguardo agli altri aspetti del nuovo sistema di *governance* economica, ed in particolare alla creazione di un'unione fiscale e bancaria che, incidendo in misura ancora più significativa sulla sovranità nazionale richiederanno un rafforzamento anche del raccordo dei Parlamenti nazionali con le Istituzioni europee.

In conclusione, la Relazione per il 2011 conferma la crescita qualitativa oltre che quantitativa del rapporto tra la Commissione e Parlamenti nazionali. Ciò discende soprattutto dalla scelta dei Parlamenti nazionali di privilegiare l'interlocuzione sul merito, nell'ambito del dialogo politico, piuttosto che il controllo di sussidiarietà. Ne risulta confermata la bontà della strategia di intervento definita dalla Camera, su impulso della XIV Commissione, in questa legislatura, basata su due assi principali.

Il primo attiene alla scelta di pronunciarsi soltanto su progetti legislativi o documenti prelegislativi selezionati in ragione della loro effettiva rilevanza politica, economica o giuridica. Tutti gli atti di maggiore interesse nazionale sono stati esaminati non puntando ad esprimere a tutti i costi un qualsivoglia documento o parere nel più breve tempo possibile, come se si prendesse parte ad una gara con altre Camere o Parlamenti: si è invece sempre avuto cura di svolgere un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e raccordandosi con il Governo. Anche per l'esame di sussidiarietà la XIV Commissione ha operato una scelta coerente con questa impostazione: anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee allo scopo, ci si è concentrati soltanto sugli atti che - ad una prima istruttoria svolta con l'ausilio degli uffici dal Comitato presieduto dal collega Gozi - presentassero elementi problematici da approfondire. La bontà

di questa impostazione e la qualità dell'istruttoria svolta è testimoniata da tre elementi: a differenza di quanto avviene a volte per altri Parlamenti o Camere, le pronunce degli organi della Camera sono ben argomentate e motivate; si è verificato solo in un caso, quello del parere motivato sulla proposta di regolamento sui fondi strutturali, un consapevole disallineamento tra gli orientamenti delle Camere e quelli poi seguiti dal Governo; si è evitata - a detta degli interlocutori europei - il rischio di un'ipertrofia che, puntando solo sulla quantità di atti approvati e le graduatorie pubblicate in allegato alla Relazione annuale della Commissione, svilisse il contributo del Parlamento anziché esaltarlo.

Il secondo elemento chiave della strategia della Camera attiene alla scelta di esaminare il Programma di lavoro della Commissione ed i documenti di consultazione, strategia, azione e programmazione, per assicurare un intervento efficace in una fase precoce del processo decisionale europeo. Rimane invece immutato, rispetto all'analisi svolta in occasione dell'esame delle Relazioni per il 2009 ed il 2010, un elemento di forte criticità: il mancato avvio dell'esame o la mancata approvazione di documenti finali da parte delle Commissioni di merito su documenti dell'Ue su cui la XIV Commissione ha espresso il parere o quanto meno ravvisato l'opportunità di avviare l'esame. Non essendo prospettabile alla Camera, un meccanismo analogo a quello di cui all'articolo 144, comma 5 del Regolamento Senato, che consente alla XIV Commissione di deliberare la trasmissione dei propri pareri al Governo e alle Istituzioni europee se entro 15 giorni la Commissione di merito non si esprime - occorre pertanto utilizzare tutti gli strumenti appropriati affinché le Commissioni di merito si pronuncino in modo più sistematico e tempestivo sugli atti di cui avviamo l'esame.

In conclusione, auspica che sulla base dei dati sopra richiamati si possa sviluppare un ulteriore dibattito in seno alla XIV Commissione volto anche a definire soluzioni idonee a migliorare ulteriormente il raccordo con le Istituzioni europee.

Propone peraltro, come preannunciato in precedenza, di proseguire l'esame congiuntamente alla Relazione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità che reca numerosi elementi utili ad una riflessione sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sulle nostre procedure.

Si riserva di predisporre, successivamente, anche alla luce del dibattito in Commissione, una bozza di documento finale. Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

visto l'articolo 1, lettera *d*), che integra l'articolo 125-*bis* del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato;

sottolineata l'opportunità di valutare al riguardo – nel quadro delle necessarie tutele che debbono essere garantite a tutti i clienti bancari e ai consumatori in particolare – se tale disposizione non possa ingenerare confusione nel consumatore, il quale ha già a disposizione altri indicatori, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che lo possono guidare nella scelta dei prodotti cui accordare fiducia;

valutati i contenuti dell'articolo 18 dello Schema di decreto, che, al comma 1, capoverso comma 1, lettera *p*), modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla limi-

tazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramite dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superiori a euro 1.000;

osservato che tale disposizione non è accompagnata da una modifica al comma 15 del medesimo articolo 49, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 - relative al limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola di non trasferibilità per assegni bancari e circolari - i trasferimenti in cui siano parte, oltre alle banche o Poste Italiane, anche gli istituti di pagamento o di moneta elettronica; in assenza di tale modifica si impedisce di fatto agli istituti di pagamento (IP) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di ricevere o effettuare trasferimenti di contante uguali o superiori a 1.000 euro, benché tali soggetti siano sottoposti ad obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli delle banche:

rilevato in proposito che tale mancato adeguamento rischia di limitare significativamente l'operatività degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, con evidenti disparità di trattamento tra gli operatori del settore;

visti i contenuti dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-*bis*, comma

2, che, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, consente la distribuzione del servizio di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio, di salario o di pensione – qualora non esercitato direttamente dai soggetti ammessi alla concessione di tali prestiti – soltanto attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi;

rilevato in proposito che tale previsione rischia di determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del settore, poiché in tal modo, soltanto ad alcuni dei soggetti individuati come « intermediari del credito » dall'articolo 121, lettera h), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE, viene riconosciuta la possibilità di distribuzione del servizio, che dovrebbe invece essere consentita a banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché agli enti di previdenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, lettera d), dello Schema di decreto, che integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato, valuti il Governo se – nel quadro delle necessarie tutele che debbono essere garantite a tutti i clienti bancari e ai consumatori in particolare – tale disposizione non possa ingenerare confusione nel consumatore, il quale ha già a disposizione altri indicatori, previsti dal decreto legislativo 13 agosto

2010, n. 141, che lo possono guidare nella scelta dei prodotti cui accordare fiducia; valuti altresì il Governo la compatibilità della disposizione in oggetto con le norme della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, con particolare riferimento alle misure in materia di armonizzazione degli obblighi informativi contrattuali;

b) valuti il Governo – con riguardo all'articolo 18 comma 1, capoverso comma 1, lettera p), laddove si modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramite dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superiori a euro 1.000 - l'opportunità di escludere anche tali soggetti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 relative al limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola di non trasferibilità per assegni bancari e circolari, al fine di non limitare significativamente l'operatività degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, con evidenti disparità di trattamento tra gli operatori del settore;

- c) valuti infine il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 2, dello schema di decreto in titolo come segue:
- « 2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispetto alla propria organizzazione, o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché gli enti di previdenza ».

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 490).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un intervento correttivo finalizzato all'adeguamento della normativa interna, adottata con decreto legislativo n. 58 del 2010 – che ha lo scopo di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale – alla direttiva 2007/23/CE;

segnalato che le misure italiane di recepimento della direttiva 2007/23/CE nel gennaio 2010 sono state notificate alla Commissione europea che, in quella occasione, aveva formulato un parere circostanziato, sottolineando la necessità che le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, identificazione e tracciabilità dei prodotti pirotecnici non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci (SG(2010)D/50034);

evidenziato che, successivamente, il 7 febbraio 2012, la Commissione europea ha

inviato all'Italia richieste di informazioni nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ ENTR sull'attuazione della direttiva 2007/ 23/CE;

rilevato che diverse disposizioni dello Schema di decreto intervengono puntualmente sulle materie oggetto della richiesta di chiarimenti della Commissione europea, con particolare riguardo ai requisiti della etichettatura (articolo 1, lettera *b*) e *d*)) e alla identificazione univoca dei prodotti pirotecnici e tracciabilità (articolo 1, lettera *f*);

sottolineato tuttavia che lo Schema di decreto non sembra intervenire su ulteriori specifiche questioni segnalate dalla Commissione europea, ed in particolare, in merito alle licenze per l'importazione e l'esportazione, come disciplinate dal decreto legislativo n. 272 del 2002, e al permesso/autorizzazione del Ministero dell'Interno, previsto dal regio-decreto n. 773 del 1931,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di un approfondimento in merito all'idoneità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo a rispondere pienamente ai rilievi della Commissione europea, nell'ambito del progetto pilota 2744/11/ENTR;

b) valuti il Governo, di fronte al proliferare di prodotti immessi illegalmente sul mercato, provenienti in particolare dalla Cina, l'opportunità di inasprire le misure di contrasto alla vendita di prodotti illegali e pericolosi che, come dimostrano i dati sul numero di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sembrano essere quanto mai diffusi soprattutto in alcune zone del Paese ed in taluni periodi dell'anno; ciò al fine di una sempre più ampia tutela delle fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (Svolgimento e conclusione)	198
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	199
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	202
Disposizione per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera)	
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	199
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	203
DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria. S. 3414 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con	
osservazione)	200
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	204

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Andrea DI SORTE, assessore del comune di Bolsena, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola la dottoressa Silvia GIANNINI, Vice Sindaco del comune di Bologna.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) e il deputato Luciano PIZZETTI (PD).

La dottoressa Silvia GIANNINI, *Vice Sindaco del comune di Bologna*, fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato. (Parere alla II Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) relatore, illustra il provvedimento esame, approvato dal Senato, volto ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio. Riferisce che le ragioni dell'intervento normativo risiedono nell'insufficienza della disciplina contenuta nel codice civile, nella necessità di superare il concetto « verticale » del condominio e di adeguarlo alle nuove realtà edilizie, nell'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche al fine di ridurre il contenzioso in materia. Tra le novità introdotte dalla riforma, segnala le seguenti: l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina del condominio al condominio « orizzontale » e al cd. supercondominio; la procedura urgente per i lavori della messa in sicurezza del condominio in caso di pericolo e la previsione dell'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria; l'abbassamento dei quorum richiesti per deliberare sulle modificazioni d'uso e sulla sostituzione delle parti comuni e per deliberare sulle innovazioni; l'ulteriore abbassamento del quorum per deliberare sulle innovazioni « di utilità sociale »; le nuove regole per la costituzione dell'assemblea e per le relative deliberazioni e la disciplina della convocazione dell'assemblea; il rafforzamento della figura dell'amministratore di condominio e l'ampliamento delle responsabilità connesse alla gestione condominiale; l'introduzione dell'obbligo di polizza di assicurazione per gli atti compiuti dall'amministratore; la possibilità di effettuare trascrizioni a favore e contro il condominio; l'istituzione del registro degli amministratori presso le Camere di commercio; l'aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio; la nuova disciplina della riscossione dei contributi dovuti dai singoli condomini. Osserva che, con finalità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e di riduzione del contenzioso in materia, il progetto di riforma interviene sulla definizione delle parti comuni del condominio e contiene una specifica disciplina dell'installazione di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva. Fa notare che ulteriori disposizioni del progetto di legge sono poi volte a codificare taluni indirizzi emersi in giurisprudenza. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Francesco BEVILACQUA, illustra il provvedimento in esame, volto a garantire al Museo nazionale dell'emigrazione italiana una copertura finanziaria stabile e una localizzazione definitiva. Rileva che l'articolo 1 riconosce l'alto valore culturale dell'azione di sensibilizzazione svolta dal Museo e ne fissa la sede espositiva in Roma. Con riguardo alla specifica localizzazione, osserva che la norma dà preferenza all'attuale sede dell'istituto, la ex Gipsoteca del complesso monumentale del Vittoriano, al fine di dare continuità all'originaria progettazione del complesso espositivo. Ove si renda indispensabile una diversa collocazione, evidenzia, la valutazione deve essere effettuata dal MAE, di concerto con il MIBAC. Ai medesimi soggetti, segnala, l'articolo 3 attribuisce la responsabilità del Museo. Sottolinea che l'articolo 2 concerne funzioni e finalità dell'istituto; il Museo è identificato quale struttura permanente del MAE, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio dell'emigrazione italiana. Specifica che l'istituto recupera la memoria dell'esperienza migratoria italiana; ripercorre le diverse realtà locali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell'emigrazione, nella sua evoluzione storica, fino all'età contemporanea; realizza un collegamento in rete tra musei dell'emigrazione italiani ed esteri, consentendo la consultazione delle banche dati esistenti presso le diverse strutture. Ulteriori funzioni del Museo, rileva, consistono nell'elaborare studi e ricerche sull'evoluzione dei flussi migratori, dei processi di integrazione e delle azioni di cooperazione e valorizzazione culturale che interessano l'Italia, in uscita e in entrata; nonché promuovere incontri internazionali di interscambio culturale, in Italia e all'estero, anche ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte dei cittadini italiani emigrati e degli immigrati in Italia. Rileva che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato scientifico, presieduto da un Sottosegretario di Stato agli affari esteri, designato dal Ministro degli

affari esteri; il comitato scientifico è composto dal direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del MAE e da sette esperti di chiara fama nominati dal presidente del comitato. L'articolo 5, segnala, concerne la figura del direttore del Museo; nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato scientifico, il direttore sovrintende all'organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche, tecniche e amministrative. Il comma 2, evidenzia, riguarda, invece, l'organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, che sono definite da un accordo di programma stipulato tra MAE e MIBAC. L'articolo 6, conclude, quantifica l'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria.S. 3414 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando che proroga alcuni termini temporali nelle seguenti materie: attività libero-professionale intramuraria; organi operanti presso il Ministero della salute; obbligo di assicurazione, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Rileva che il comma 1 dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed

aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria. In base alla normativa generale, osserva, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Fa notare che gli interventi devono essere attuati, secondo la disposizione finora vigente, entro il 30 giugno 2012. Il comma 1, precisa, sostituisce tale data, prevedendo il termine del 31 dicembre 2012. Osserva che negli ambiti in cui gli interventi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre un termine già stabilito, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame, l'impiego del proprio studio professionale. La proroga di cui al comma 1, fa notare, consente il summenzionato impiego fino al 31 dicembre 2012; il comma 2 dispone la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi individuati nell'Allegato 1. Rileva che la Camera ha aggiunto un comma 3-bis nell'articolo 1, concernente la decorrenza dell'obbligo, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4041, approvata dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, in corso di esame presso la II Commissione della Camera;

valutato che la disciplina oggetto del testo in esame appare riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera 1) della Costituzione;

considerato che l'articolo 26 reca altresì norme in materia di professioni, afferenti alla competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità prevedere modalità di collaborazione e concertazione tra Stato e Regioni in ordine all'attuazione dell'articolo 26.

Disposizione per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. (Testo unificato C. 4698 e abb).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 4698 ed abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali », oggetto del provvedimento, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, annette la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; rilevato altresì che l'articolo 118, terzo comma, ha devoluto

alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

valutata la menzionata competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e l'attribuzione a Roma capitale di funzioni amministrative in materia di concorso alla valorizzazione di beni storici e artistici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4, che nell'ambito del comitato scientifico siano presenti rappresentanti della regione e di Roma capitale.

DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria. (S. 3414 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 89, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato, recante proroga di termini in materia sanitaria;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile, per quanto attiene alla proroga relativa all'attività professionale intramuraria, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e

degli enti pubblici nazionali », oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

evidenziate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame alla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere che alla proroga dell'attività libero-professionale intramuraria si accompagni anche quella delle disposizioni volte a consentire a ciascuna regione di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per la predetta attività.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

Comitato	X -	Cultura	della	legalità	scuola,	università	e	informazione.	Riunione	n.	15 .	 205
Comitato	XI -	Regime	degli	atti. R	iunione	n. 28						 205

Mercoledì 25 luglio 2012.

Comitato X – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 15.

Orario: dalle 14.15 alle 15.

Comitato XI - Regime degli atti. Riunione n. 28.

Orario: dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	206
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Giovanni XXIII e dell'Associazione Famiglie per	
l'accoglienza (Svolgimento e conclusione)	206
AVVERTENZA	206

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Giovanni XXIII e dell'Associazione Famiglie per l'accoglienza.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Walter MARTINI, rappresentante Associazione Giovanni XXIII, e Alda Maria VANONI, rappresentante Associazione Fa-

miglie per l'accoglienza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP).

Walter MARTINI, rappresentante Associazione Giovanni XXIII, e Alda Maria VA-NONI, rappresentante Associazione Famiglie per l'accoglienza, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
Comunicazioni del Presidente	207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.10.

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO.

La seduta comincia alle 16.10.

Comunicazioni del Presidente

Antonio PALAGIANO, presidente, rende comunicazioni sul calendario dei lavori della Commissione, precisando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella se-

duta odierna, che mercoledì 1º agosto prossimo, alle ore 14, avrà luogo un'audizione del Presidente della Regione Campania sullo stato di attuazione del Piano di rientro e sulla rimodulazione della rete ospedaliera nella Regione.

Dopo tale audizione, l'ufficio di presidenza ha deliberato di effettuare, nella giornata di venerdì 3 agosto, una missione a Napoli per svolgere sopralluoghi in alcune strutture ospedaliere, nonché nel locale carcere nell'ambito del filone di inchiesta sulla tutela della salute negli istituti penitenziari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

INDICE GENERALE

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi della situazione in Siria nel quadro regionale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Atto n. 493 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	5
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	9
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	22
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco, C. 5274 Cazzola, C. 5356 Vassallo e C. 5370 Favia (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5370 Favia)	12
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato	14
(Seguito dell'esame e conclusione)	14

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 487 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	15
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	45
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (Seguito dell'esame e rinvio)	16
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio).	16
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 Narducci ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	20
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	46
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	21
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	48
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	21
AVVERTENZA	21
	- 1
II Giustizia	-1
II Giustizia SEDE CONSULTIVA:	21
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato	
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49 61 50
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49 61 50
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49 61 50 57
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49 61 50 57
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	49 61 50 57 58
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ALLEGATO 1 (Parere approvato) ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (Seguito dell'esame e rinvio) Sui lavori della Commissione SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B (Seguito dell'esame e rinvio) INTERROGAZIONI: 5-06718 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 5-06722 Bernardini: Sulle cause del decesso di un detenuto nel carcere Due Palazzi di	49 61 50 57
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ALLEGATO 1 (Parere approvato) ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (Seguito dell'esame e rinvio) Sui lavori della Commissione SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B (Seguito dell'esame e rinvio) INTERROGAZIONI: 5-06718 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 5-06722 Bernardini: Sulle cause del decesso di un detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova	49 61 50 57 58 62
SEDE CONSULTIVA: DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ALLEGATO 1 (Parere approvato) ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (Seguito dell'esame e rinvio) Sui lavori della Commissione SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B (Seguito dell'esame e rinvio) INTERROGAZIONI: 5-06718 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 5-06722 Bernardini: Sulle cause del decesso di un detenuto nel carcere Due Palazzi di	49 61 50 57 58 58 62 59

III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone, sui criteri e le modalità adottati per la definizione del prezzo di vendita degli alloggi della Difesa in corso di dismissione (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	6
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo base C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione del Senato e abbinate (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	6
SEDE REFERENTE:	
Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Seguito dell'esame e rinvio)	ć
INTERROGAZIONI:	
5-06344 Ginefra: Sulla candidatura a sindaco di Giovinazzo del Comandante della locale stazione dei carabinieri	(
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-06820 Schirru: Sulle iniziative del Governo per assicurare una maggiore tutela dei lavoratori nella indizione di gare d'appalto per i servizi di pulizia di alcune basi militari sarde	(
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	7
5-06860 Pes: Sulle iniziative del Governo per la riduzione dei pericoli di danno ambientale e per la salute umana derivanti dalle attività svolte nel poligono militare di Salto di	,
Quirra	(
5-07278 Verini: Sull'erogazione per il 2012 del contributo per le associazioni combattenti-	
stiche e partigiane	(
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	,
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	,
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 487 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di	
rilievi)	
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici	
del pubblico ministero. Atto n. 494 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	

SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	81
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana	84
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	87
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	92
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	99
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	92
	00
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	03
INTERROGAZIONI:	
	03
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
	03
	12
1	03
	14
•	04
	15
	04
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	16
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
, , , , ,	05
ALLEGATO 6 (Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Siracusa e Noto, il 28 e il 29 giugno 2012)	17

RISOLUZIONI:	
7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (Seguito della discussione e rinvio)	105
	105
7-00945 Mazzarella: Sulle procedure di abilitazione alla docenza universitaria (Discussione e rinvio)	105
SEDE CONSULTIVA:	
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	106
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	120
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio)	110
AVVERTENZA	110
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	121
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	128
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle politiche per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
AVVERTENZA	127
	121
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Sindaco del Comune di Roma, Giovanni Alemanno, sui gravi disservizi verificatisi recentemente sulla linea B1 della metropolitana di Roma	129
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine del lavori	130
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).	130
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	136

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione)	133
ALLEGATO 2 (Proposta di parere)	137
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	139
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).	141
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	150
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	144
ALLEGATO 2 (Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come	150
testo base)	152 145
Sui lavori della Commissione	146
COMITATO DISTRICTO	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
RISOLUZIONI:	
7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00009 Fedriga. Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP. 7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITI. 7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITI.	
discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196)	146
ALLEGATO 3 (Nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni)	155
ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)	158
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	161
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal	
Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	162

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	163
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	168
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	170
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof.ssa Elsa Fornero, in merito alle iniziative del suo dicastero in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	165
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. Testo unificato C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri (Seguito dell'esame e rinvio)	166
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Seguito dell'esame e conclusione)	166
ALLEGATO 3 (Nuovi emendamenti del relatore)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
AVVERTENZA	167
AVVERIENZA	107
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, su questioni di competenza del suo Dicastero, con particolare riferimento a quelle concernenti la riforma della politica agricola comune (PAC), la riforma della politica comune della pesca (PCP), il riordino degli enti vigilati, il settore ippico e alcune iniziative legislative avviate dalla Commissione (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	172
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi (Seguito dell'esame e rinvio)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
AVVERTENZA	175
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con	177
osservazioni)	177 194

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 490 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	179 196
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Atto n. 493 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	180
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Atto n. 497 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	184
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2012)375 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) .	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (Svolgimento e conclusione)	198
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	199
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	202
Disposizione per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. Testo unificato C. 4698 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	199
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	203
DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria. S. 3414 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	200
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	204
122011 0 0 (2 diele dipprordie didina continuocone)	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Comitato X – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 15	205
Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 28	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	206

ull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Giovanni XXIII e dell'Associazione Famiglie per l'accoglienza (Svolgimento e conclusione)	206
AVVERTENZA	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
Comunicazioni dal Presidente	207

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



€ 11,60

16SMC0006960